Comune di Riccione

Provincia di Rimini

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE -IV° VARIANTE 2013-

STESURA ADOTTATA

ELABORATO N° 2
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TESTO COORDINATO

Lklhjkjhdhkh = testo modificato o aggiunto
Kjhhafklhdkl = testo soppresso

Agosto 2013

ADOZIONE:	APPROVAZIONE:
Delibera di G.C. n. del	Delibera di G.C. n. del

Il Sindaco:	Massimo Pironi
L'Assessore Urbanistica:	Maurizio Pruccoli
Il Segretario Generale:	Lia Piraccini
Il Dirigente:	Gilberto Facondini

COORDINATORE E PROGETTISTA:	Arch. Mirna Bertuccini
COLLABORATORI:	Arch. Annalisa Schiano Segr. Amm. Loredana Raffaelli
SUPPORTO INFORMATICO:	Geom. Sara Innocenti

Norme tecniche approvate con delibera n. 44 del 06/08/2009 - Vigenti	Norme tecniche – di Approvazione
TITOLO I - NORME GENERALI	**TITOLO I - NORME GENERALI**
Art. 1 - Articolazione del piano per Sottoambiti e Comparti	**Art. 1 - Articolazione del piano per Sottoambiti e Comparti**
Quattro sono i sottoambiti in cui si articola la presente Variante al piano particolareggiato dell'Arenile: 1) SOTTOAMBITO DELLE AREE GRAVITANTI ovverosia delle aree limitrofe all'arenile vero e proprio; 2) SOTTOAMBITO DELLE AREE DI PROGETTO DELLA MARINA, vale a dire delle aree espressamente regolamentate dal Piano ad eccezione della parte della darsena che sarà sottoposta a specifico Piano dell'Ambito Portuale di cui al capo III delle Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo ai sensi dell'art. 2, comma IV, della L.R. Emilia Romagna n. 9/2002; 3) SOTTOAMBITO DELL'AREA A NORD DEL MARANO, dal confine con il territorio del Comune di Rimini alla concessione demaniale n° 128 compresa che, stante la presenza di edifici originariamente adibiti a colonie estive, sarà disciplinato - salvo le generiche previsioni contenute nel presente piano – in sede di Piano Operativo Comunale (POC) al fine di realizzare una pianificazione specifica complessiva mirata al completo recupero del patrimonio edilizio esistente; 4) SOTTOAMBITO DELL'AREA PILOTA SUD (dal confine con il Comune di Misano Adriatico a P.le Kennedy), che, considerate le peculiarità di zona, ad eccezione di alcune previsioni transitorie di carattere generale, sarà compiutamente disciplinato con l'approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) dato che le relative Norme specifiche sono già contenute nel presente elaborato.	Quattro sono i sottoambiti in cui si articola la resente Variante al piano particolareggiato dell'Arenile: 1) SOTTOAMBITO DELLE AREE GRAVITANTI ovverosia delle aree limitrofe all'arenile vero e proprio; 2) SOTTOAMBITO DELLE AREE DI PROGETTO DELLA MARINA, vale a dire delle aree espressamente regolamentate dal Piano ad eccezione della parte della darsena che sarà sottoposta a specifico Piano dell'Ambito Portuale di cui al capo III delle Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo ai sensi dell'art. 2, comma IV, della L.R. Emilia Romagna n. 9/2002; 3) SOTTOAMBITO DELL'AREA A NORD DEL MARANO, dal confine con il territorio del Comune di Rimini alla concessione demaniale n° 128 compresa che, stante la presenza di edifici originariamente adibiti a colonie estive, sarà disciplinato - salvo le generiche previsioni contenute nel presente piano – in sede di Piano Operativo Comunale (POC) al fine di realizzare una pianificazione specifica complessiva mirata al completo recupero del patrimonio edilizio esistente; 4) SOTTOAMBITO DELL'AREA PILOTA SUD (dal confine con il Comune di Misano Adriatico a P.le Kennedy), che, considerate le peculiarità di zona, ad eccezione di alcune previsioni transitorie di carattere generale, sarà compiutamente disciplinato con l'approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) dato che le relative Norme specifiche sono già contenute nel presente elaborato.
Inoltre, considerata l'eterogeneità delle varie zone di arenile ricomprese all'interno del Sottoambito delle aree di progetto della marina, al fine di realizzare un piano il più possibile rispondente alle necessità e peculiarità di ciascuna zona, l'arenile è stato suddiviso in quattro comparti, corrispondenti ad altrettanti progetti: - COMPARTO 1 - Zona antistante V.le Torino (da	Inoltre, considerata l'eterogeneità delle varie zone di arenile ricomprese all'interno del Sottoambito delle aree di progetto della marina, al fine di realizzare un piano il più possibile rispondente alle necessità e peculiarità di ciascuna zona, l'arenile è stato suddiviso in quattro comparti, corrispondenti ad altrettanti progetti: - COMPARTO 1 - Zona antistante V.le Torino (da

P.le Kennedy a V.le San Martino);

- COMPARTO 2 - Zona centrale (da V.le San Martino al Porto);

- COMPARTO 3 - Zona centrale (dal Porto a P.le Azzarita);

- COMPARTO 4 - Zona antistante V.le D'Annunzio (da P.le Azzarita al bagno n. 127)

Art. 2 - Contenuto e finalità della variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile

La presente Variante al piano particolareggiato dell'Arenile, approvata in conformità al disposto di cui all'art. 21 della Legge Regionale n. 47 del 7.12.1978 (tuttora applicabile ex art. 10 della Legge Regionale n. 9 del 31.05.2002), regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale e le modalità d'uso dell'arenile, anche in attuazione di quanto previsto per la medesima area dal PSC del Comune di Riccione.

Il Piano si applica all'area dell'arenile ed al sottoambito delle aree gravitanti così come individuate negli elaborati 9 e 10 di cui al successivo art. 5 delle presenti norme.

Eventuali indicazioni grafiche contenute nelle Tavole di Piano relative ad aree al di fuori del perimetro di quelle individuate nei precedenti commi non hanno alcun valore prescrittivo né progettuale né normativo, rappresentando unicamente un complemento dei disegni.

Tuttavia, allorché sarà approvato il POC tematico riguardante la zona turistica anche tutte le summenzionate aree, attualmente fuori perimetro, entreranno a far parte a pieno titolo del Piano e le relative prescrizioni diverranno immediatamente vincolanti.

P.le Kennedy a V.le San Martino);

- COMPARTO 2 - Zona centrale (da V.le San Martino al Porto);

- COMPARTO 3 - Zona centrale (dal Porto a P.le Azzarita);

- COMPARTO 4 - Zona antistante V.le D'Annunzio (da P.le Azzarita al bagno n. 127)

Art. 2 - Contenuto e finalità della variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile

Il presente piano particolareggiato dell'Arenile, in attuazione dell'Art VI – 2.08 delle NTA del PRG e approvato in conformità al disposto di cui all'art. 21 della Legge Regionale n. 47 del 7.12.1978 (tuttora applicabile ex art. 10 della Legge Regionale n. 9 del 31.05.2002), regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale e le modalità d'uso dell'arenile.Nell'ambito territoriale perimetrato vigono inoltre le disposizioni nel frattempo intervenute anche in attuazione di quanto previsto per la medesima area dal del PSC del Comune di Riccione in materia di vulnerabilità.

Il Piano si applica all'area dell'arenile ed al sottoambito delle aree gravitanti così come individuate negli elaborati 9 e 10 di cui al successivo art. 5 delle presenti norme.

Eventuali indicazioni grafiche contenute nelle Tavole di Piano relative ad aree al di fuori del perimetro di quelle individuate nei precedenti commi non hanno alcun valore prescrittivo né progettuale né normativo, rappresentando unicamente un complemento dei disegni.

Tuttavia, allorché sarà approvato il POC tematico riguardante la zona turistica anche tutte le summenzionate aree, attualmente fuori perimetro, entreranno a far parte a pieno titolo del Piano e le relative prescrizioni diverranno immediatamente vincolanti.

Il Piano Particolareggiato opera per la destagionalizzazione delle attività insistenti sull'arenile con riguardo in particolare di quelle di carattere ludico-sportivo, culturale, di intrattenimento ecc. (che si possono svolgere anche durante il periodo invernale) per dare un'offerta turistica flessibile e attraente.

Il piano particolareggiato si pone l'obiettivo di razionalizzare la fruizione dell'arenile non solo durante l'ordinaria stagione balneare estiva (il cui termine temporale è fissato dall' apposita ordinanza

regionale), ma anche durante la stagione invernale (termine stabilito in una specifica ordinanza comunale) per la progressiva destagionalizzazione turistica.

Con il presente Piano Particolareggiato si vuole pertanto regolamentare la spiaggia, anche nei mesi non compresi nell'ordinanza balneare, perché la stessa possa essere fruita come attrezzatura collettiva per buona parte dell'anno. Una sorta di "Parco del Mare" al servizio della città e dei suoi ospiti. A questo scopo ogni anno il Comune pubblicherà un avviso per reperire "manifestazione di interesse" a definire il "programma delle iniziative e delle manifestazioni" che gli operatori intenderanno promuovere nell'arco della stagione invernale.

Tale avviso, di norma, verrà emesso entro 20 gg. dal termine della stagione balneare e pubblicato per almeno 20 gg sul sito internet dell'Ente. In base alle adesioni ricevute da parte degli operatori il Comune nei successivi 20 gg. emetterà apposita Ordinanza Sindacale che disciplinerà nello specifico quelle che saranno le attrezzature che dovranno essere posizionate o mantenute in attività al termine della stagione estiva e per tutta la stagione invernale al fine di qualificare il cosiddetto "Parco del Mare", nel rispetto del valore ambientale e dell'identità del luogo. La scelta delle manifestazioni di interesse dipenderà dalle loro vocazioni a concorrere alla vitalità dell'arenile rispettando la valenza del paesaggio e tutto ciò a insindacabile giudizio dell'Amministrazione. L'Ordinanza fisserà i tempi e le modalità per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni trascorsi i quali le richieste decadranno automaticamente dal programma delle iniziative invernali.

Art. 3 - Termine di validità del P. P. dell'Arenile

In conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa, la presente Variante al piano particolareggiato dell'arenile ha validità ed efficacia per dieci anni, dalla data di approvazione della deliberazione n.2 del 13/01/2005.

Art. 3 - Termine di validità del P. P. dell'Arenile

In conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa, la presente Variante il piano particolareggiato dell'arenile ha validità ed efficacia per dieci anni, dalla data di approvazione della deliberazione n.2 del 13/01/2005.

Art. 4 - Eventuali difformità tra elaborati grafici e Norme Tecniche di Attuazione della variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile

In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici che compongono il presente Piano prevalgono le previsioni specifiche per ciascun sottoambito.

In caso di difformità tra le presenti Norme tecniche d'attuazione e gli elaborati grafici prevalgono le presenti Norme.

Le perimetrazioni e le indicazioni contenute nel

Art. 4 - Eventuali difformità tra elaborati grafici e Norme Tecniche di Attuazione della variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile

In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici che compongono il presente Piano prevalgono le previsioni specifiche di dettaglio previste per ciascun sottoambito.

In caso di difformità tra le presenti Norme tecniche d'attuazione e gli elaborati grafici prevalgono le presenti Norme.

Le perimetrazioni e le indicazioni contenute nel

presente PPA prevalgono su eventuali indicazioni, sulla stessa materia, contenute in Piani Urbanistici di minor livello di precisione (PSC, PTPC, PTPR ecc.)

Art. 5 - Elaborati di piano

La presente Variante al piano particolareggiato dell'arenile si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATO N. 1	**Relazione**
ELABORATO N. 2	**Norme Tecniche d'Attuazione (compresi gli allegati: A, B, C e D , E ed E bis)**
ELABORATO N. 3	**Stralcio NTA e tavole RUE**
ELABORATO N. 3A	**Stralcio PSC Tav.1**
ELABORATO N. 3B	**Stralcio PSC Tav.2**
ELABORATO N. 3C	**Stralcio PSC Tav.3**
ELABORATO N. 3D	**Stralcio NTA di PSC**
ELABORATO N. 4	**Stralcio PTCP**
ELABORATO N. 5	**Stralcio NTA di PTCP**
ELABORATO N. 6	**Estratto catastale**
ELABORATO N. 7/a	**Stato di fatto**
ELABORATO N. 7/b	**Stato di fatto**
ELABORATO N. 7/c	**Rilievo battimetrico depositi-erosioni**
ELABORATO N. 7/d	**Rilievo battimetrico Planimetria**
ELABORATO N. 7/e	**Rilievo battimetrico Sezioni**
ELABORATO N. 7/f	**Individuazione degli scoli consorziali e degli accessi carrabili all'arenile**
ELABORATO N. 8	**Documentazione fotografica**
ELABORATO N. 9	**Inquadramento generale: i Sottoambiti**

presente PPA prevalgono su eventuali indicazioni cartografiche, sulla stessa materia, contenute in Piani Urbanistici di minor livello di precisione (PSC, PTPC, PTPR ecc.)

Art. 5 - Elaborati di piano

Il La presente Variante al Piano particolareggiato dell'arenile si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATO N. 1	**Relazione**
ELABORATO N. 2	**Norme Tecniche Di Attuazione (compresi gli allegati: A, B, C e D , E ed E bis)**
ELABORATO N. 3	**Stralcio NTA e tavole RUE**
ELABORATO N. 3A	**Stralcio PSC Tav.1**
ELABORATO N. 3B	**Stralcio PSC Tav.2**
ELABORATO N. 3C	**Stralcio PSC Tav.3**
ELABORATO N. 3D	**Stralcio NTA di PSC**
ELABORATO N. 4	**Stralcio PTCP**
ELABORATO N. 5	**Stralcio NTA di PTCP**
ELABORATO N. 6	**Estratto catastale**
ELABORATO N. 7/a	**Stato di fatto**
ELABORATO N. 7/b	**Stato di fatto**
ELABORATO N. 7/c	**Rilievo battimetrico depositi-erosioni**
ELABORATO N. 7/d	**Rilievo battimetrico Planimetria**
ELABORATO N. 7/e	**Rilievo battimetrico Sezioni**
ELABORATO N. 7/f	**Individuazione degli scoli consorziali e degli accessi carrabili all'arenile**
ELABORATO N. 8	**Documentazione fotografica**
ELABORATO N. 9	**Inquadramento generale: i Sottoambiti**

ELABORATO N. 9A	**Programma dei pontili e Tracciato sabbiodotto**	**ELABORATO N. 9A**	**Programma dei pontili e Tracciato sabbiodotto**
ELABORATO N.10	**Inquadramento generale: definizione dei Comparti e sviluppo del Sottoambito delle Aree gravitanti**	**ELABORATO N.10**	**Inquadramento generale: definizione dei Comparti e sviluppo del Sottoambito delle Aree gravitanti**
ELABORATO N. 11	**Sottoambito dell'area pilota Sud – Spiaggia delle Dune**	**ELABORATO N. 11**	**Sottoambito dell'area pilota Sud – Spiaggia delle Dune**
ELABORATO N. 12	**Sottoambito della marina Comparto n. 1 Passeggiata sud delle Tamerici**	**ELABORATO N. 12**	**Sottoambito della marina Comparto n. 1 Passeggiata sud delle Tamerici**
ELABORATO N. 13/a	**Sottoambito della marina Comparto n. 2 Lungomare dei Giardini livello seminterrato**	**ELABORATO N. 13/a**	**Sottoambito della marina Comparto n. 2 Lungomare dei Giardini livello seminterrato**
ELABORATO N. 13/b	**Sottoambito della marina Comparto n. 2 Lungomare dei Giardini livello passeggiata**	**ELABORATO N. 13/b**	**Sottoambito della marina Comparto n. 2 Lungomare dei Giardini livello passeggiata**
LABORATO N. 14/a	**Sottoambito della marina Comparto n. 3 Lungomare Delle Rose livello seminterrato**	**LABORATO N. 14/a**	**Sottoambito della marina Comparto n. 3 Lungomare Delle Rose livello seminterrato**
LABORATO N. 14/b	**Sottoambito della marina Comparto n. 3 Passeggiata delle Rose livello passeggiata**	**LABORATO N. 14/b**	**Sottoambito della marina Comparto n. 3 Passeggiata delle Rose livello passeggiata**
ELABORATO N. 15	**Sottoambito della marina Comparto n. 4 Passeggiata Nord Dei Pittòspori**	**ELABORATO N. 15**	**Sottoambito della marina Comparto n. 4 Passeggiata Nord Dei Pittòspori**
ELABORATO N. 16	**Tabulati dati anagrafici concessionari, posizioni, dati dimensionali di rilievo e di progetto di tutte le concessioni demaniali**	**ELABORATO N. 16**	**Tabulati dati anagrafici concessionari, posizioni, dati dimensionali di rilievo e di progetto di tutte le concessioni demaniali**

ELABORATO N. 17	**Schema sottoservizi stato di fatto al 2002**
ELABORATO N. 18	**Sezioni e profili**
ELABORATO N. 19	**Schema di convenzione**
ELABORATO N. 20	**Relazione geologica**
ELABORATO N. 20bis	**Integrazione allo studio geologico**
ELABORATO N. 21	**Attestazione ai sensi dell'art. 49, lettera p, L.R. 47/78**
ELABORATO N. 22	**Controdeduzioni alle Osservazioni**

Gli allegati alle presenti norme sono, a tutti gli effetti, parte integrante delle stesse.

Art. 6 - Modalità di attuazione

La presente Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile è stata redatta in previsione di due diversi momenti di attuazione: il primo immediatamente successivo all'approvazione del presente strumento urbanistico attuativo; il secondo immediatamente successivo all'approvazione del POC tematico della zona turistica.
Le aree soggette alla seconda fase, quella appunto successiva all'approvazione del POC tematico della zona turistica, sono state specificatamente individuate mediante loro perimetrazione e campitura negli elaborati grafici e sommariamente sono:

- ampliamento del Sottoambito Zona Pilota Sud;
- Area attualmente sottoposta ad ampliamento del polo funzionale della darsena dal PSC.
- Nel comparto n. 4 area di sedime dell'esistente passeggiata;

ELABORATO N. 17	**Schema sottoservizi stato di fatto al 2002**
ELABORATO N. 18	**Sezioni e profili**
ELABORATO N. 18 bis	**Tipologie manufatti ammessi sulle spiagge libere**
ELABORATO N. 19	**Schema di convenzione**
ELABORATO N. 20	**Relazione geologica**
ELABORATO N. 20bis	**1° Integrazione allo studio Geologico**
ELABORATO N. 20ter	**2° Integrazione allo studio geologico**
ELABORATO N. 21	**Attestazione ai sensi dell'art. 49, lettera p, L.R. 47/78**
ELABORATO N. 22	**Controdeduzioni alle Osservazioni**
ELABORATO N. 22	**VAS – rapporto Preliminare – Verifica Assoggettabilità**

Gli allegati alle presenti norme sono, a tutti gli effetti, parte integrante delle stesse.

Art. 6 - Modalità di attuazione

La presente Variante al II Piano Particolareggiato dell'Arenile è stato redatto in previsione di due diversi momenti di attuazione: il primo immediatamente successivo all'approvazione del presente strumento urbanistico attuativo; il secondo immediatamente successivo all'approvazione del POC tematico della zona turistica.
Le aree soggette alla seconda fase, quella appunto successiva all'approvazione del POC tematico della zona turistica, sono state specificatamente individuate mediante loro perimetrazione e campitura negli elaborati grafici e sommariamente sono:

- ampliamento del Sottoambito Zona Pilota Sud;
- Area attualmente sottoposta ad ampliamento del polo funzionale della darsena dalPSC.
- Nel comparto n. 4 area di sedime dell'esistente

Dunque, a POC tematico della zona turistica approvato anche le suddette aree entreranno a far parte compiutamente del Piano dell'Arenile.

Relativamente al Sottoambito delle aree di progetto, la Variante al piano particolareggiato viene attuata dai privati per unità di intervento nel rispetto delle prescrizioni del piano ed, in ogni caso, delle disposizioni impartite annualmente dalla Regione Emilia Romagna con l'Ordinanza balneare per la disciplina dell'uso e di ogni altra attività sul litorale marittimo.

Ai fini del mantenimento della conformità della presente Variante agli strumenti Urbanistici Sovraordinati viene confermata l'applicazione della riduzione del 10% delle superfici complessive presenti sull'arenile.

Per il raggiungimento di tale obiettivo le percentuali di riduzione da applicarsi ai singoli concessionari sono le seguenti:

STABILIMENTO BALNEARE

- superficie minima realizzabile 50,00 mq.
- superficie compresa fra 50,00 mq. e 99,00 mq. una riduzione del 10%
- superficie compresa fra 100,00 mq. e 199,00 mq. una riduzione del 15%
- superficie compresa fra 200,00 mq. e oltre una riduzione del 20%

In caso di intervento congiunto in adeguamento al PPA tra due o più operatori e il bar-ristorante e in presenza di una società unica di gestione tra i vari

passeggiata;

Dunque, a POC tematico della zona turistica approvato anche le suddette aree entreranno a far parte compiutamente del Piano dell'Arenile.

Relativamente al Sottoambito delle aree di progetto, la Variante al Il piano particolareggiato viene attuato dai privati per "unità di intervento" nel rispetto delle presenti prescrizioni del piano ed, in ogni caso, delle disposizioni impartite annualmente dalla Regione Emilia Romagna con l'Ordinanza balneare per la disciplina dell'uso e di ogni altra attività sul litorale marittimo.

Ai fini del mantenimento della conformità della presente Variante agli strumenti Urbanistici Sovraordinati viene confermata l'applicazione della riduzione del 10% delle superfici complessive presenti sull'arenile.

Per il raggiungimento di tale obiettivo le percentuali di riduzione da applicarsi ai singoli concessionari sono le seguenti:

C.D.M. A STABILIMENTO BALNEARE O A VOCAZIONE NAUTICA E C.D.M. A BAR-RISTORANTE

- superficie minima realizzabile 50,00 mq.
- superficie compresa fra 50,00 mq. e 99,9900 mq. una riduzione del 10%
- superficie compresa fra 100,00 mq. e 199, 9900 mq. una riduzione del 15%
- superficie compresa fra 200,00 mq. e oltre una riduzione del 20%

Nel caso di stabilimenti con superficie coperta inferiore a 50 mq il Piano non prevede alcuna riduzione e eventuali adeguamenti (anche su aree prive di manufatti) potranno concorrere a raggiungere tale quota minima indispensabile per l'esercizio dell'attività balneare.

Le tabelle dell'allegato 16 individuano, in ragione della ricognizione sullo stato di fatto rispondente alle CDM rilasciate a suo tempo, le superfici massime attribuibili a ciascun stabilimento.

soggetti attuatori, è consentita la gestione e l'uso da parte della società in questione di tutte le aree in modo indifferenziato senza tener conto dei confini delle rispettive CDM.

In caso di intervento congiunto in adeguamento al PPA tra due o più operatori e il bar-ristorante e in presenza di una società unica di gestione tra i vari soggetti attuatori, è consentita la gestione e l'uso da parte della società in questione di tutte le aree in modo indifferenziato senza tener conto dei confini delle rispettive CDM.

Per concorrere alla realizzazione del progetto di destagionalizzazione di cui all'Art 2 è' costituito un plafond di superfici derivate dall'eccedenza di diminuzione rispetto alla percentuale minima del 10% prescritta dal PTCP. L'Amministrazione si riserva di destinare tale quota in parte, pari a 300 mq di Superficie coperta, *una tantum* a particolari progetti, con temporaneità inferiore a 6 mesi, che per valenza architettonica, innovazione e attrattività turistica rappresentano il marketing territoriale del programma annuale di destagionalizzazione; potranno permanere sull'arenile per un tempo superiore ma comunque inferiore a 6 mesi quelle iniziative che non determinano incrementi di superficie rispetto a quelle ordinariamente ammesse dal presente piano (tali autorizzazioni avranno durata predeterminata da apposita convenzione che ne definirà a carico degli operatori gli obblighi, le condizioni, le modalità di attuazione, le garanzie e i termini della dismissione).

La restante parte, pari a ulteriori 210 mq potrà essere destinata alla realizzazione di modesti manufatti su aree adibite a spiaggia libera, o a monte delle stesse, ad usi sportivi che assumono la veste in questo caso di interventi di pubblica utilità essendo finalizzati alla manutenzione/ gestione di alcune "spiagge libere" in luogo dell'Amministrazione (wc, docce ecc…); tutto ciò potrà avvenire mediante gare per l'acquisizione di beni e servizi una volta acquisite tutte le autorizzazioni del caso.

Lea garea di cui sopra saràanno effettuatea mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle prescrizioni contenute nella L.R.n. 11, del 06/07/2007 e, se applicabile, nel D.Lgs. 163/2006.

BAR – RISTORANTI

Superficie massima realizzabile 156,00 mq., nei limiti e nelle condizioni stabilite dal presente piano e applicando le eventuali percentuali di riduzione di volta in volta necessarie.

Tuttavia, è consentita ai singoli titolari di bagni e/o bar – ristoranti oppure in presenza di accordo tra due operatori di spiaggia e nel caso di un bagnino e un bar che sia completamente contenuto entro un'unica

BAR – RISTORANTI

La Superficie coperta massima realizzabile per i Bar-Ristorante è di 156,00 mq., nei limiti e nelle alle condizioni stabilite dal presente piano. e applicando le eventuali percentuali di riduzione di volta in volta necessarie.

Tuttavia, è consentita ai singoli titolari di bagni

concessione demaniale, la realizzazione di soluzioni alternative a quelle previste dal presente piano ma pur sempre conformi alla prescrizioni di cui all'Ordinanza balneare, a condizione che:

1) la soluzione progettuale proposta sia identica per entrambi i concessionari;

2) nessun manufatto sia posizionato a mare della passeggiata longitudinale immediatamente prospiciente i chioschi dei bagnini;

3) i manufatti che si intendono realizzare abbiano un volume equivalente a quello consentito per ciascuna tipologia dal piano e siano realizzati a blocchi disposti preferibilmente in linee perpendicolari alla battigia, in modo tale da consentire uno o più varchi di accesso all'arenile, garantendo una visuale libera del mare complessivamente uguale o maggiore al 30% della larghezza del fronte interessato dall'intervento congiunto. Nel caso in cui nella concessione del bagnino ricada un bar, anche se parzialmente, tale visuale libera deve essere conteggiata al netto del bar.

4) le cabine degli stabilimenti balneari siano realizzate e rifinite preferibilmente in legno o in materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed abbiano un'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a 2,50 m. rispetto alla quota 0,00 m della spiaggia. L'altezza max. (al colmo) è fissata in m. 3.00, la larghezza max. per il portico delle cabine (per la lunghezza del fronte) è fissata in m. 1.40. E' fatta comunque salva la facoltà per i titolari dei bagni di realizzare cabine in cemento armato prefabbricato sia di nuova costruzione sia riutilizzando quelle preesistenti. Nel tratto compreso, tra il porto e piazzale Roma, nel quale esistono due passeggiate longitudinali, è possibile collocare dei manufatti a confine delle singole concessioni, per usi di servizio all'attività del bagnino, non superiori a m. 10.50 x 3.20, regolarizzando i fronti e perpendicolarmente alle passeggiate.

5) Il box del bagnino ha una tipologia consigliata dal presente Piano definita graficamente e sviluppata sull'elaborato n° 18; tuttavia sono ammesse tipologie diverse purché sia realizzato e rifinito preferibilmente in legno o in materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed abbia un'altezza massima calcolata all'estradosso della copertura di 3,10 m e, comunque, un'altezza massima

e/o bar – ristoranti oppure in presenza di accordo tra due o più operatori di spiaggia e nel caso di un bagnino e un bar che sia completamente contenuto entro un'unica concessione demaniale, la realizzazione di soluzioni alternative a quelle previste dal presente piano ma pur sempre conformi alla prescrizioni di cui all'Ordinanza balneare, a condizione che:

1) la soluzione progettuale proposta sia unitaria identica per entrambi i nel caso di più concessionari;

2) nessun manufatto sia posizionato a mare della passeggiata longitudinale immediatamente prospiciente i chioschi dei bagnini;

3) i manufatti che si intendono realizzare abbiano una superficie volume equivalente a quellao consentitao per ciascuna tipologia dal piano e siano realizzati a blocchi disposti preferibilmente in linee perpendicolari alla battigia, in modo tale da consentire uno o più varchi di accesso all'arenile, garantendo una visuale libera del mare complessivamente uguale o maggiore al 30% della larghezza del fronte interessato dall'intervento calcolato su ogni singola C.D.M.congiunto. Nel caso in cui nella concessione del bagnino ricada un bar, anche se parzialmente, tale visuale libera deve essere conteggiata al netto del bar. Nel calcolo della visuale libera vanno esclusi i gazebo, le reti di protezione dei giochi e i giochi stessi in quanto arredi.

4) le cabine e i manufatti degli stabilimenti balneari e di quelli a vocazione nautica siano realizzate e rifinite preferibilmente in legno o in materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed abbiano un'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a 2,50 m. rispetto alla quota 0,00 m della spiaggia. L'altezza max. (al colmo) è fissata in m. 3.00, la larghezza max. per il portico delle cabine (per la lunghezza del fronte) è fissata in m. 1.40. E' fatta comunque salva la facoltà per i titolari dei bagni di realizzare cabine e manufatti in genere in cemento armato prefabbricato sia di nuova costruzione sia riutilizzando quelle preesistenti. Nel tratto compreso, tra il porto e piazzale Roma, nel quale esistono due passeggiate longitudinali, è possibile collocare tra queste dei manufatti a confine delle singole concessioni, per usi di servizio all'attività del bagnino, non superiori a m. 10.50 (ortogonali alla linea di costa) x 3.20 (paralleli alla linea di costa), regolarizzando i fronti e perpendicolarmente alle passeggiate.

5) il box del bagnino abbia ha una la tipologia consigliata dal presente Piano definita graficamente e sviluppata prevista n e l'elaborato n° 18; tut tavia sono ammesse tipologie diverse purché sia realizzato

complessiva non superiore a m 4,60 fatte salve piccole variazioni in eccesso (max cm. 10) determinate dall'installazione sui manufatti preesistenti di coperture fotovoltaiche o termiche quali quelle illustrate nel progetto denominato "Il Bagnino sostenibile" di cui al successivo art. 17 delle presenti N.T.A. E' fatta comunque salva la facoltà per i titolari dei bagni di realizzare i box in cemento armato prefabbricato sia di nuova costruzione sia riutilizzando quelli preesistenti. La dimensione max. del chiosco del bagnino è pari a mq. 30 e la destinazione d'uso non potrà essere mai scissa dall'attività di bagnino. La quantità max. per il portico del capanno del bagnino viene fissata comunque in mq.18.00 ;

6) I corpi di fabbrica adibiti a bar – ristorante abbiano un'altezza massima calcolata all'estradosso della gronda non superiore a 6,60 m rispetto alla quota 0,00 dell'arenile e che realizzino sulla superficie della parte coperta del terrazzo un tetto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica pari ad una potenza minima di 1,00 KWP;

7) Sia garantita la presenza di almeno un accesso, max. 2, pedonale al bagno e di collegamento alla battigia, conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 14.06.1989 n. 236, di norma, perpendicolare alla passeggiata longitudinale di uso pubblico per ogni bagnino interessato dall'intervento comune. La scelta della ubicazione degli ingressi alle CDM è rimessa alla valutazione discrezionale di ciascun bagnino.
Là dove esistano già autorizzati due ingressi alle CDM all'interno delle stesse alla data di approvazione del P.P. dell'Arenile, questi possono essere mantenuti.
Alla medesima data, non possono essere concessi nuovi ingressi ad eccezione dei casi in cui i suddetti ingressi alle CDM sconfinino nelle altre zone. In quest'ultimo caso i titolare della CDM che sconfina può realizzare gli accessi, nella propria CDM purché a confine.

8) siano rispettati tutti i principi sanciti dall'art. 12.3 del presente piano in materia di aree tematiche destinate ad attività accessorie alla balneazione (svago e cura della persona);

9) a ridosso della passeggiata del lungomare sia rispettato il disegno di perimetrazione previsto onde permettere la continuità del disegno di arredo urbano previsto per il lungomare stesso.

10) Nel caso in cui lo Stabilimento Balneare abbia fronti diversi, mare e monte, per

e rifinito preferibilmente in legno o in materiali provenienti dai processi di riciclaggio,ed abbia un'altezza massima calcolata all'estradosso della copertura di 3,10 m e, comunque, un'altezza massima complessiva non superiore a m 4,60 fatte salve piccole variazioni in eccesso (max cm. 10) determinate dall'installazione sui manufatti preesistenti di coperture fotovoltaiche o termiche quali quelle illustrate nel progetto denominato "Il Bagnino sostenibile" di cui al successivo art. 17 delle presenti N.T.A. E' fatta comunque salva la facoltà per i titolari dei bagni di realizzare i box in cemento armato prefabbricato sia di nuova costruzione sia riutilizzando quelli preesistenti. La dimensione max. del chiosco del bagnino è pari a mq. 30 e la destinazione d'uso non potrà essere mai scissa dall'attività di bagnino. La quantità max. per il portico del capanno del bagnino viene fissata comunque in mq.18.00 e potrà essere distribuita indifferentemente su ogni lato.

6) I corpi di fabbrica adibiti a bar – ristorante abbiano un'altezza massima calcolata all'estradosso della gronda non superiore a 6, 60 m rispetto alla quota 0,00 dell'arenile, non superiore a 6,90 al colmo e che realizzino sulla superficie della parte coperta del terrazzo un tetto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica pari ad una potenza minima di 1,00 KWP;

7) sia garantita la presenza di almeno un accesso, con un limite max. di 2, pedonale al bagno e di collegamento alla battigia, conforme alle prescrizioni di cui al D.M.14.06.1989 n. 236, di norma, perpendicolare alla passeggiata longitudinale di uso pubblico per ogni bagnino interessato dall'intervento comune. La scelta della ubicazione degli ingressi alle CDM è rimessa alla valutazione discrezionale di ciascun bagnino.
Là dove esistano due ingressi alle CDM già autorizzati all'interno delle stesse alla data di approvazione del P.P. dell'Arenile, questi possono essere mantenuti.
Alla medesima data, non possono essere concessi nuovi ingressi ad eccezione dei casi in cui i suddetti ingressi alle CDM sconfinino nelle altre zone. In quest'ultimo caso i titolare della CDM che sconfina può realizzare gli accessi, nella propria CDM purché a confine.

8) siano rispettati tutti i principi sanciti dall'art. 12.3 del presente piano in materia di aree tematiche destinate ad attività accessorie alla balneazione (svago e cura della persona);

9) a ridosso della passeggiata del lungomare sia rispettato il disegno di perimetrazione previsto onde permettere la continuità del disegno di arredo urbano previsto per il lungomare stesso.

qualunque conteggio (piscine, vasche, aree tematiche, ecc.), escluso quello per la visuale libera, deve essere effettuata la media tra i due fronti.

In caso di intervento congiunto in adeguamento al PPA tra due o più operatori e il bar-ristorante e in presenza di una società unica di gestione tra i vari soggetti attuatori, è consentita la gestione e l'uso da parte della società in questione di tutte le aree in modo indifferenziato senza tener conto dei confini delle rispettive CDM.

Resta fermo che gli operatori che intendono utilizzare il legno come materiale strutturale o di finitura dei manufatti dell'arenile hanno l'obbligo di certificarne la provenienza da zone di deforestazione controllata.

Nel caso in cui l'adeguamento al Piano comporti necessariamente la rettifica dei confini della concessione demaniale, i titolari della stessa hanno l'obbligo, prima di presentare il progetto esecutivo, di ottenere dalla competente Autorità la modifica della concessione demaniale in essere.

La movimentazione delle sabbie dell'arenile eventualmente necessaria alla realizzazione delle opere relative ad ogni unità di intervento è subordinata alla preventiva comunicazione del progetto al Servizio Tecnico Bacini del Conca e del Marecchia che, esaminata tutta la documentazione progettuale necessaria, rilascerà un parere tecnico preventivo con il quale impartirà tutte le indispensabili disposizioni.

E' in ogni caso fatto obbligo ai concessionari del demanio marittimo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a salvaguardare i manufatti, ed in particolare le cabine parzialmente interrate, ove previste, da infiltrazioni di acqua marina e sabbia, apprestando opere di contenimento fisso o mobile lungo il fronte mare della concessione sì da contenere la necessità di creare artificialmente dune sabbiose durante il periodo invernale.

Il progetto esecutivo relativo alla costruzione dei manufatti insistenti sull'arenile, predisposto a cura di tecnici all'uopo abilitati e corredato di Relazione tecnica asseverata che illustri le caratteristiche di amovibilità degli stessi, deve essere depositato, con le modalità e per le finalità di cui alle Leggi Regionali nn. 35/84 e 40/95, presso il Servizio Tecnico Bacini del Conca e del Marecchia. L'esecuzione delle opere è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di cui alle predette leggi.

In ogni caso le fondazioni dei predetti manufatti dovranno essere impostate ad una profondità sufficiente ad escludere che le stesse possano

9) Nel caso in cui lo Stabilimento Balneare abbia fronti diversi, mare e monte, per qualunque conteggio (piscine, vasche, aree tematiche, ecc.), escluso quello per la visuale libera, deve essere effettuata la media tra i due fronti.

In caso di intervento congiunto in adeguamento al PPA tra due o più operatori e il bar-ristorante e in presenza di una società unica di gestione tra i vari soggetti attuatori, è consentita la gestione e l'uso da parte della società in questione di tutte le aree in modo indifferenziato senza tener conto dei confini delle rispettive CDM.

Resta fermo che gli operatori che intendono utilizzare il legno come materiale strutturale o di finitura dei manufatti dell'arenile hanno l'obbligo di certificarne la provenienza da zone di deforestazione controllata.

Nel caso in cui l'adeguamento al Piano comporti necessariamente la rettifica dei confini della concessione demaniale, i titolari della stessa hanno l'obbligo, prima di presentare l'istanza edilizia, paesaggistica e demaniale il progetto esecutivo, di ottenere dalla competente Autorità la modifica della concessione demaniale in essere.

La movimentazione delle sabbie dell'arenile eventualmente necessaria alla realizzazione delle opere relative ad ogni unità di intervento è subordinata alla preventiva comunicazione del progetto al Servizio Tecnico Bacini del Conca e del Marecchia che, esaminata tutta la documentazione progettuale necessaria, rilascerà un parere tecnico preventivo con il quale impartirà tutte le indispensabili disposizioni.

E' in ogni caso fatto obbligo ai concessionari del demanio marittimo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a salvaguardare i manufatti, ed in particolare le cabine parzialmente interrate, ove previste, da infiltrazioni di acqua marina e sabbia, apprestando opere di contenimento fisso o mobile lungo il fronte mare della concessione sì da contenere la necessità di creare artificialmente dune sabbiose durante il periodo invernale.

Il progetto esecutivo relativo alla costruzione dei manufatti insistenti sull'arenile, predisposto a cura di tecnici all'uopo abilitati e corredato di Relazione tecnica asseverata che illustri le caratteristiche di amovibilità degli stessi (di facile o difficile rimozione), deve essere depositato, con le modalità e per le finalità di cui alle Leggi Regionali nn. 35/84 e 19/08, presso il Servizio Tecnico Bacini del Conca e del Marecchia.L'esecuzione delle opere è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di cui alle predette leggi.

In ogni caso le fondazioni dei predetti manufatti

essere scalzate in caso di mareggiata.

La funzione prevalente che deve caratterizzare l'uso della spiaggia è quella di garantire la pubblica fruizione della stessa oltre alla dotazione di servizi per l'ombreggiamento, per la balneazione e la ristorazione.

Tuttavia, nel comparto n. 1, nel Sottoambito Nord Marano, dalla concessione n. 128 compresa fino al confine con Rimini, e nel Sottoambito Pilota-Sud, così come individuati all'art. 1 delle presenti norme, è consentito l'intrattenimento serale a condizione che vi sia l'accordo del titolare di una concessione a bar – ristorante e dei titolari dei due stabilimenti balneari a quello limitrofi e contigui.

In ogni caso lo svolgimento di simili attività è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla – osta, al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, al rispetto del Codice della navigazione nonché al rispetto dei volumi, delle superfici e di tutte le altre prescrizioni statuite dal presente Piano in relazione ad ogni singolo Comparto o Sottoambito.

Art. 7 - Convenzioni e Soggetti Attuatori

Le modalità di attuazione del piano ed in particolare la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono regolamentate con apposita convenzione stipulata tra Amministrazione Comunale e soggetti attuatori, rappresentati, in forma singola o associata, dai titolari delle concessioni demaniali interessate.

Lo schema tipo di convenzione è allegato alla presente Variante al piano particolareggiato dell'arenile.

Art. 8 - Opere di Urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dalle tavole di progetto e dovranno essere puntualmente indicate in sede di presentazione del progetto per il rilascio di permesso di costruzione il quale, con apposita convenzione ad esso allegato, stipulata tra Comune e concessionario, ne disciplinerà le modalità specifiche di realizzazione, di utilizzo, di gestione e di manutenzione.

Art. 9 - Opere di Urbanizzazione e Standard Urbanistici nel sottoambito delle aree gravitanti

dovranno essere impostate ad una profondità sufficiente ad escludere che le stesse possano essere scalzate in caso di mareggiata.

La funzione prevalente che deve caratterizzare l'uso della spiaggia è quella di garantire la pubblica fruizione della stessa oltre alla dotazione di servizi per l'ombreggiamento, per la balneazione, la nautica e la ristorazione.

Tuttavia, nel comparto n. 1, nel Sottoambito Nord Marano, dalla concessione n. 128 compresa fino al confine con Rimini, e nel Sottoambito Pilota-Sud, così come individuati all'art. 1 delle presenti norme, è consentito l'intrattenimento serale a condizione che vi sia l'accordo del titolare di una concessione a bar – ristorante e dei titolari dei due stabilimenti balneari a quello limitrofi e contigui.

In ogni caso lo svolgimento di simili attività è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla – osta, al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, al rispetto del Codice della navigazione nonché al rispetto dei volumi, delle superfici e di tutte le altre prescrizioni statuite dal presente Piano in relazione ad ogni singolo Comparto o Sottoambito.

Art. 7 - Convenzioni e Soggetti Attuatori

Le modalità di attuazione del piano ed in particolare la realizzazione delle opere di urbanizzazione, di cui al successivo art. 8,sono regolamentate con apposita convenzione stipulata tra Amministrazione Comunale e i soggetti attuatori, rappresentati, in forma singola o associata, dai titolari delle concessioni demaniali interessate.

Lo schema tipo di convenzione è allegato alla presente Variante al piano particolareggiato dell'arenile (Elab. 19).

Art. 8 - Opere di Urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione, là dove necessarie, dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dalle tavole di progetto della convenzione e dovranno essere puntualmente indicate in sede di presentazione del progetto per il rilascio del permesso di costruirezione il quale, con l'apposita convenzione ad esso allegato, stipulata tra Comune e concessionario, ne disciplinerà le modalità specifiche di realizzazione, di utilizzo, di gestione e di manutenzione.

Nel sottoambito delle aree gravitanti l'ubicazione delle opere di urbanizzazione è espressamente prevista dal Piano sia per quanto riguarda la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria sia per quanto riguarda la realizzazione di zone a verde pubblico e attrezzato.

Considerato che nelle previsioni di Piano relative ai parcheggi è stata semplicemente riportata la situazione esistente, va precisato, però, che a POC tematico riguardante la zona turistica approvato verranno privilegiati gli spostamenti dei suddetti parcheggi a monte della strada litoranea.

Al momento, le aree per parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria sono individuate graficamente dagli elaborati di piano che ne determinano, altresì, l'entità.

Quanto alle altre opere di urbanizzazione secondaria ed agli standard urbanistici, la Variante al piano particolareggiato dell'arenile non contiene prescrizioni specifiche; individua, tuttavia, le zone da destinare a verde pubblico e attrezzato in relazione alle quali dispone quanto segue:

a) in tali zone debbono essere curate le alberature esistenti;

b) debbono essere garantite le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione e, più in generale, deve essere sviluppato l'impianto del verde;

c) le aree di nuova creazione debbono essere piantumate con alberature analoghe a quelle che caratterizzano la zona, adeguate al clima tipico della riviera romagnola, elencate nell'elaborato "B" del verde allegato alle presenti norme;

d) nelle zone a verde pubblico e attrezzato sono consentiti gli usi e gli interventi previsti dal PSC e dal RUE, nel rispetto degli indici lì contenuti e del sopraccitato Regolamento comunale del verde.

Art. 9 - Opere di Urbanizzazione e Standard Urbanistici nel sottoambito delle aree gravitanti

Nel sottoambito delle aree gravitanti l'ubicazione delle opere di urbanizzazione è espressamente prevista dal Piano sia per quanto riguarda la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria sia per quanto riguarda la realizzazione di zone a verde pubblico e attrezzato.

Considerato che nelle previsioni di Piano relative ai parcheggi è stata semplicemente riportata la situazione esistente, va precisato, però, che a POC tematico riguardante la zona turistica approvato, verranno privilegiati gli spostamenti dei suddetti parcheggi a monte della strada litoranea.

Al momento, le aree per parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria sono individuate graficamente dagli elaborati di piano che ne determinano, altresì, l'entità.

Quanto alle altre opere di urbanizzazione secondaria ed agli standard urbanistici, la Variante al piano particolareggiato dell'arenile non contiene prescrizioni specifiche; individua, tuttavia, le zone da destinare a verde pubblico/privato, attrezzato e non, in relazione alle quali dispone quanto segue: sulle quali sono ammessi i seguenti interventi:

a) in tali zone debbono essere curate mantenute le alberature esistenti;

b) debbono essere garantite le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione e, più in generale, deve essere sviluppato l'impianto del verde;

c) le aree di nuova creazione debbono essere piantumate nuove piantumazioni con alberature dovranno essere dello stesso tipo analoghe a di quelle che caratterizzano la zona, adeguate al clima tipico della riviera romagnola, elencate nell'elaborato "B" del verde allegato alle presenti norme;

d) d) nelle zone a verde pubblico e attrezzato sono consentiti gli usi e gli interventi previsti dal PSC e dal RUE, nel rispetto degli indici lì contenuti e del sopraccitato Regolamento comunale del verde zone destinate a verde pubblico e privato e nelle spiagge libere poste a monte del confine demaniale marittimo, è consentita, la posa di attrezzature per lo sport. A tal proposito, attingendo sempre alle superfici residue del plafond indicato all'elaborato 16, non già utilizzato per le finalità di cui al precedente art. 6, è ammessa la realizzazione di piccoli manufatti in struttura leggera destinati allo scopo per spogliatoi, wc e depositi. Tutte le

Art. 10 - Parametri Urbanistici ed Edilizi

In sede di attuazione della presente Variante al piano particolareggiato dell'arenile si applicano i seguenti parametri urbanistici:

a) distanze: occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni espressamente contenute nel presente Piano;

b) superficie utile (su): corrisponde alla superficie dei piani terra al lordo dei muri perimetrali ed interni, escluso i porticati. Sono escluse dal computo della superficie utile le superfici completamente interrate ove previste ed ammesse dalle presenti norme, le scale esterne, i terrazzi – anche se temporaneamente copribili e chiudibili con strutture leggere - e le superfici a terra coperte con tende purché non tamponate ai lati neppure con chiusure laterali amovibili e leggere, le dotazioni minime di carattere igienico - sanitario composti da quattro spazi w.c. per ogni concessione (pari a mq. 11,20) e la realizzazione da parte dei bar – ristoranti e degli stabilimenti balneari di servizi igienici per disabili in aggiunta alle quantità esistenti purché la loro realizzazione sia prevista all'interno dell'area in concessione.

Il legno da usare come materiale costruttivo o di finitura per l'adeguamento dei manufatti al P.P. dovrà pervenire da aree di riforestazione controllata.

Tutti i manufatti e le attrezzature dovranno preferibilmente essere posizionati in modo arretrato rispetto a quelli esistenti e tuttavia sempre concordati con gli uffici competenti.

autorizzazioni necessarie ad approntare quanto sopra descritto avranno durata predeterminata da apposita convenzione, che verrà stipulata con Associazioni sportive senza scopo di lucro operanti sul territorio; tale convenzione definirà agli operatori gli obblighi, le condizioni, le modalità di attuazione, la durata, le garanzie e le modalità di dismissione (vedi anche art. 13, 4° comma).

Le gare attraverso le quali saranno effettuate le assegnazioni alle società sportive senza scopo di lucro, saranno effettuate mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle prescrizioni contenute nella L.R.n. 11, del 06/07/2007 e, se applicabile, nel D.Lgs. 163/2006.

Sulle medesime aree non sono ammessi la realizzazione di palloni pressostatici a copertura delle attrezzature sportive se non di carattere temporaneo.

Art. 10 - Parametri Urbanistici ed Edilizi

In sede di attuazione della presente Variante al piano particolareggiato dell'arenile si applicano i seguenti parametri urbanistici dando atto che, per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento a quelli previsti dal PRG.

a) distanze: occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni espressamente contenute nel nelle tavole grafiche e nel corpo normativo del presente Piano;

b) superficie utile (su): corrisponde alla superficie dei piani terra al lordo dei muri perimetrali ed interni, escluso i porticati. Sono escluse dal computo della superficie le superfici completamente interrate ove previste ed ammesse dalle presenti norme, le scale esterne, i terrazzi – anche se temporaneamente copribili e chiudibili con strutture leggere - e le superfici a terra coperte con tende purché non tamponate ai lati neppure con chiusure laterali amovibili e leggere, le dotazioni minime di carattere igienico - sanitario composti da quattro spazi w.c. per ogni concessione (pari a mq. 11,20) e la realizzazione da parte dei bar – ristoranti e degli stabilimenti balneari di servizi igienici per disabili (pari a mq. 3.24) in aggiunta alle quantità esistenti purché la loro realizzazione sia prevista all'interno dell'area in concessione.

Il legno da usare come materiale costruttivo o di finitura per l'adeguamento dei manufatti al P.P. dovrà pervenire da aree di riforestazione controllata.

Tutti i manufatti e le attrezzature dovranno preferibilmente essere posizionati in modo arretrato rispetto a quelli esistenti e tuttavia sempre

Art. 11 - Unità di Intervento

Rappresentano l'entità immobiliare – funzionale minima che può essere sottoposta ad una singola concessione edilizia ed è costituita:

a. da ciascun bagno con le proprie strutture di servizio, di ospitalità e relative pertinenze;
b. da ciascun bar – ristorante con le proprie strutture di servizio, di ospitalità e relative pertinenze;

c) altri tipi di attività già in corso di CDM.

Art. 12 - Suddivisione dell'Arenile per Attività Funzionali

Fermo restando che l'attività prevalente che deve caratterizzare l'arenile è quella dell'ombreggiamento e di servizio alla balneazione, la Variante al piano particolareggiato prevede la suddivisione dell'arenile in sei zone fondamentali, con relative destinazioni d'uso, individuate negli elaborati grafici del piano medesimo, e più precisamente:

1) aree destinate a servizi generali;

2) fascia dedicata alle attrezzature di spiaggia (bagni e bar – ristoranti);

3) fascia della spiaggia destinata all'ombreggiamento con ombrelloni ed eventualmente tende o piccoli gazebo;

4) percorsi longitudinali e trasversali fondamentali;
5) fascia della battigia;
6) spiagge libere.

All'interno della fascia destinata alle attrezzature di spiaggia, poi, si individuano tre distinte aree:

a) area dedicata alle strutture funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino costituite da cabine, spogliatoi, depositi, ricoveri attrezzi, docce, box del gestore, servizi igienici, ecc.;

b) area destinata allo svago e/o alla cura della persona nei limiti delle attività ammesse;

c) area destinata a bar – ristoranti e relative pertinenze.

concordati con gli uffici competenti.

Art. 11-Unità d'intervento

Rappresentano l'entità immobiliare – funzionale minima che può essere sottoposta ad una singola concessione edilizia ed è costituita:

a) da ciascun bagno con le proprie strutture di servizio, di ospitalità o di servizio alla nautica, e relative pertinenze;

b) da ciascun bar – ristorante con le proprie strutture di servizio, di ospitalità e relative pertinenze;

c) altri tipi di attività già in corso di CDM.

Art. 12 - Suddivisione dell'Arenile per Attività Funzionali

Fermo restando che l'attività prevalente che deve caratterizzare l'arenile è quella dell'ombreggiamento e di servizio alla balneazione, la Variante al il piano particolareggiato prevede la suddivisione dell'arenile in sei zone fondamentali, con relative destinazioni d'uso, individuate negli elaborati grafici del piano medesimo, e più precisamente:

1) aree destinate a servizi generali;

2) fascia dedicata alle attrezzature di spiaggia (bagni e bar – ristoranti);
3) fascia della spiaggia destinata all'ombreggiamento con ombrelloni ed eventualmente tende o piccoli gazebo;

4) percorsi longitudinali e trasversali fondamentali;

5) fascia della battigia;

6) spiagge libere.

All'interno della fascia destinata alle attrezzature di spiaggia, poi, si individuano tre distinte aree:

a) area dedicata alle strutture funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino costituite da cabine, spogliatoi, depositi, ricoveri attrezzi, o ricoveri per la nautica docce, box del gestore, servizi igienici, ecc.;

b) area destinata allo svago e/o alla cura della persona nei limiti delle attività ammesse o area destinata alle operazioni e alle manovre per le

Art. 12.1 - Aree destinate a Servizi Generali

Le aree destinate a servizi generali corrispondono alle aree che si trovano a monte della fascia dedicata alle attrezzature di spiaggia, tra il lungomare e la parte posteriore delle attuali cabine, come previsto negli elaborati di Piano.

Sono prevalentemente destinate a piccole aree di parcheggio per i cicli ai quali, nelle zone ove esiste la passeggiata, deve essere garantito l'accesso fino all'ingresso dei bagni ove debbono essere parcheggiati in apposite aree adibite allo scopo ed individuate graficamente dal piano.

E', per contro, vietato l'accesso all'arenile a tutti i ciclomotori, motocicli e veicoli a motore, salvo quelli autorizzati; essi debbono essere parcheggiati nei viali di accesso alle passeggiate, utilizzando gli appositi spazi previsti nel sottoambito delle aree gravitanti.

Art. 12.2 - Area destinata alle strutture ed ai servizi funzionali all'esercizio dell'attività' di bagnino o ai bar – ristorante

In quest'area, situata tra la passeggiata longitudinale antistante i chioschi dei bagnini a mare ed il lungomare a monte, sono collocati tutti quei manufatti destinati a servizi funzionali all'attività di bagnino quali spogliatoi, cabine, chiosco del bagnino, docce, servizi igienici, fontanelle, ecc., ovvero funzionali all'attività di ristorazione secondo le previsioni di piano, variabili in dipendenza del comparto di appartenenza quanto ad ubicazione, dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive, distribuzione,

attività legate alla nautica e agli sport acquatici;

c)area destinata a bar – ristoranti e relative pertinenze.

Su tutto l'arenile è possibile durante la stagione estiva e/o invernale insediare attività temporanee legate a manifestazioni promosse da Enti pubblici, Associazioni e privati.

Art. 12.1 - Aree destinate a Servizi Generali

Le aree destinate a servizi generali corrispondono alle aree che si trovano a monte della fascia dedicata alle attrezzature di spiaggia, tra il lungomare e la parte posteriore delle attuali cabine, come previsto negli elaborati n° 11, 12, 13°A,13°B, 14°A,14°B,15° del Piano.

Sono prevalentemente destinate a piccole aree di parcheggio per i cicli ai quali, Ai cicli, nelle zone ove esiste la passeggiata, deve essere garantito l'accesso fino all'ingresso dei bagni ove debbono essere parcheggiati in apposite aree adibite allo scopo ed individuate graficamente dal nel piano.

E', per contro, vietato l'accesso all'arenile a tutti i ciclomotori, motocicli e veicoli a motore, salvo quelli autorizzati; essi debbono essere parcheggiati nei viali di accesso alle passeggiate o ai lungomare, utilizzando gli appositi spazi previsti nel sottoambito delle aree gravitanti o comunque a monte dell'arenile.

Le aree destinate a servizi generali potranno subire modifiche d'uso nel periodo invernale conseguenti all'emissione di apposita ordinanza del Sindaco per attrezzare le stesse al servizio del cosìddetto "Parco del Mare".

Art. 12.2 - Area destinata alle strutture ed ai servizi funzionali all'esercizio dell'attività' di bagnino, della nautica o ai bar – ristorante

Le suddette aree sono rappresentate nell'elaborato n° 11, 12, 13°A,13°B, 14°A,14°B,15° del Piano.

In quest'area, situata tra la passeggiata longitudinale antistante i chioschi dei bagnini a mare ed il lungomare a monte, sono collocati tutti quei manufatti destinati ai servizi funzionali all'attività di bagnino quali spogliatoi, cabine, chiosco del bagnino, docce, servizi igienici, fontanelle, ecc.; oppure quelli destinati alle attività legate alla nautica e agli sport acquatici quali depositi, ricoveri,

numero e quant'altro.

Tutti i percorsi pedonali, ad eccezione di quelli espressamente previsti in massetti autobloccanti di calcestruzzo (betonella), le pedane e le coperture delle terrazze dovranno essere realizzate prioritariamente in legno (bankirai) o similare al fine di garantirne l'uniformità.

Ferme restando eventuali altre prescrizioni contenute nella disciplina specifica dei singoli comparti e sottoambiti, i manufatti realizzabili in tale area dell'arenile devono rispettare le seguenti altezze:

a) quanto a cabine, spogliatoi, servizi igienici ed altre strutture similari l'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non deve essere superiore a 2,50 ml rispetto alla quota 0,00 m della spiaggia. L'altezza max. (al colmo) è fissata in m. 3.00;

b) quanto al capanno del bagnino, di dimensione max. pari a mq. 30, è consentita un'altezza calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura di 3,10 m. e, comunque, un'altezza massima di colmo non superiore a m. 4,60;

c) quanto ai corpi di fabbrica adibiti a bar – ristorante l'altezza massima realizzabile, solo in struttura leggera, non può essere superiore a 6,90 m rispetto alla quota 0,00 dell'arenile. Può essere previsto il posizionamento di una veletta, h. max. m. 1.00 a contenimento di eventuali impianti posti in copertura.

Le cabine degli stabilimenti balneari possono essere adibite a spogliatoio, a docce chiuse, a servizi igienici.

E' possibile che il chiosco del bagnino venga destinato ad altri usi compatibili con le scelte progettuali, e in particolare in ragione delle aree tematiche scelte, di adeguamento al Piano, previo accordo con i competenti uffici. In questo caso si possono destinare a reception alcune cabine o depositi.

Le cabine potranno anche essere di supporto per lo stoccaggio e deposito delle attrezzature utilizzate nelle aree tematiche di cui all'art. 12.3 mediante la l'eliminazione delle paratie divisorie interne purché siano garantiti i requisiti sismici di tali manufatti.

Il capanno del bagnino può, a discrezione del titolare della concessione demaniale, essere dotato, sul fronte lato monte, di tende retrattili in materiale rastrelliere, docce, servizi igienici, fontanelle, ecc,; ovvero funzionali all'attività di ristorazione secondo le previsioni di piano, variabili in dipendenza del comparto di appartenenza quanto ad ubicazione, dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive, distribuzione, numero e quant'altro.

Tutti i percorsi pedonali, ad eccezione di quelli espressamente previsti in massetti autobloccanti di calcestruzzo (betonella), le pedane e le coperture delle terrazze dovranno essere realizzate prioritariamente in legno (bankirai) o similare, al fine di garantirne l'uniformità.

Ferme restando eventuali altre prescrizioni contenute nella disciplina specifica dei singoli comparti e sottoambiti, i manufatti realizzabili in tale area dell'arenile devono rispettare le seguenti altezze:

a) quanto a cabine, spogliatoi, servizi igienici ed altre strutture similari l'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non deve essere superiore a 2,50 ml rispetto alla quota 0,00 m della spiaggia. L'altezza max. (al colmo) è fissata in m. 3.00;

b) quanto al capanno del bagnino, di dimensione max. pari a mq. 30, è consentita un'altezza calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura di 3,10 m. e, comunque, un'altezza massima di colmo non superiore a m. 4,60; (vedi art 6 c5)

c) quanto ai corpi di fabbrica adibiti a bar – ristorante l'altezza massima realizzabile, solo in struttura leggera, non può essere superiore a 6,90 m rispetto alla quota 0,00 dell'arenile. Può essere previsto il posizionamento di una veletta, h. max. m.1.00 a contenimento di eventuali impianti posti in copertura; (vedi art 6 c6)

Le cabine degli stabilimenti balneari possono essere adibite a spogliatoio, a docce chiuse, oltre che a servizi igienici.

E' possibile che il chiosco del bagnino venga destinato ad altri usi compatibili con la scelta progettuali, e in particolare in ragione relativa alle delle aree tematiche o alla l'opzione dedicata alla nautica scelte, di adeguamento al Piano, previo accordo con i competenti uffici. In questo caso si possono destinare a reception alcune cabine o depositi.

Le cabine potranno anche essere di supporto per lo stoccaggio e deposito delle attrezzature utilizzate nelle aree tematiche di cui all'art. 12.3 mediante la l'eliminazione delle paratie divisorie interne purché

tessile, senza montanti e con una profondità massima di ml 3,00.

La tipologia consigliata, ma non vincolante, del Piano come elemento architettonico comune per la realizzazione del capanno del bagnino è quella riportata graficamente sull'"elaborato n° 18 – sezioni e profili"; sono tuttavia ammissibili altre tipologie purché nel rispetto delle dimensioni e dei volumi.

Nel box del bagnino sarà possibile installare una tenda retrattile, oltre a quella lato mare, come sopra descritta in opzione al portico, solo su un lato a scelta del concessionario.

I manufatti adibiti a box del bagnino sui lati nord, sud e ovest potranno essere delimitati da un passaggio opportunamente pavimentato con elementi amovibili, largo m 1,20.

Sul lato mare, per contro, l'area pertinenziale al box del bagnino si estende fino alla passeggiata longitudinale e può essere coperta da una tenda amovibile, con estensione max. della tenda lato mare pari a m. 3 .

Tuttavia i bagnini che intendono installare sulla copertura del chiosco impianti fotovoltaici, pannelli solari termici o altri strumenti tecnologici solari analoghi possono sostituire la tenda retrattile a monte del manufatto con un portico capace di accogliere l'impianto tecnologico ad energia solare prescelto, trasferendo la tenda retrattile sopra descritta sul lato a mare del chiosco al fine di ripararne e proteggerne l'ingresso.

Il progetto di adeguamento al P.P. dell'Arenile può anche non prevedere la realizzazione del chiosco del bagnino, qualora per lo svolgimento delle funzioni a cui esso è destinato vengano utilizzati manufatti già esistenti. Se vengono utilizzate tutte quantità previste dal PPA e si voglia realizzare il capanno del bagnino questo potrà avvenire solo in compensazione delle superfici già realizzate.

Il numero di docce e stenditoi pertinenti a ciascun stabilimento balneare è stato indicativamente previsto nella presente variante nella misura massima; è quindi ammissibile realizzarne un numero inferiore a discrezione del singolo operatore di spiaggia purché vengano garantite le quantità minime prescritte dalla legge.

siano garantiti i requisiti antisismici di tali manufatti.

Il capanno del bagnino può, a discrezione del titolare della concessione demaniale, essere dotato sul fronte lato mare,in opzione al portico, di tenda retrattile in materiale tessile, senza montanti e con una profondità massima di ml 3,00.

La tipologia consigliata, ma non vincolante, del Piano come elemento architettonico comune per la realizzazione del capanno del bagnino è quella riportata graficamente sull' "elaborato n° 18 – sezioni e profili"; sono tuttavia ammissibili altre tipologie purché nel rispetto delle dimensioni e dei volumi max. (vedi art 6 c6).

Nel box del bagnino sarà possibile installare una tenda retrattile oltre a quella lato mare, come sopra descritta, in opzione al portico, solo su un lato a scelta del concessionario.(vedi art. 6 c 5)

I manufatti adibiti a box del bagnino sui lati nord, sud e ovest potranno essere delimitati da un passaggio opportunamente pavimentato con elementi amovibili, largo m 1,20.

Sul lato mare, per contro, l'area pertinenziale al box del bagnino si estende fino alla passeggiata longitudinale e può essere coperta dalla una tenda amovibile di cui sopra con estensione max. della tenda lato mare pari a m. 3 .

Tuttavia i bagnini che intendono installare sulla copertura del chiosco impianti fotovoltaici, pannelli solari termici o altri strumenti tecnologici solari analoghi possono sostituire la tenda retrattile a monte del manufatto con un portico capace di accogliere l'impianto tecnologico ad energia solare prescelto, trasferendo la tenda retrattile sopra descritta sul lato a mare del chiosco al fine di ripararne e proteggerne l'ingresso.

Il progetto di adeguamento al P.P. dell'Arenile può anche non prevedere la realizzazione del chiosco del bagnino, qualora per lo svolgimento delle funzioni a cui esso è destinato vengano utilizzati manufatti già esistenti. Se vengono utilizzate tutte quantità previste dal PPA e si voglia realizzare il capanno del bagnino questo potrà avvenire solo in compensazione delle superfici già realizzate.

Il numero di docce e stenditoi pertinenti a ciascun stabilimento balneare è stato indicativamente previsto nella presente variante nella misura massima; è quindi ammissibile realizzarne un

I pannelli frangivento e le siepi previste a delimitazione delle aree adibite a docce e stenditoi e in aree a servizio del bagnino, non possono avere un'altezza massima superiore a 1,60 m rispetto alla quota 0,00 dell'arenile.

Tutte le strutture ed i servizi funzionali all'esercizio dello stabilimento balneare ovvero dei bar – ristorante, comprese le soprastanti terrazze, devono essere rese accessibili ai disabili e realizzate in conformità delle vigenti disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui l'adeguamento di tali aree alle previsioni di piano comporti la necessità di modificare l'ubicazione di alcuni manufatti situati in concessioni adiacenti, il trasferimento degli stessi può avvenire solo previo consenso del titolare della concessione contigua e, comunque, a spese dell'operatore che intenda adeguarsi al piano, previo rilascio di autorizzazione da parte degli organi preposti, concordando l'ubicazione di suddetti manufatti in trasferimento con gli Uffici competenti.

Qualora l'operatore che intenda adeguarsi al Piano sia il titolare di una concessione di bar-ristorante, lo stesso è tenuto a sostenere le spese per il trasferimento dei manufatti in sovrapposizione alla concessione del bagnino confinante unicamente nel caso in cui il titolare del bagno non intenda adeguarsi alle previsioni della presente Variante; in caso contrario, infatti, le spese saranno a carico di quest'ultimo.

Ai fini della destagionalizzazione del turismo, fino al 2015, e nei casi accertati di impossibilità a dare immediata attuazione al PPA, ai titolari dei bar-ristorante con licenza annuale, nel periodo invernale (escluso dal 15-05 al 15-09 di ogni anno, così come meglio definito all'art. 4 dell' Ordinanza Balneare Regionale) e previo accordo col bagnino/i interessato/i, è consentita la posa di una sola veranda in struttura leggera, amovibile di max. mq. 30, con h. max. 3.50 sul lato mare dei bar. Tale veranda dovrà essere posizionata sulla proiezione verticale del solo manufatto in muratura, all'interno dell'area già in CDM al bar e a copertura del camminamento pubblico intercluso. In tali casi e verificate le predette condizioni sarà cura del titolare del Bar posizionare/rimuovere all' inizio/termine stagione balneare, attorno alla veranda una passeggiata ad uso pubblico affinché non venga compromessa la percorribilità della passeggiata longitudinale. Il suddetto provvedimento è soggetto a tutte le autorizzazioni di legge. A garanzia dell'adempimento il concessionario dovrà presentare apposita fidejussione bancaria escutibile a semplice numero inferiore a discrezione del singolo operatore di spiaggia purché vengano garantite le quantità minime prescritte dalla legge.

I pannelli frangivento e le siepi previste a delimitazione delle aree adibite a docce e stenditoi e in aree a servizio del bagnino, non possono avere un'altezza massima superiore a 1,60 m rispetto alla quota 0,00 dell'arenile.

Tutte le strutture ed i servizi funzionali all'esercizio dello stabilimento balneare ovvero dei bar – ristorante, comprese le soprastanti terrazze, devono essere rese accessibili ai disabili e realizzate in conformità delle vigenti disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui l'adeguamento di tali aree alle previsioni di piano comporti la necessità di modificare l'ubicazione di alcuni manufatti situati in concessioni adiacenti, il trasferimento degli stessi può avvenire solo previo consenso del titolare della concessione contigua e, comunque, a spese dell'operatore che intenda adeguarsi al piano, previo rilascio di autorizzazione da parte degli organi preposti, concordando l'ubicazione di suddetti manufatti in trasferimento con gli Uffici competenti.

Qualora l'operatore che intenda adeguarsi al Piano sia il titolare di una concessione di bar-ristorante, lo stesso è tenuto a sostenere le spese per il trasferimento dei manufatti in sovrapposizione alla concessione del bagnino confinante unicamente nel caso in cui il titolare del bagno non intenda adeguarsi alle previsioni della presente Variante; in caso contrario, infatti, le spese saranno a carico di quest'ultimo.

Ai fini della destagionalizzazione del turismo, fino al 2015, e nei casi accertati di impossibilità a dare immediata attuazione al PPA, ai titolari dei bar-ristorante con licenza annuale, nel periodo invernale (escluso dal 15-05 al 15-09 di ogni anno, così come meglio definito all'art. 4 dell' Ordinanza Balneare Regionale) e previo accordo col bagnino/i interessato/i, è consentita la posa di una sola veranda in struttura leggera, amovibile di max. mq. 30, con h. max. 3.50 sul lato mare dei bar. Tale veranda dovrà essere posizionata sulla proiezione verticale del solo manufatto in muratura, all'interno dell'area già in CDM al bar e a copertura del camminamento pubblico intercluso. In tali casi e verificate le predette condizioni sarà cura del titolare del Bar posizionare/rimuovere all' inizio/termine stagione balneare, attorno alla veranda una passeggiata ad uso pubblico affinché non venga compromessa la percorribilità della passeggiata longitudinale. Il suddetto provvedimento è soggetto a tutte le autorizzazioni di legge. A garanzia dell'adempimento il concessionario dovrà

richiesta per un importo non inferire a € 5000.

Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità possibili, sulle proprie aree già in concessione.

E' cioè, possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'Arenile Comunale così individuate:

- dalla zona bagno n°. 52 (Piazz. S. Martino) alla zona bagno n°. 77 (Piazz. Roma);

- dalla zona bagno n°. 91 (subito a nord del Porto-Canale) alla zona bagno n°. 153 (confine con Rimini)

A tal fine si precisa che la modifica dell'assetto e della distribuzione dei predetti servizi e manufatti deve essere eseguito entro i periodi consentiti dalle ordinanze in materia di demanio marittimo, emesse dagli organi preposti dell'anno di esecuzione ovvero dell'anno immediatamente successivo.

I bagnini in adeguamento al Piano hanno la facoltà di posizionare sull'area in concessione vasche idromassaggio, ciascuna di superficie massima non superiore a mq 5,00 (cinque).

Ai fini della presente pianificazione tali vasche sono considerate requisito supplementare di carattere igienico – sanitario e sono ammesse in misura di una ogni m 10,00 (dieci) di fronte mare della concessione di riferimento.

Il loro posizionamento è libero con l'unico limite che le stesse debbono essere collocate a monte della passeggiata longitudinale antistante i chioschi dei bagnini.

Le predette vasche debbono essere amovibili e posizionate prevalentemente nella sabbia, con all'esterno la sola pedana di salvamento (altezza max. 0.40). Nei mesi invernali si procederà così come per le piscine di cui all'Art. 12.3.

presentare apposita fidejussione bancaria escutibile a semplice richiesta per un importo non inferire a € 5.000.

Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità possibili, sulle proprie aree già in concessione.

E' cioè, possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'Arenile Comunale così individuate:

- dalla zona bagno n°. 52 (Piazz. S. Martino) alla zona bagno n°. 77 (Piazz. Roma);

- dalla zona bagno n°. 91 (subito a nord del Porto-Canale) alla zona bagno n°. 153 (confine con Rimini)

A tal fine si precisa che la modifica dell'assetto e della distribuzione dei predetti servizi e manufatti deve essere eseguita entro i periodi consentiti dalle ordinanze in materia di demanio marittimo, emesse dagli organi preposti dell'anno di esecuzione ovvero dell'anno immediatamente successivo.

I bagnini in adeguamento al Piano hanno la facoltà di posizionare sull'area in concessione vasche idromassaggio, ciascuna di superficie massima di specchio acqeueo non superiore a mq 5,00 (cinque).

Ai fini della presente pianificazione tali vasche sono considerate requisito supplementare di carattere igienico – sanitario e sono ammesse in misura di una ogni m 10,00 (dieci) di fronte mare della concessione di riferimento.

Il loro posizionamento è libero con l'unico limite che le stesse debbono essere collocate a monte della passeggiata longitudinale antistante i chioschi dei bagnini.

Le predette vasche debbono essere amovibili e posizionate prevalentemente nella sabbia, con all'esterno la sola pedana di salvamento (altezza max. 0.40). Nei mesi invernali si procederà così come per le piscine di cui all'Art. 12.3.

Gli apprestamenti che attrezzano le aree tematiche possono essere mantenute in sito sia durante la stagione estiva (definita da apposita ordinanza regionale) che durante quella invernale, (definita con apposita ordinanza comunale), per la qualificazione del c.d. "Parco del Mare" di Riccione. Alcuni manufatti potranno pertanto permanere oltre il termine della stagione estiva attingendo

Nel caso in cui l'operatore preveda anche la posa di fontane, a scopo decorativo, queste devono essere considerate nel calcolo complessivo ammissibile.

Quanto ai manufatti adibiti a bar – ristorante, il presente piano prevede che i lati nord, sud e ovest siano delimitati da un passaggio opportunamente pavimentato con elementi amovibili, largo 1,20 ml. per gli interventi in completo adeguamento al presente PPA . Per gli interventi di adeguamento al PPA senza accordo col bagnino per attuare il previsto arretramento, Il Bar sulle aree già in sua CDM dovrà realizzare almeno uno dei camminamenti perpendicolari alla battigia

Sul lato mare, per contro, l'area pertinenziale al bar-ristorante può essere occupata con arredi (tavoli, sedie e ombrelloni) funzionali all'esercizio della ristorazione ad esclusione della passeggiata longitudinale a mare, se interclusa. La passeggiata longitudinale deve in ogni caso risultare sgombra da qualunque tipo di arredo.

A copertura di tale area possono essere posizionati unicamente ombrelloni e tende retrattili, in materiale tessile, senza montanti a terra, con una profondità massima non superiore a ml 3,00. Ogni altra forma di copertura, anche precaria ed amovibile, è vietata; è però consentito delimitare l'area pertinenziale con pannelli frangivento rimovibili in legno o plexiglas ovvero con siepi piantumate in vaso aventi un'altezza massima di 1,60 ml.

Le strutture destinate a bar ristorante in adeguamento al piano, potranno realizzare la tipologia standard di Piano comprensiva di piano interrato di 156 mq., con altezza max 2,40 mt. da adibire a sevizi e depositi; un piano terra di 156 mq. con altezza interna di 3,00 mt. da adibirsi a bar ristorante; un piano primo di 78 mq. (pari al 50% della superficie del solaio di copertura del munufatto) coperto in struttura leggera con pareti perimetrali scorrevoli e apribili, con altezza max interna di 3,00 mt. Tale volume dovrà essere posizionato in maniera eventualmente al plafond di cui all'elaborato 16 in caso di strutture coperte. Data l'esiguità dei mq. disponibili a plafond, tali ultime strutture dovranno caratterizzarsi per l'elevata qualità architettonica e tali da costituire una attrattività turistica-ricreativa per la destagionalizzare del turismo balneare. Al termine del periodo autorizzato dovranno essere completamente rimosse ed eseguito regolare verbale di avvenuta demolizione pena l'impossibilità dell'accesso al calendario dell'anno successivo e fermo restando alle sanzioni previste dalla legge in materia di violazioni edilizie. La permanenza dei manufatti sia per la stagione balneare estiva che per quella invernale dovrà prevedere la variazione, qualora gli stessi ricadano su tale area. dell'area polifunzionale indicata in CDM.

Nel caso in cui l'operatore preveda anche la posa di fontane, a scopo decorativo, queste devono essere considerate nel calcolo complessivo ammissibile delle predette vasche.

Quanto ai manufatti adibiti a bar – ristorante, il presente piano prevede che i lati nord, sud e ovest siano delimitati da un passaggio opportunamente pavimentato con elementi amovibili, largo 1,20 ml. per gli interventi in completo adeguamento al presente PPA . Per gli interventi di adeguamento al PPA senza accordo col bagnino per attuare il previsto arretramento, Il Bar sulle aree già in sua CDM dovrà realizzare almeno uno dei camminamenti perpendicolari alla battigia.

Sul lato mare, per contro, l'area pertinenziale al bar-ristorante può essere occupata con arredi (tavoli, sedie e ombrelloni) funzionali all'esercizio della ristorazione ad esclusione della passeggiata longitudinale a mare, se interclusa. La passeggiata longitudinale deve in ogni caso risultare sgombra da qualunque tipo di arredo.

A copertura di tale area possono essere posizionati unicamente ombrelloni e tende retrattili, in materiale tessile, senza montanti a terra, con una profondità massima non superiore a ml 3,00. Ogni altra forma di copertura, anche precaria ed amovibile, è vietata; è però consentito delimitare l'area pertinenziale con pannelli frangivento rimovibili in legno o plexiglas ovvero con siepi piantumate in vaso aventi un'altezza massima di 1,60 ml da rimuoversi a fine stagione balneare.

Le strutture destinate a bar ristorante in adeguamento al piano, potranno realizzare la tipologia standard di Piano comprensiva di piano interrato di 156 mq., con altezza max 2,40 mt. da adibire a sevizi e depositi; un piano terra di 156 mq. con altezza interna di 3,00 mt. da adibirsi a bar ristorante; un piano primo di 78 mq. (pari al 50%

da limitare il più possibile la proiezione dell'ombra sull'arenile. Nelle aree scoperte del piano primo dal 50% al 75% della loro superficie potranno eventualmente realizzarsi semplici tendaggi o pergolati. L'altezza massima complessiva del manufatto fuori terra fino all'estradosso di gronda avrà un'altezza di 6,60 mt. e un'altezza totale comprensiva di copertura di mt. 6,90 dal piano dell'arenile esistente tenendo però conto dell'innalzamento di quest'ultimo di m. 0.30 al fine di diminuire la vulnerabilità delle strutture nel tempo all'ingressione marina.

Tale nuova quota innalzata si andrà a raccordare dolcemente con il resto dell'arenile circostante.

Può essere previsto il posizionamento di una veletta, h. max. m. 1.00 a contenimento di eventuali impianti posti in copertura.

Tutti i manufatti adibiti a bar – ristorante, anche se non in adeguamento al piano, possono realizzare un accesso alle soprastanti terrazze con corpo scala interno od esterno al fabbricato purché compreso nell'area già in concessione del medesimo, tuttavia le terrazze non possono essere dotate di alcuna forma di copertura, anche precaria ed amovibile, ad eccezione degli ombrelloni con sottostanti tavolini e sedie e, comunque, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di zona.

La facoltà di realizzare coperture leggere alle terrazze esistenti, soprastanti il fabbricato esistente è, altresì, ammessa a favore dei bar – ristoranti già ubicati in P.le Roma, P.le Azzarita e P.le San Martino e P.le Allende; tali coperture leggere, tuttavia, potranno avere un'estensione non superiore al *50%* della superficie del solaio di copertura dei manufatti esistenti e qualora vengano realizzate, in alternativa, a terra, non potranno superare la superficie complessiva di mq. 35 e comunque nell'ambito dell'area in concessione.

I bar in adeguamento al Piano avranno quindi una dimensione in pianta pari a circa 156 mq, potranno realizzare un piano interrato della stessa superficie.

Sono presenti a tutt'oggi sull'arenile di Riccione 52 (cinquantadue) strutture destinate a bar – ristorante che, a seguito dell'approvazione del presente Piano, potranno essere ristrutturate in misura massima del 75% del loro numero, vale a dire che su 52 (cinquantadue) strutture, 39 (trentanove) potranno completamente adeguarsi al piano, in ordine cronologico di richiesta, affiancando a pieno titolo l'attività di ristorazione a quella di bar

della superficie del solaio di copertura del munufatto) coperto in struttura leggera con pareti perimetrali scorrevoli e apribili, con altezza max interna di 3,00 mt. Tale volume dovrà essere posizionato in maniera da limitare il più possibile la proiezione dell'ombra sull'arenile. Nelle aree scoperte del piano primo dal 50% al 75% della loro superficie potranno eventualmente realizzarsi semplici tendaggi o pergolati. L'altezza massima complessiva del manufatto fuori terra fino all'estradosso di gronda avrà un'altezza di 6,60 mt. e un'altezza totale comprensiva di copertura di mt. 6,90 dal piano dell'arenile esistente tenendo però conto dell'innalzamento di quest'ultimo di m. 0.30 al fine di diminuire la vulnerabilità delle strutture nel tempo all'ingressione marina.

Tale nuova quota innalzata si andrà a raccordare dolcemente con il resto dell'arenile circostante.

Può essere previsto il posizionamento di una veletta, h. max. m. 1.00 a contenimento di eventuali impianti posti in copertura.

Tutti i manufatti adibiti a bar – ristorante, anche se non in adeguamento al piano, possono realizzare un accesso alle soprastanti terrazze con corpo scala interno od esterno al fabbricato purché compreso nell'area già in concessione del medesimo, tuttavia le terrazze non possono essere dotate di alcuna forma di copertura, anche precaria ed amovibile, ad eccezione degli ombrelloni con sottostanti tavolini e sedie e, comunque, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di zona.(spostato nell'allegato "D")

La facoltà di realizzare coperture leggere alle terrazze esistenti, soprastanti il fabbricato esistente è, altresì, ammessa a favore dei bar – ristoranti già ubicati in P.le Roma, P.le Azzarita e P.le San Martino e P.le Allende; tali coperture leggere, tuttavia, potranno avere un'estensione non superiore al *50%* della superficie del solaio di copertura dei manufatti esistenti e qualora vengano realizzate, in alternativa, a terra, non potranno superare la superficie complessiva di mq. 35 e comunque nell'ambito dell'area in concessione.

I bar in adeguamento al Piano avranno quindi una dimensione in pianta pari a circa 156 mq, potranno realizzare un piano interrato della stessa superficie.

Sono presenti a tutt'oggi sull'arenile di Riccione 52 (cinquantadue) strutture destinate a bar – ristorante che, a seguito dell'approvazione del presente Piano, potranno essere ristrutturate in misura massima del 75% del loro numero, vale a dire che su 52 (cinquantadue) strutture, 39 (trentanove)

subordinatamente al possesso della specifica autorizzazione sanitaria, mentre gli altri tredici, se non idonei dal punto di vista dimensionale, conserveranno prevalentemente l'attività di bar.

Resta fermo che i bar – ristoranti che dal punto di vista dimensionale già dispongono degli spazi minimi necessari per l'esercizio dell'attività di ristorazione, possono continuare ad esercitarla anche se non si adeguano al Piano, purché siano in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria.

Art. 12.3 - Area destinata alle attività accessorie alla balneazione (Svago – Cura della persona)

Nel comparto 2 le aree libere a monte della passeggiata longitudinale, comprese tra le cabine, il bar- ristorante, ove presente, e le altre attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino (chiosco, docce, fontanelle e stenditoi) sono riservate, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli organi competenti, alla creazione di aree tematiche funzionali all'esercizio di attività accessorie alla balneazione.

Sempre nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79 E' consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m. 20 fatte sempre salve le distanze dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10.

Nei restanti Comparti e Sottoambiti l'area polifunzionale, entro la quale è possibile collocare tutti i servizi e le strutture previste per le aree tematiche, può essere estesa fino a una profondità di m. 35 a mare dalla passeggiata longitudinale.

Nell'area polifunzionale a mare della passeggiata longitudinale, tuttavia, non è possibile collocare piscine o vasche idromassaggio.
Le aree tematiche, indicativamente, si individuano nei seguenti gruppi di attività:

a) Area con piscina/e e strutture similari, esclusi scivoli ed altri analoghi giochi acquatici, realizzati senza platea in cemento armato ma posati a secco ed amovibili.

Tali piscine, sono ammesse in misura di mq. 2,00 (due) ogni metro lineare di fronte mare della concessione di riferimento se scelte in esclusiva,

potranno completamente adeguarsi al piano, in ordine cronologico di richiesta, affiancando a pieno titolo l'attività di ristorazione a quella di bar subordinatamente al possesso della specifica autorizzazione sanitaria, mentre gli altri tredici, se non idonei dal punto di vista dimensionale, conserveranno prevalentemente l'attività di bar.

Resta fermo che i bar – ristoranti che dal punto di vista dimensionale già dispongono degli spazi minimi necessari per l'esercizio dell'attività di ristorazione, possono continuare ad esercitarla anche se non si adeguano al Piano, purché siano in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria.

Art. 12.3 - Area destinata alle attività accessorie alla balneazione (Svago – Cura della per

Le suddette aree sono rappresentate negli elaborati 11, 12, 13°A,13°B, 14°A,14°B,15° del Piano.

Nel comparto 2 le aree libere a monte della passeggiata longitudinale, comprese tra le cabine, il bar- ristorante, ove presente, e le altre attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino (chiosco, docce, fontanelle e stenditoi) sono riservate, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli organi competenti, alla creazione di aree tematiche funzionali all'esercizio di attività accessorie alla balneazione.

Sempre nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79 E' consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m.20 fatte sempre salve le distanze di 5 metri dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10.

Nei restanti Comparti e Sottoambiti l'area polifunzionale, entro la quale è possibile collocare tutti i servizi e le strutture previste per le aree tematiche, può essere estesa fino a una profondità di m. 35 a mare dalla passeggiata longitudinale, fatta salva la distanza di 5 metri dai confini.

Nell'area polifunzionale a mare della passeggiata longitudinale, tuttavia, non è possibile collocare piscine o vasche idromassaggio.

Le aree tematiche, indicativamente, si individuano nei seguenti gruppi di attività:

a) Area con piscina/e e strutture similari, esclusi scivoli ed altri analoghi giochi acquatici, realizzati senza platea in cemento armato ma posati a secco ed amovibili.

tenendo conto comunque che tale coefficiente è quello max. di specchio acqueo ammissibile per zona ed entro questo coefficiente andranno eventualmente ricavate le quantità per le vasche idromassaggio a scomputo della dimensione della piscina.

Dovranno essere incassate completamente nella sabbia, con il solo scalino della pedana di salvamento sulla sabbia fuori terra e solo la parte dell'impiantistica al di sotto di essa. Le piscine possono avere un'altezza max. pari a m. 1,50. Tali strutture dovranno essere dotate di sistemi – solari e/o fotovoltaici per il risparmio energetico e di dispositivi per il risparmio idrico. Le piscine, in caso di fusione gestionale di più operatori, possono essere realizzate anche a cavallo tra zone confinanti. Le fontane, a scopo decorativo, dovranno rientrare nel calcolo della quantità massima ammissibile per ogni zona che sceglie l'area tematica della piscina.

Durante i mesi invernali per non modificare il paesaggio consueto della spiaggia, anche le piscine potranno essere mantenute in sito sull'arenile purchè coperte da una pedana in legno, capace di sopportare anche carichi impropri, eventualmente ricoperte con uno strato di sabbia e comunque opportunamente segnalate.

Gli stabilimenti che si sono adeguati al Piano dell'Arenile in conformità alle precedenti

disposizioni normative sono

tenuti a uniformarsi alle predette disposizioni in occasione della prima variante generale al permesso di costr. Rilasciato in conformità alla precedente II Variante al PPA.

b) Campi regolamentari per beach volley o beach basket purché delimitati da reti di protezione e senza sottofondo impermeabilizzato, anche mediante posa di lastricati prefabbricati, posizionati a secco sulla sabbia, con l'obbligo di rimuoverli al termine della stagione balneare;

c) Area fitness senza sottofondo impermeabilizzato, anche mediante posa di lastricati prefabbricati, posizionati a secco sulla sabbia; con l'obbligo di rimuoverli al termine della stagione balneare;

Tali piscine, sono ammesse in misura di mq. 2,00 (due) ogni metro lineare di fronte mare della concessione di riferimento se scelte in esclusiva, tenendo conto comunque che tale coefficiente è quello max. di specchio acqueo ammissibile per zona ed entro questo coefficiente andranno eventualmente ricavate le quantità per le vasche idromassaggio a scomputo della dimensione della piscina.

Dovranno essere incassate completamente nella sabbia, con il solo scalino della pedana di salvamento sulla sabbia fuori terra e solo la parte dell'impiantistica al di sotto di essa. Le piscine possono avere un'altezza max. pari a m. 1,50. Tali strutture dovranno essere dotate di sistemi – solari e/o fotovoltaici per il risparmio energetico e di dispositivi per il risparmio idrico. Le piscine, in caso di fusione gestionale di più operatori, possono essere realizzate anche a cavallo tra zone confinanti. Le fontane, a scopo decorativo, dovranno rientrare nel calcolo della quantità massima ammissibile per ogni zona che sceglie l'area tematica della piscina.

Durante i mesi invernali per non modificare il paesaggio consueto della spiaggia, anche le piscine potranno essere mantenute in sito sull'arenile purchè coperte da una pedana in legno, capace di sopportare anche carichi impropri, eventualmente ricoperte con uno strato di sabbia e comunque opportunamente segnalate.

Gli stabilimenti che si sono adeguati al Piano dell'Arenile in conformità alle precedenti Varianti al PPA disposizioni normative sono equiparati a quelli che si adeguano con le presenti norme; pertanto non è richiesto l'adeguamento dell'altezza di posizionamento fuori terra delle piscine o delle vasche precedentemente autorizzate né la loro rimozione al termine della stagione balneare

.tenuti a uniformarsi alle predette disposizioni in occasione della prima variante generale al permesso di costr. Rilasciato in conformità alla precedente II Variante al PPA.

b) Campi regolamentari per beach volley o beach basket purché delimitati da reti di protezione e senza sottofondo impermeabilizzato, anche mediante posa di lastricati prefabbricati, posizionati a secco sulla sabbia, con l'obbligo di rimuoverli al termine della stagione balneare a meno che non rientrino nel calendario delle manifestazioni invernali;

c) Area fitness senza sottofondo impermeabilizzato, anche mediante posa di

d) Area attrezzata e delimitata con recinzione avente un'altezza massima di m 1,20 rispetto al piano dell'arenile, dedicata ai bambini con servizio baby sitter ed animazione (a condizione che tutti i giochi vengano accorpati in un unico perimetro), giochi gonfiabili e tappeti elastici, anche di diversa dimensione, con l'obbligo di rimuoverli al termine della stagione balneare;

e) Area salute e benessere con percorsi vita, percorsi tattili, ecc. senza sottofondo impermeabilizzato,

f) Area cultura per lettura, ascolto musica, piccole rappresentazioni, piccole conferenze a tema, ecc. senza sottofondo impermeabilizzato. con l'obbligo di rimuoverle al termine della stagione balneare;

g) Area tecnologica (internet, playstation, ecc.) senza sottofondo impermeabilizzato. con l'obbligo di rimuoverla al termine della stagione balneare.

A beneficio delle predette aree è consentita la posa in opera di gazebo (aventi una superficie complessiva non superiore a mq. 50.00 ed un'altezza, misurata dalla quota 0.00 dal piano dell'arenile alla gronda non superiore a m. 2.50 e h. max. al colmo inferiore a m 3.50).

Fatto salvo quanto previsto all'art.15 uno dei gazebo installati su tali aree può essere destinato alla realizzazione di eventuali punti di ristoro a servizio della spiaggia;

In ogni caso gli spazi destinati all'allestimento delle predette aree tematiche debbono mantenere la caratteristica di arenile; è pertanto vietata, salvo le eccezioni previste (aree tematiche b, c, f e g), la

lastricati prefabbricati, posizionati a secco sulla sabbia; con l'obbligo di rimuoverli al termine della stagione balneare a meno che non rientrino nel calendario delle manifestazioni invernali;

d) Area attrezzata e delimitata con recinzione avente un'altezza massima di m 1,20 rispetto al piano dell'arenile, dedicata ai bambini con servizio baby sitter ed animazione (a condizione che tutti i giochi vengano accorpati in un unico perimetro), giochi gonfiabili e tappeti elastici, anche di diversa dimensione, priva di pavimentazione con l'obbligo di rimuoverli al termine della stagione balneare a meno che non rientrino nel calendario delle manifestazioni invernali;

e) Area salute e benessere con percorsi vita, percorsi tattili, ecc. senza sottofondo impermeabilizzato;

f) Area cultura per lettura, ascolto musica, piccole rappresentazioni, piccole conferenze a tema, ecc. anche mediante posa di lastricati prefabbricati, posizionati a secco sulla sabbia senza sottofondo impermeabilizzato, con l'obbligo di rimuoverli al termine della stagione balneare; a meno che non rientrino nel calendario delle manifestazioni invernali

g) Area tecnologica (internet, playstation, ecc.) anche mediante posa di lastricati prefabbricati, posizionati a secco sulla sabbia senza sottofondo impermeabilizzato, con l'obbligo di rimuoverla al termine della stagione balneare a meno che non rientrino nel calendario delle manifestazioni invernali.

A beneficio delle predette aree è consentita la posa in opera di gazebo (aventi una superficie complessiva non superiore a mq. 50.00 ed un'altezza, misurata dalla quota 0.00 dal piano dell'arenile alla gronda non superiore a m. 2.50 e h. max. al colmo inferiore a m 3.50) anch'essi da rimuovere al termine della stagione balneare a meno che non rientrino nel calendario delle manifestazioni invernali.

Questi dovranno essere costituiti da montanti verticali in legno posati a secco e da orizzontamenti lignei con copertura a tenda, in tessuto o materiale similare.

Fatto salvo quanto previsto all'art.15 uno dei gazebo installati su tali aree può essere destinato alla realizzazione di eventuali punti di ristoro a servizio della spiaggia;

collocazione su tali aree di pedane, stuoie o altro tipo di pavimentazione, benché amovibili e provvisorie.

Tali aree tematiche sono riservate ai titolari delle concessioni demaniali e da questi gestite.

Eventuali coperture con tende o similari ed altre strutture precarie aperte (non tamponate), inoltre, debbono avere un'altezza non superiore a quella massima delle cabine o del box dello stabilimento balneare, se più elevato, e possono essere posizionate previa specifica autorizzazione riferita ad eventi determinati da espletare per il periodo massimo previsto dalle ordinanze emesse dagli organi preposti.

Ciascun operatore di spiaggia ha diritto di allestire un'area tematica tra quelle indicativamente elencate dal I comma per ogni 15 (quindici) ml di concessione fronte mare disponibile con un massimo di due aree.

Resta, comunque, ferma la facoltà per ogni stabilimento balneare di dotarsi di un'area mista di base, priva di recinzione, con giochi per bambini (ad esclusione di quelli espressamente previsti dalla lettera d) del comma I del presente articolo), biliardino, ping pong, bocciodromo, beach volley e beach basket non regolamentari, che possono essere posizionati, nel Comparto 2 anche a mare della passeggiata longitudinale fino ad una distanza massima da quest'ultima di ml 10,00, rispettando la distanza di ml 5,00 dai confini di altre concessioni.
Nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79. E'

In ogni caso gli spazi destinati all'allestimento delle predette aree tematiche debbono mantenere la caratteristica di arenile; è pertanto vietata, salvo le eccezioni previste (aree tematiche b, c, f e g,), la collocazione su tali aree di pedane, stuoie o altro tipo di pavimentazione, benché amovibili e provvisorie.
Gli apprestamenti sopra descritti che attrezzano le aree tematiche possono essere mantenuti in sito solo qualora le stesse attrezzature concorrano a definire il programma ricreativo per la qualificazione dell'arenile durante il periodo invernale in base al quale ci saranno attività che potranno permanere per tutta la stagione invernale (attingendo al plafond). Potranno pertanto essere mantenute in sito le aree tematiche a, b,c,d,f,e e g) e le vasche idromassaggio che annualmente rientreranno nel programma di iniziative finalizzate a qualificare il c.d. "Parco del Mare" di Riccione (vedi art. 2, ultimo comma). In ogni caso gli apprestamenti che vengono mantenuti sia per la stagione invernale che per quella estiva dovranno prevedere la variazione dell'area polifunzionale indicata in CDM.

Al rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche tutte le attrezzature ed in particolare i giochi dovranno uniformarsi, sia per materiali che per cromatismi, preferibilmente al legno e a colorazioni tenui e comunque consone al contesto paesaggistico nel quale si inseriscono.(Indicazione richiesta dalla Soprintendenza di Ravenna)

Tali aree tematiche sono riservate ai titolari delle concessioni demaniali e da questi gestite.

Eventuali coperture con tende o similari ed altre strutture precarie aperte (non tamponate), inoltre, debbono avere un'altezza non superiore a quella massima delle cabine o del box dello stabilimento balneare, se più elevato, e possono essere posizionate previa specifica autorizzazione riferita ad eventi determinati da espletare per il periodo massimo previsto dalle ordinanze emesse dagli organi preposti.

Ciascun operatore di spiaggia ha diritto di allestire un'area tematica tra quelle indicativamente elencate dal I comma per ogni 15 (quindici) ml di concessione fronte mare disponibile con un massimo di due aree.

Resta, comunque, ferma la facoltà per ogni stabilimento balneare di dotarsi di un'area mista di base, priva di recinzione, con giochi per bambini (ad esclusione di quelli espressamente previsti dalla lettera d) del comma I del presente articolo), biliardino, ping pong, bocciodromo, beach volley e beach basket non regolamentari, che possono essere posizionati, nel Comparto 2 anche a mare della passeggiata longitudinale fino ad una

consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m. 20 fatte sempre salve le distanze dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10.

Ai concessionari che, non intendendo adeguare le proprie strutture insistenti sulle aree in concessione alle tipologie proposte dal Piano, mantengono in essere unicamente le aree polifunzionali cosiddette di base, è consentito modificare le attrezzature precarie esistenti su tali aree previa mera comunicazione agli Uffici competenti.

In corso di esercizio l'eventuale spostamento all'interno delle aree polifunzionali già autorizzate degli impianti precari (giochi, elementi di arredo, attrezzature sportive) o la loro sostituzione è consentita previa comunicazione da trasmettere al competente Servizio Demanio Marittimo del Comune. Vedi Ordinanza Balneare Regionale 02/2004.

La realizzazione delle aree tematiche polifunzionali diverse dalle aree miste di base di cui al presente articolo, per contro, deve essere autorizzata dagli organi a ciò preposti in applicazione delle prescrizioni della presente Variante.

Stabilimenti balneari tra loro adiacenti non potranno avere aree tematiche similari; nella distribuzione delle aree, pertanto, si applicherà il criterio della prevenzione.
Conseguentemente, il bagnino che per primo si adeguerà alle previsioni del piano dell'arenile avrà diritto di scegliere l'attività tematica accessoria alla balneazione che più gli aggrada con conseguente obbligo per i gestori dei bagni contigui di organizzare aree tematiche differenti da quella o quelle prescelte dal bagnino preveniente.

Le aree tematiche una volta assegnate possono essere modificate solo previa apposita autorizzazione comunale e, comunque, nel rispetto delle aree tematiche prescelte dai titolari delle concessioni contigue.
L'opportunità per i titolari delle concessioni demaniali di organizzare occasionalmente feste, manifestazioni e/o spettacoli di pubblico intrattenimento sarà eventualmente disciplinata dalle apposite Ordinanze emesse dagli organi a ciò preposti cui è demandata ogni valutazione sia relativamente alla loro ammissibilità sia alla loro regolamentazione.

distanza massima da quest'ultima di ml 10,00, rispettando la distanza di ml 5,00 dai confini di altre concessioni.Nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79. E' consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m. 20 fatte sempre salve le distanze dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10.

Anche l'area mista di base può rientrare nel calendario delle iniziative invernali.

Ai concessionari che, non intendendo adeguare le proprie strutture insistenti sulle aree in concessione alle tipologie proposte dal Piano, mantengono in essere unicamente le aree polifunzionali cosiddette di base, è consentito modificare le attrezzature precarie esistenti su tali aree previa mera comunicazione agli Uffici competenti.

In corso di esercizio l'eventuale spostamento all'interno delle aree polifunzionali già autorizzate degli impianti precari (giochi, elementi di arredo, attrezzature sportive) o la loro sostituzione è consentita previa comunicazione da trasmettere al competente Servizio Demanio Marittimo del Comune. Vedi Ordinanza Balneare Regionale

02/2004.

La realizzazione delle aree tematiche polifunzionali diverse dalle aree miste di base di cui al presente articolo, per contro, deve essere autorizzata dagli organi a ciò preposti in applicazione delle prescrizioni della presente Variante.

Stabilimenti balneari tra loro adiacenti non potranno avere aree tematiche similari;nella distribuzione delle aree, pertanto, si applicherà il criterio della prevenzione.
Conseguentemente, il bagnino che per primo si adeguerà alle previsioni del piano dell'arenile avrà diritto di scegliere l'attività tematica accessoria alla balneazione che più gli aggrada con conseguente obbligo per i gestori dei bagni contigui di organizzare aree tematiche differenti da quella o quelle prescelte dal bagnino preveniente.

Le aree tematiche una volta assegnate possono essere modificate solo previa apposita autorizzazione comunale e, comunque, nel rispetto delle aree tematiche prescelte dai titolari delle concessioni contigue.
L'opportunità per i titolari delle concessioni demaniali di organizzare occasionalmente feste, manifestazioni e/o spettacoli di pubblico intrattenimento sarà eventualmente disciplinata dalle apposite Ordinanze emesse dagli organi a ciò

Art. 12.4 - Fascia destinata all'ombreggiamento

Tale fascia, destinata agli ombrelloni, alle tende, ai piccoli gazebo ed ai percorsi di servizio, è collocata immediatamente a mare della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini ed i bar – ristoranti.

L'organizzazione di tale fascia deve avvenire nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni previste in apposita ordinanza balneare emessa dagli organi a ciò preposti.

I gazebo che possono essere installati in sostituzione degli ombrelloni devono avere una superficie inferiore o uguale a mq 16.00 (m 4,00 X 4,00) ed un'altezza massima non superiore a quella delle tende.

In tutti i casi la distanza prescritta va calcolata dalla base dei pali di sostegno delle predette attrezzature per l'ombreggiamento.

La distanza dagli altri confini e dai passaggi pedonali deve essere tale per cui tende e ombrelloni aperti non oltrepassino tali confini.

All'interno della spiaggia attrezzata può essere prevista una zona refrigerium con docce a nebulizzazione la cui ubicazione contenuta negli elaborati grafici di piano è meramente indicativa. In ogni caso deve essere posizionata lungo i percorsi pedonali a mare del box del bagnino e, comunque, entro la metà circa, in senso longitudinale alla costa, dell'area destinata all'ombreggiamento.

Art. 12.5 – Percorsi longitudinali e trasversali fondamentali

I percorsi pedonali che nelle parti a monte della battigia possono essere opportunamente pavimentati con elementi amovibili, salva contraria disposizione delle tavole del presente piano e, comunque, con esclusione di quelli afferenti i comparti 2 e 3, sono ubicati a piacimento dei singoli operatori di spiaggia a condizione che, in ogni caso, venga assicurato il libero accesso all'arenile ed al mare e sia garantita la continuità della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini.

Sui percorsi pedonali è vietata qualunque forma di deposito, anche temporaneo, di oggetti o materiali.

preposti cui è demandata ogni valutazione sia relativamente alla loro ammissibilità sia alla loro regolamentazione.

Art. 12.4 - Fascia destinata all'ombreggiamento

Tale fascia, destinata agli ombrelloni, alle tende, ai piccoli gazebo ed ai percorsi di servizio, è collocata immediatamente a mare della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini ed i bar – ristoranti.

L'organizzazione di tale fascia deve avvenire nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni previste in apposita ordinanza balneare emessa dagli organi a ciò preposti.

I gazebo che possono essere installati in sostituzione degli ombrelloni devono avere una superficie inferiore o uguale a mq 16.00 (m 4,00 X 4,00) ed un'altezza massima non superiore a quella delle tende.

In tutti i casi la distanza prescritta va calcolata dalla base dei pali di sostegno delle predette attrezzature per l'ombreggiamento.

Questi dovranno essere costituiti da montanti verticali in legno infissi a secco nella sabbia e da orizzontamenti lignei, con copertura a tenda in tessuto o materiale similare.

La distanza dagli altri confini e dai passaggi pedonali deve essere tale per cui tende e ombrelloni aperti non oltrepassino tali confini.

All'interno della spiaggia attrezzata può essere prevista una zona refrigerium con docce a nebulizzazione la cui ubicazione contenuta negli elaborati grafici di piano è meramente indicativa. In ogni caso deve essere posizionata lungo i percorsi pedonali a mare del box del bagnino e, comunque, entro la metà circa, in senso longitudinale alla costa, dell'area destinata all'ombreggiamento.

Art. 12.5 – Percorsi longitudinali e trasversali fondamentali

I percorsi pedonali che nelle parti a monte della battigia possono essere opportunamente pavimentati con elementi amovibili, salva contraria disposizione delle tavole del presente piano e, comunque, con esclusione di quelli afferenti i comparti 2 e 3, sono ubicati a piacimento dei singoli operatori di spiaggia a condizione che, in ogni caso, venga assicurato il libero accesso all'arenile ed al mare e sia garantita la continuità della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini.

Di massima, resta fisso ed inalienabile il posizionamento della passeggiata longitudinale. Quest'ultima, può subire lievi modifiche di andamento e disegno, purchè siano salvaguardati gli innesti a confine. Nel tratto compreso tra il porto e il bagno n.82, le due passeggiate longitudinali, sia quella esistente che quella di progetto, devono essere mantenute.

Qualora la scelta del posizionamento dei percorsi pedonali effettuata dall'operatore di spiaggia che intenda adeguarsi al Piano comporti la necessità di modificare l'ubicazione di alcuni manufatti situati in concessioni adiacenti, il trasferimento degli stessi può avvenire solo previo consenso del titolare della concessione contigua e, comunque, a spese dell'operatore che intenda adeguarsi al piano, previo rilascio di autorizzazione da parte degli organi preposti, concordando l'ubicazione di suddetti manufatti in trasferimento con gli Uffici competenti.

Le predette modifiche devono in ogni caso essere eseguite nel rispetto dei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 12.2 delle presenti Norme generali per gli stabilimenti balneari e per i bar – ristorante.

Là dove esistano già autorizzati due ingressi alle CDM all'interno delle stesse alla data di approvazione del P.P. dell'Arenile, questi possono essere mantenuti.

Alla medesima data, non possono essere concessi nuovi ingressi ad eccezione dei casi in cui i suddetti ingressi alle CDM sconfinino nelle altre zone. In quest'ultimo caso il titolare della CDM che sconfina può realizzare gli accessi, nella propria CDM purchè a confine, nel numero massimo di due ingressi.

La larghezza dei percorsi pedonali e delle passerelle deve essere conforme a quella prevista in progetto e comunque, per quanto riguarda la dimensione dei due accessi dei varchi, la loro somma deve essere complessivamente inferiore a m. 3.50;
Per gli stabilimenti balneari che dispongono di un solo accesso, questo dovrà avere una larghezza Max. pari a m.2.50.
Tappeti, stuoie o similari, in quanto elementi di arredo, non vengono considerati ai fini del calcolo delle superfici pavimentate.

Tanto i percorsi pedonali di accesso all'arenile quanto gli altri percorsi pedonali fondamentali debbono essere accessibili ai disabili ed essere realizzati in conformità delle disposizioni normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

I percorsi pedonali di accesso alla battigia possono, all'occorrenza, essere estesi con passerelle

Sui percorsi pedonali è vietata qualunque forma di deposito, anche temporaneo, di oggetti o materiali.

Di massima, resta fisso ed inalienabile il posizionamento della passeggiata longitudinale. Quest'ultima, può subire lievi modifiche di andamento e disegno,purchè siano salvaguardati gli innesti a confine. Nel tratto compreso tra il porto e il bagno n.82, le due passeggiate longitudinali, sia quella esistente che quella di progetto, devono essere mantenute.

Qualora la scelta del posizionamento dei percorsi pedonali effettuata dall'operatore di spiaggia che intenda adeguarsi al Piano comporti la necessità di modificare l'ubicazione di alcuni manufatti situati in concessioni adiacenti, il trasferimento degli stessi può avvenire solo previo consenso del titolare della concessione contigua e, comunque, a spese dell'operatore che intenda adeguarsi al piano, previo rilascio di autorizzazione da parte degli organi preposti, concordando l'ubicazione di suddetti manufatti in trasferimento con gli Uffici competenti.

Le predette modifiche devono in ogni caso essere eseguite nel rispetto dei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 12.2 delle presenti Norme generali per gli stabilimenti balneari e per i bar – ristorante.

Là dove esistano già autorizzati due ingressi alle CDM all'interno delle stesse alla data di approvazione del P.P. dell'Arenile, questi possono essere mantenuti.

Alla medesima data, non possono essere concessi nuovi ingressi ad eccezione dei casi in cui i suddetti ingressi alle CDM sconfinino nelle altre zone. In quest'ultimo caso il titolare della CDM che sconfina può realizzare gli accessi, nella propria CDM purchè a confine, nel numero massimo di due ingressi.

La larghezza dei percorsi pedonali e delle passerelle deve essere conforme a quella prevista in progetto e comunque, per quanto riguarda la dimensione dei due accessi dei varchi, la loro somma deve essere complessivamente inferiore a m.3.50;Per gli stabilimenti balneari che dispongono di un solo accesso, questo dovrà avere una larghezza Max. pari a m.2.50.Tappeti, stuoie o similari, in quanto elementi di arredo, non vengono considerati ai fini del calcolo delle superfici pavimentate.

Tanto i percorsi pedonali di accesso all'arenile quanto gli altri percorsi pedonali fondamentali debbono essere accessibili ai disabili ed essere realizzati in conformità delle disposizioni normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere

temporanee amovibili sì da consentire ai portatori di handicap sia l'accesso al mare sia l'accesso alle tende e/o agli ombrelloni.

Fermo restando che per tutti i luoghi ed i manufatti dell'arenile deve essere garantita la visitabilità ai disabili, l'eventuale previsione di piccole scale contenuta negli elaborati grafici del presente piano deve considerarsi come aggiuntiva ai fondamentali percorsi di accesso e, quindi, la loro realizzazione non soggiace al rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Negli elaborati grafici di Piano sono, altresì, individuati i varchi di accesso all'arenile per i mezzi di soccorso e per il ripascimento che devono essere realizzati con materiale e struttura carrabile ed avere dimensioni idonee al transito di mezzi pesanti; la loro ubicazione, così come prevista, deve ritenersi vincolante.

Negli stabilimenti balneari la quantità di superficie pavimentata di progetto, comprensiva dei manufatti, non potrà superare quella esistente salvo quella determinata dall'introduzione delle aree tematiche.

Art. 12.6 - Fascia della battigia

Tale fascia deve essere lasciata completamente libera; è pertanto esclusa qualsiasi forma di deposito, anche temporaneo, di imbarcazioni, tende, lettini e quant'altro ad eccezione dei natanti di soccorso alla balneazione autorizzati dai competenti Organi del Demanio marittimo e dei mosconi e pedalò adibiti al noleggio che insistono sulle aree oggetto di concessioni demaniali marittime all'uopo rilasciate.

Art. 13 - Spiagge libere

Si tratta di zone dell'arenile non attribuite in concessione.

Sulle esistenti spiagge libere da riconfermare è prevista unicamente la dotazione di servizi igienici e docce aperte a norma della L. n. 13/89 e succ. modifiche, nella misura valutata opportuna in relazione alla potenziale affluenza del pubblico.

Il Comune dovrà inoltre garantire idonei collegamenti pedonali alla battigia prevedendo la dotazione minima di un percorso qualunque sia l'ampiezza della spiaggia libera, il prescritto servizio di salvataggio e la salvaguardia del decoro e della pulizia.

architettoniche.

I percorsi pedonali di accesso alla battigia possono, all'occorrenza, essere estesi con passerelle temporanee amovibili sì da consentire ai portatori di handicap sia l'accesso al mare sia l'accesso alle tende e/o agli ombrelloni.

Fermo restando che per tutti i luoghi ed i manufatti dell'arenile deve essere garantita la visitabilità ai disabili, l'eventuale previsione di piccole scale contenuta negli elaborati grafici del presente piano deve considerarsi come aggiuntiva ai fondamentali percorsi di accesso e, quindi, la loro realizzazione non soggiace al rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Negli elaborati grafici di Piano sono, altresì, individuati i varchi di accesso all'arenile per i mezzi di soccorso e per il ripascimento che devono essere realizzati con materiale e struttura carrabile ed avere dimensioni idonee al transito di mezzi pesanti; la loro ubicazione, così come prevista, deve ritenersi vincolante.

Negli stabilimenti balneari la quantità di superficie pavimentata di progetto, comprensiva dei manufatti, non potrà superare quella esistente prima dell'adeguamento al PPA salvo quella determinata dall'introduzione delle aree tematiche e delle vasche idromassaggio.

Art. 12.6 - Fascia della battigia

Tale fascia deve essere lasciata completamente libera; è pertanto esclusa qualsiasi forma di deposito, anche temporaneo, di imbarcazioni, tende, lettini e quant'altro ad eccezione dei natanti di soccorso alla balneazione autorizzati dai competenti Organi del Demanio marittimo e dei mosconi e pedalò adibiti al noleggio che insistono sulle aree oggetto di concessioni demaniali marittime all'uopo rilasciate.

Art. 13 - Spiagge libere

Si tratta di zone dell'arenile non attribuite in concessione.

Sulle esistenti spiagge libere da riconfermare è prevista unicamente la dotazione di servizi igienici e docce aperte a norma della L. n. 13/89 e succ. modifiche, nella misura valutata opportuna in relazione alla potenziale affluenza del pubblico.

Il Comune dovrà inoltre garantire idonei collegamenti pedonali alla battigia prevedendo la dotazione minima di un percorso qualunque sia l'ampiezza della spiaggia libera, il prescritto

Salvo i casi previsti dall'ordinanza balneare emessa annualmente dalla Regione Emilia Romagna, i concessionari confinanti con le spiagge libere non possono occupare nemmeno in parte le medesime.

Gli interventi da parte dei concessionari confinanti che modificano lo stato dei luoghi, anche di parte, delle spiagge libere comportano la sospensione o revoca delle attività oggetto della concessione e l'obbligo comunque del concessionario di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

L'utilizzo e l'occupazione delle aree demaniali marittime per manifestazioni di carattere temporaneo e di breve durata per periodi fino a trenta giorni, quali feste, spettacoli, manifestazioni sportive o culturali che prevedano l'installazione di impianti facilmente

servizio di salvataggio e la salvaguardia del decoro e della pulizia.

L'A.C. si riserva di destinare ad Associazioni senza scopo di lucro e con fini sportivi la superficie del plafond di cui all'Art 2 per la realizzazione e la manutenzione dei servizi igienici, delle docce, dei percorsi di accesso alla battigia e comunque di tutti gli apprestamenti al servizio delle spiagge libere ivi insistenti in cambio della possibilità di realizzare manufatti da destinare al deposito delle attrezzature delle suddette associazioni. Al fine di coprire complessivamente l'offerta degli sport legati al mare (surf, kite surf, vela, paddling, ecc.) il Comune, mediante gare per l'acquisizione di beni e servizi e previo acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, consentirà la realizzazione dei suddetti manufatti a condizione che gli stessi siano di facile rimozione (secondo la tipologia prevista nel piano) e ad uso esclusivo delle Associazioni; gli stessi verranno intesi come equo ristoro alla fornitura dei manufatti al servizio della spiaggia libera di riferimento (wc uomini, wc donne, wc disabili, docce, passatoie, cestini porta-rifiuti, ecc.), allo loro manutenzione e pulizia e quella relativa a tutta la spiaggia libera nonché del prescritto servizio di salvataggio. Tali strutture dovranno essere posizionate sul lato monte delle spiagge libere, saranno realizzate a cura e spese delle associazioni risultanti assegnatarie. Tutte le autorizzazioni necessarie ad approntare quanto sopra descritto avranno durata predeterminata da apposita convenzione, che verrà stipulata con le associazioni sportive senza scopo di lucro; tale convenzione definirà gli obblighi, le condizioni, le modalità di attuazione, la durata, le garanzie e le modalità di dismissione. Sulle medesime aree non sono ammesse la realizzazione di palloni pressostatici a copertura delle attrezzature sportive se non quelle di carattere temporaneo.

Le gare di cui sopra saranno effettuate mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle prescrizioni contenute nella L.R.n. 11, del 06/07/2007 e, se applicabile, nel D.Lgs. 163/2006.

Tutte le autorizzazioni necessarie ad approntare quanto sopra descritto avranno durata predeterminata da apposita convenzione che verrà stipulata con le Associazioni risultanti assegnatarie, che ne definirà altresì gli obblighi, le condizioni, le modalità di attuazione, la durata, le garanzie e le modalità di dismissione.

Salvo i casi previsti dall'ordinanza balneare emessa annualmente dalla Regione Emilia Romagna, i concessionari confinanti con le spiagge libere non possono occupare nemmeno in parte le medesime.

Gli interventi da parte dei concessionari confinanti che modificano lo stato dei luoghi, anche di parte, delle spiagge libere comportano la sospensione o

amovibili ovvero l'utilizzazione di pertinenze demaniali marittime, possono essere autorizzate con Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 59, comma 1, punto 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, nella quale devono essere espressamente precisati gli obblighi posti a carico del richiedente, la durata dell'autorizzazione, l'individuazione dell'area occupata mediante stralcio cartografico S.I.D. (ovvero mediante planimetria fino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare) e la remissione in pristino dello stato dell'area una volta cessato l'uso.

Le spiagge libere devono essere mantenute come tali e cioè sgombre da attrezzature e/o manufatti.

Le spiagge a monte del confine demaniale marittimo, in corrispondenza alle spiagge libere, di proprietà di Enti diversi possono essere dotate di attrezzature per lo sport o di arredi vari a servizio delle attività collegate qualora l'atto di concessione temporanea di dette aree rilasciato a favore dell'operatore privato contempli i suddetti utilizzi.

Il tratto del torrente Marano ricadente sul territorio comunale di Riccione, sino alla foce, è vincolato a spiaggia libera, su ambo i lati dell'alveo fluviale, per un fronte-mare di 20 metri per lato fino al prospiciente Viale G.D'Annunzio.

Qualora non contrasti con il pubblico interesse e la pubblica fruizione, è consentita la traslazione della concessione**.** Tale traslazione deve avvenire con eguale superficie delle spiagge in questione, finalizzata ad accorpare porzioni di arenile, concesse ai privati e disporre di spiagge libere di maggiore funzionalità. Lo spostamento deve avvenire, di norma, all'interno dello stesso comparto, fatti salvi i diritti delle concessioni confinanti e purchè l'area oggetto di traslazione venga resa a sua volta libera per la pubblica fruizione.

Art. 13 bis - Zone dunose

Nelle zone di arenile nelle quali sono presenti apparati dunosi ovvero che siano caratterizzate da particolari elementi di naturalità non è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nonché il rilascio di concessioni per uso temporaneo e per manifestazioni.

Gli interventi da parte dei concessionari confinanti che modificano lo stato dei luoghi, anche di parte, delle predette zone comportano la decadenza dalla concessione e l'obbligo comunque del revoca delle attività oggetto della concessione e l'obbligo comunque del concessionario di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

L'utilizzo e l'occupazione delle aree demaniali marittime per manifestazioni di carattere temporaneo e di breve durata per periodi fino a trenta giorni, quali feste, spettacoli, manifestazioni sportive o culturali che prevedano l'installazione di impianti facilmente amovibili ovvero l'utilizzazione di pertinenze demaniali marittime, possono essere autorizzate con Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 59, comma 1, punto 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, nella quale devono essere espressamente precisati gli obblighi posti a carico del richiedente, la durata dell'autorizzazione, l'individuazione dell'area occupata mediante stralcio cartografico S.I.D. (ovvero mediante planimetria fino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare) e la remissione in pristino dello stato dell'area una volta cessato l'uso.

Le spiagge libere che non siano espressamente individuate dalla presente Variante per gli scopi di cui sopra devono essere mantenute come tali e cioè sgombre da attrezzature e/o manufatti.

Le spiagge a monte del confine demaniale marittimo, in corrispondenza alle spiagge libere, di proprietà o in Concessione a Enti pubblici diversi o di proprietà privata possono essere dotate di attrezzature per lo sport o di arredi vari a servizio delle attività collegate qualora l'atto di concessione temporanea di dette aree sia rilasciato a favore dell'operatore privato contempli i suddetti utilizzi.

Il tratto del torrente Marano ricadente sul territorio comunale di Riccione, sino alla foce, è vincolato a spiaggia libera, su ambo i lati dell'alveo fluviale, per un fronte- mare di almeno 20 metri per lato fino al prospiciente Viale G.D'Annunzio.

Qualora non contrasti con il pubblico interesse e la pubblica fruizione, è consentita la traslazione della concessione**.** Tale traslazione deve avvenire con eguale superficie delle spiagge in questione, finalizzata ad accorpare porzioni di arenile, concesse ai privati e disporre di spiagge libere di maggiore funzionalità. Lo spostamento deve avvenire, di norma, all'interno dello stesso comparto, fatti salvi i diritti delle concessioni confinanti e purchè l'area oggetto di traslazione venga resa a sua volta libera per la pubblica fruizione.

Art. 13 bis - Zone dunose

Nelle zone di arenile nelle quali sono presenti apparati dunosi ovvero che siano caratterizzate da

concessionario di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 ter – Ripascimenti

Le aree createsi in conseguenza di fenomeni di ripascimento naturale o artificiale verso il mare dell'arenile attribuito in concessione che abbiano acquisito carattere di stabilità, sono concedibili quale ampliamento delle concessioni esistenti ai concessionari interessati che ne facciano domanda in carta da bollo corredata della seguente documentazione:

- copia della concessione in essere o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di concessionario:
  - planimetria generale di progetto contenente:
    - modifiche alle opere esistenti;
    - nuove opere previste;
  - relazione tecnica ed esplicativa, ivi compresa quella per gli impianti, dalla quale possa evincersi se le opere progettate siano amovibili od inamovibili;
  - dichiarazione o certificazione ex legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, ove necessaria.

Il rilascio della concessione in ampliamento di quella esistente è in ogni caso subordinato al rispetto dell'uniformità della fascia ad uso ombreggiamento e della vocazione delle diverse fasce dell'arenile.

Qualora i ripascimenti ricadano in aree SIC o ZPS, gli stessi non possono essere oggetto di rilascio di concessioni in ampliamento ma debbono essere destinate alla conservazione degli habitat e delle specie costiere, in particolare quando siano adiacenti ad aree di elevato valore naturalistico e non siano interessate da concessioni già esistenti al momento del ripascimento.

Art. 14 - Concessioni demaniali

A seguito dell'esatta individuazione contenuta nella presente Variante al Piano particolareggiato dell'arenile delle spiagge libere, è stato verificato che nel territorio del Comune di Riccione non esistono zone di arenile attribuibili in concessione oltre a quelle già concessionate.

Allo stato, quindi, non sono rilasciabili ulteriori nuove concessioni demaniali aventi ad oggetto porzioni di particolari elementi di naturalità non è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nonché il rilascio di concessioni per uso temporaneo e per manifestazioni.

Gli interventi da parte dei concessionari confinanti che modificano lo stato dei luoghi, anche di parte, delle predette zone comportano la decadenza dalla concessione e l'obbligo comunque del concessionario di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 ter – Ripascimenti

Le aree createsi in conseguenza di fenomeni di ripascimento naturale o artificiale verso il mare dell'arenile attribuito in concessione che abbiano acquisito carattere di stabilità, sono concedibili quale ampliamento delle concessioni esistenti ai concessionari interessati che ne facciano domanda in carta da bollo corredata della seguente documentazione:

- copia della concessione in essere o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di concessionario:
  - planimetria generale di progetto contenente:
    - modifiche alle opere esistenti;
    - nuove opere previste;
  - relazione tecnica ed esplicativa, ivi compresa quella per gli impianti, dalla quale possa evincersi se le opere progettate siano amovibili od inamovibili;
  - dichiarazione o certificazione ex legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, ove necessaria.

Il rilascio della concessione in ampliamento di quella esistente è in ogni caso subordinato al rispetto dell'uniformità della fascia ad uso ombreggiamento e della vocazione delle diverse fasce dell'arenile.

Qualora i ripascimenti ricadano in aree SIC o ZPS, gli stessi non possono essere oggetto di rilascio di concessioni in ampliamento ma debbono essere destinate alla conservazione degli habitat e delle specie costiere, in particolare quando siano adiacenti ad aree di elevato valore naturalistico e non siano interessate da concessioni già esistenti al momento del ripascimento.

Art. 14 - Concessioni demaniali

arenile ubicate nel territorio comunale.

Tuttavia, ove si rendessero disponibili nuove concessioni, la domanda di rilascio deve essere presentata, in conformità a quanto previsto dall'art. 8.2.1. delle Direttive regionali di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 3 Giugno 2003, utilizzando il Modello D1 del Sistema informativo Demanio in regola con l'imposta di bollo.

In via transitoria, fino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Corografia generale;

- planimetria dello stato di fatto contenente:

  - i dati catastali;
  - la descrizione toponomastica della zona e della linea di battigia sia catastale sia attuale;
  - la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in concessione;
  - eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;

- planimetria generale di progetto contenente:

  - modifiche alle opere esistenti;
  - nuove opere previste;
  - cambi di destinazione d'uso;
  - individuazione delle aree polifunzionali con espressa indicazione delle diverse tipologie di attività che si intendono esercitare;

- progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni, eventuale documentazione fotografica ed indicazione delle attività da svolgere nelle aree polifunzionali;

- relazione tecnica ed esplicativa, ivi compresa quella per gli impianti, dalla quale possa evincersi se le

A seguito dell'esatta individuazione contenuta nella presente Variante al Piano particolareggiato dell'arenile delle spiagge libere, è stato verificato che nel territorio del Comune di Riccione non esistono zone di arenile attribuibili in concessione oltre a quelle già concessionate.

Allo stato, quindi, non sono rilasciabili ulteriori nuove concessioni demaniali aventi ad oggetto porzioni di arenile ubicate nel territorio comunale.

Tuttavia, ove si rendessero disponibili nuove concessioni, la domanda di rilascio deve essere presentata, in conformità a quanto previsto dall'art. 8.2.1. delle Direttive regionali di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 3 Giugno 2003, utilizzando il Modello D1 del Sistema informativo Demanio in regola con l'imposta di bollo.

In via transitoria, fino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Corografia generale;

- planimetria dello stato di fatto contenente:

  - i dati catastali;
  - la descrizione toponomastica della zona e della linea di battigia sia catastale sia attuale;
  - la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in concessione;
  - eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;

- planimetria generale di progetto contenente:

  - modifiche alle opere esistenti;
  - nuove opere previste;
  - cambi di destinazione d'uso;
  - individuazione delle aree polifunzionali con espressa indicazione delle diverse tipologie di attività che si intendono esercitare;

opere progettate siano amovibili od inamovibili;

- dichiarazione o certificazione ex legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, ove necessaria.

Il computo metrico estimativo ed il piano di ammortamento vanno allegati alla domanda unicamente nei casi in cui il rilascio della concessione debba avvenire per atto formale.

Tutta la documentazione a corredo della domanda deve essere redatta e sottoscritta da professionista abilitato iscritto nel relativo albo professionale.

Il Comune, verificata la completezza della documentazione allegata alla domanda, pubblica, ex art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, l'istanza all'Albo Pretorio del Comune, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni ovvero istanze concorrenti per l'utilizzo della medesima area demaniale, entro il termine indicato nell'avviso.

Decorso il predetto termine, il Comune verifica la compatibilità dell'intervento sotto il profilo urbanistico e sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni nonché secondo quanto previsto dall'art. 12 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione; quindi, chiede all'Agenzia delle Dogane il parere di cui all'art. 14 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione ovvero, ove necessario, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 374/90.

Esaurita l'istruttoria, il Comune valuta se rilasciare la concessione richiesta sulla base dei pareri ottenuti, delle eventuali osservazioni formulate dai controinteressati e dei criteri di cui agli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione ed alle Direttive regionali.

Quindi, in caso di accoglimento, provvede alla stesura dell'atto concessorio ed all'iscrizione nel Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo, previa determinazione del canone e dell'imposta regionale ex L.R. dell'Emilia Romagna n. 1/71 e successive modificazioni, acquisendo le relative ricevute di pagamento.

Il rilascio della concessione è subordinato, inoltre, al deposito da parte del Concessionario a titolo di cauzione di almeno due annualità di canone ed al pagamento dell'imposta di registro.

Il rilascio di concessioni per atto formale è, altresì, subordinato all'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, lettera f), della Legge 14.01.1994 n. 20.

Alla scadenza le concessioni possono essere

- progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni, eventuale documentazione fotografica ed indicazione delle attività da svolgere nelle aree polifunzionali;

- relazione tecnica ed esplicativa, ivi compresa quella per gli impianti, dalla quale possa evincersi se le opere progettate siano amovibili od inamovibili;

- dichiarazione o certificazione ex legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, ove necessaria.

Il computo metrico estimativo ed il piano di ammortamento vanno allegati alla domanda unicamente nei casi in cui il rilascio della concessione debba avvenire per atto formale.

Tutta la documentazione a corredo della domanda deve essere redatta e sottoscritta da professionista abilitato iscritto nel relativo albo professionale.

Il Comune, verificata la completezza della documentazione allegata alla domanda, pubblica, ex art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, l'istanza all'Albo Pretorio del Comune, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni ovvero istanze concorrenti per l'utilizzo della medesima area demaniale, entro il termine indicato nell'avviso.

Decorso il predetto termine, il Comune verifica la compatibilità dell'intervento sotto il profilo urbanistico e sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n.42/2004 e successive modifiche e integrazioni nonché secondo quanto previsto dall'art. 12 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione; quindi, chiede all'Agenzia delle Dogane il parere di cui all'art. 14 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione ovvero, ove necessario, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 374/90.

Esaurita l'istruttoria, il Comune valuta se rilasciare la concessione richiesta sulla base dei pareri ottenuti, delle eventuali osservazioni formulate dai controinteressati e dei criteri di cui agli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione ed alle Direttive regionali.

Quindi, in caso di accoglimento, provvede alla stesura dell'atto concessorio ed all'iscrizione nel Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo, previa determinazione del canone e dell'imposta regionale ex L.R. dell'Emilia Romagna n.1/71 e successive modificazioni, acquisendo le relative ricevute di pagamento.

Il rilascio della concessione è subordinato, inoltre, al

rinnovate purché l'interessato ne faccia domanda almeno 90 giorni prima della scadenza del titolo concessorio utilizzando il modello D2 del Sistema Informativo del Demanio, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo.

In via transitoria, fino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risulti che non sono state apportate modifiche alla concessione in essere;
- dichiarazione o certificazione ex legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, ove necessaria;
- atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni, imposte e conguagli ancora dovuti, anche se derivanti dall'esercizio di concessioni pregresse.

Ricevuta la domanda, il Comune procede alla redazione dell'atto concessorio, acquisendo nel fascicolo la documentazione afferente il titolo da rinnovare, all'iscrizione nel registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo ed alla determinazione del canone e dell'imposta regionale, richiedendo, altresì, la costituzione di idonea cauzione.

Il versamento dell'imposta di registro è a carico del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano si applicano le disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione nonché le Direttive regionali di cui alla delibera C.R. n. 468 del 3 Giugno 2003.

E' in ogni caso vietato, il rinnovo delle Concessioni rilasciate per un periodo superiore a sei anni.

Per le spiagge prospicienti gli edifici originariamente adibiti a colonie marine è espressamente vietato il rilascio di concessioni demaniali che autorizzino l'uso esclusivo dell'arenile a favore dei frequentatori, gestori o proprietari degli edifici medesimi, a qualunque uso adibiti.

Le aree demaniali e non, facenti parte comunque dell'arenile ed in concessione o in affitto agli operatori, dovranno garantire la pubblica fruizione della spiaggia, con divieto assoluto di essere recintate o delimitate con materiali non previsti dalle

deposito da parte del Concessionario a titolo di cauzione di almeno due annualità di canone ed al pagamento dell'imposta di registro.

Il rilascio di concessioni per atto formale è, altresì, subordinato all'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, lettera f), della Legge 14.01.1994 n. 20.

Alla scadenza le concessioni possono essere rinnovate purché l'interessato ne faccia domanda almeno 90 giorni prima della scadenza del titolo concessorio utilizzando il modello D2 del Sistema Informativo del Demanio, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo.

In via transitoria, fino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risulti che non sono state apportate modifiche alla concessione in essere;

- dichiarazione o certificazione ex legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, ove necessaria;

- atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni, imposte e conguagli ancora dovuti, anche se derivanti dall'esercizio di concessioni pregresse.

Ricevuta la domanda, il Comune procede alla redazione dell'atto concessorio, acquisendo nel fascicolo la documentazione afferente il titolo da rinnovare, all'iscrizione nel registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo ed alla determinazione del canone e dell'imposta regionale, richiedendo, altresì, la costituzione di idonea cauzione.

Il versamento dell'imposta di registro è a carico del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano si applicano le disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione nonché le Direttive regionali di cui alla delibera C.R. n. 468 del 3 Giugno 2003.

E' in ogni caso vietato, il rinnovo delle Concessioni rilasciate per un periodo superiore a sei anni.

Per le spiagge prospicienti gli edifici originariamente adibiti a colonie marine è espressamente vietato il rilascio di concessioni demaniali che autorizzino l'uso esclusivo dell'arenile

presenti norme.

Le aree ubicate nei comparti delle passeggiate nord e sud, attribuite in concessione per la realizzazione di manufatti adibiti a bar – ristorante, possono avere, salvo diverse indicazioni cartografiche di piano, la superficie massima di ml 19,20 X 14,40 salvo i bar sui piazzali storici che possono realizzare la copertura del 50% della terrazza calpestabile esistente e qualora vengano realizzate in alternativa a terra non potranno superare la superficie complessiva di mq. 35, comunque nell'ambito dell'area in concessione, senza doversi adeguare alla tipologia di Piano.

Le spiagge collegate ad una colonia possono essere modificate nello scopo ferma restando la modifica della destinazione d'uso della colonia collegata. Ai fini dell'ottenimento di detta modifica il titolare proprietario della colonia dovrà produrre ai competenti uffici comunali la Denuncia di Inizio Attività per il cambio d'uso.

Art. 15 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande

A prescindere dal possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ristorazione, il servizio bar per l'erogazione delle bevande, deve essere garantito agli utenti della spiaggia, da parte di tutti i pubblici esercizi presenti sull'arenile e deve rispettare l'orario di apertura stabilito dal competente organo comunale.

L'attività di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande, in qualunque forma esercitata, anche a mezzo di distributori automatici, è autorizzata tassativamente solo ai titolari ed ai gestori dei bar-ristorante.

Art. 16 - Contrasto con altre norme di piano

In applicazione del principio di specialità, in caso di contrasto tra le presenti norme generali e le norme specifiche dettate per ciascun comparto quest'ultime prevalgono sulle prime salvo diversa espressa disposizione.

TITOLO II

Art. 17 - Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari

Fermo restando che alla fine di ogni stagione balneare tutti i gestori degli stabilimenti hanno l'obbligo di smaltire in discarica i fanghi di deposito delle cisterne di raccolta dell'acqua con le modalità e nelle forme previste dalla vigente disciplina normativa, il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la a favore dei frequentatori, gestori o proprietari degli edifici medesimi, a qualunque uso adibiti.

Le aree demaniali e non, facenti parte comunque dell'arenile ed in concessione o in affitto agli operatori, dovranno garantire la pubblica fruizione della spiaggia, con divieto assoluto di essere recintate o delimitate con materiali non previsti dalle presenti norme.

Le aree ubicate nei comparti delle passeggiate nord e sud, attribuite in concessione per la realizzazione di manufatti adibiti a bar – ristorante, possono avere, salvo diverse indicazioni cartografiche di piano, la superficie massima di ml 19,20 X 14,40 salvo i bar sui piazzali storici che possono realizzare la copertura del 50% della terrazza calpestabile esistente e qualora vengano realizzate in alternativa a terra non potranno superare la superficie complessiva di mq. 35, comunque nell'ambito dell'area in concessione, senza doversi adeguare alla tipologia di Piano.

Le spiagge collegate ad una colonia possono essere modificate nello scopo ferma restando la modifica della destinazione d'uso della colonia collegata. Ai fini dell'ottenimento di detta modifica il titolare proprietario della colonia dovrà produrre ai competenti uffici comunali la Denuncia di Inizio Attività per il cambio d'uso.

Art. 15 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande

A prescindere dal possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ristorazione, il servizio bar per l'erogazione delle bevande, deve essere garantito agli utenti della spiaggia, da parte di tutti i pubblici esercizi presenti sull'arenile e deve rispettare l'orario di apertura stabilito dal competente organo comunale.

L'attività di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande, in qualunque forma esercitata, anche a mezzo di distributori automatici, è autorizzata tassativamente solo ai titolari ed ai gestori dei bar-ristorante.

Art. 16 - Contrasto con altre norme di piano

In applicazione del principio di specialità, in caso di contrasto tra le presenti norme generali e le norme specifiche dettate per ciascun comparto quest'ultime prevalgono sulle prime salvo diversa espressa disposizione.

TITOLO II

Art. 17 - Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari

realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema e dall'altro permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

Verrà data l'opportunità ad almeno una struttura, in adeguamento al PPA, a titolo sperimentale, di realizzare un sistema tecnologico geotermico per lo sfruttamento del calore del sottosuolo per il riscaldamento idrico-sanitario, accessibile mediante bando per poter accedere ad un sostanziale contributo che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:

1) il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;

2) l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inerisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano, quindi, possono aderire al progetto denominato "Il bagnino sostenibile" come elaborato nell'ambito del procedimento Agenda 21 locale promosso dalla Provincia di Rimini modificando gli aspetti strutturali ed organizzativi degli impianti gestiti al fine di porre in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali che si vanno ad elencare in via meramente indicativa, essendo sempre ammissibile la sperimentazione di tecniche e tipologie tecnologiche non previste dal Piano purché finalizzate al raggiungimento dei medesimi scopi.

In caso di adesione al progetto denominato "Il bagnino sostenibile" i concessionari potrannoaccedere alle seguenti agevolazioni:

a) copertura totale degli interessi passivi afferenti agli eventuali mutui accesi per realizzare le opere previste ai punti 1 e 2 del presente art. 17 delle N.T.A.;

b) diritto di "primatur" nella scelta dell'attività accessoria alla balneazione (svago e cura della persona) così come meglio specificato nell'art. 12.3 delle N.T.A.

Fermo restando che alla fine di ogni stagione balneare tutti i gestori degli stabilimenti hanno l'obbligo di smaltire in discarica i fanghi di deposito delle cisterne di raccolta dell'acqua con le modalità e nelle forme previste dalla vigente disciplina normativa, il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema e dall'altro permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

Verrà data l'opportunità ad almeno una struttura, in adeguamento al PPA, a titolo sperimentale, di realizzare un sistema tecnologico geotermico per lo sfruttamento del calore del sottosuolo per il riscaldamento idrico-sanitario, accessibile mediante bando per poter accedere ad un sostanziale contributo che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:

1) il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;

2) l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inerisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano, quindi, possono aderire al progetto denominato "Il bagnino sostenibile" come elaborato nell'ambito del procedimento Agenda 21 locale promosso dalla Provincia di Rimini modificando gli aspetti strutturali ed organizzativi degli impianti gestiti al fine di porre in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali che si vanno ad elencare in via meramente indicativa, essendo sempre ammissibile la sperimentazione di tecniche e tipologie tecnologiche non previste dal Piano purché finalizzate al raggiungimento dei medesimi scopi.

In caso di adesione al progetto denominato "Il bagnino sostenibile" i concessionari potranno accedere alle seguenti agevolazioni:

a) copertura totale degli interessi passivi afferenti agli eventuali mutui accesi per realizzare le opere previste ai punti 1 e 2 del presente art. 17 delle

Art. 17.1 - Risparmio delle risorse idriche

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:

a) attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi dei water-closet e gli impianti di irrigazione;

b) attraverso l'installazioni in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;

c) mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;

d) attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

Art. 17.2 - Risparmio delle risorse energetiche

Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

a) introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;

b) installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;

c) contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, cappotto ventilato esterno per il chiosco del bagnino di spessore 9 cm, ecc.

Quanto previsto dai precedenti punti a), b) e c), può essere applicato anche in caso di non adesione al piano potendo le tecnologie suddette afferire solo ad alcuni dei manufatti dello stabilimento balneare senza necessità di modificarlo interamente.

Art. 17.3 - Aspetti gestionali dello stabilimento balneare eco-compatibile

Parimenti l'ecocompatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo possono essere realizzati ricorrendo a

N.T.A.;

b) diritto di "primatur" nella scelta dell'attività accessoria alla balneazione (svago e cura della persona) così come meglio specificato nell'art. 12.3 delle N.T.A.

Art. 17.1 - Risparmio delle risorse idriche

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:

a) attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi dei water-closet e gli impianti di irrigazione;

b) attraverso l'installazioni in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;

c) mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;

d) attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

Art. 17.2 - Risparmio delle risorse energetiche

Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

a) introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;

b) installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;

c) contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, cappotto ventilato esterno per il chiosco del bagnino di spessore 9 cm, ecc.

Quanto previsto dai precedenti punti a), b) e c), può essere applicato anche in caso di non adesione al piano potendo le tecnologie suddette afferire solo ad alcuni dei manufatti dello stabilimento balneare senza necessità di modificarlo

semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo.

A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;

b) la creazione di info-point ove reperire i dati bisettimanali diffusi dall'ARPA sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole sì da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute;

c) l'educazione ambientale mediante l'introduzione (eventualmente all'interno delle aree tematiche di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 12.3. delle presenti norme) di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza delle risorse naturali.

TITOLO III - NORME DEI COMPARTI O DI ZONA

Art. 18 - Norme transitorie

Le presenti norme si applicano, salva diversa previsione specifica contenuta nella regolamentazione dei singoli comparti, nei seguenti casi:

1) fino all'approvazione del POC per il Sottoambito dell'area Pilota sud;

2) fino all'approvazione del Piano dell'ambito portuale;

3) fino all'adeguamento alle prescrizioni del presente piano da parte dei singoli concessionari.

In tali casi sul patrimonio esistente, salvo diversa espressa previsione ivi contenuta, saranno consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria oppure, ove previsti e dichiaratamente interamente.

Art. 17.3 - Aspetti gestionali dello stabilimento balneare eco-compatibile

Parimenti l'ecocompatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo.

A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;

b) la creazione di info-point ove reperire i dati bisettimanali diffusi dall'ARPA sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole sì da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute;

c) l'educazione ambientale mediante l'introduzione (eventualmente all'interno delle aree tematiche di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 12.3. delle presenti norme) di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza delle risorse naturali.

TITOLO III - NORME DEI COMPARTI O DI ZONA

Art. 18 - Norme transitorie

Le presenti norme si applicano, salva diversa previsione specifica contenuta nella regolamentazione dei singoli comparti, nei seguenti casi:

1) fino all'approvazione del POC tematico della zona turistica per il Sottoambito dell'area Pilota sud;

2) fino all'approvazione del Piano dell'ambito portuale;

3) fino all'adeguamento alle prescrizioni del

ammessi, interventi di ristrutturazione edilizia.

In nessun caso saranno consentite modifiche dell'ubicazione, della tipologia e del numero dei manufatti esistenti nonché aumenti delle superfici utili e dei volumi, ad eccezione dei Permessi Di Costruzione In Deroga approvati dal CC, per eventuali spostamenti di cabine e/o manufatti, in caso di necessità straordinarie dettate da pubblico interesse.

In caso di contrasto, sulle presenti norme transitorie prevalgono eventuali norme speciali contenute nella disciplina dei singoli comparti.

TITOLO IV SOTTOAMBITO DELL'AREA NORD-MARANO

Art. 19 - Area Nord-Marano

Il sottoambito nord-Marano comprende tutti gli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali destinate a bar comprese tra lo stabilimento n° 128 fino al confine con Rimini.

Art. 19.1 – Quantità edificabili e criteri di distribuzione

La quantità complessiva di Su attribuita al comparto Nord - Marano è di *2.766.44* mq. così suddivisi: 1.404,00 mq. per le nuove strutture adibite a bar ristorante e *1.362.44* mq. da attribuirsi agli stabilimenti balneari.

Tali quantità verranno distribuite sul comparto nord Marano tenendo conto che:

a) Le strutture destinate a bar ristorante in adeguamento al piano, potranno realizzare la tipologia standard di Piano comprensiva di piano interrato di 156 mq., con altezza max 2,40 mt. da adibire a sevizi e depositi; un piano terra di 156 mq. con altezza interna di 3,00 mt. da adibirsi a bar ristorante; un piano primo di 78 mq. (pari al 50% della superficie del solaio di copertura del munufatto) coperto in struttura leggera con pareti perimetrali scorrevoli e apribili, con altezza max interna di 3,00 mt.. Tale volume dovrà essere posizionato in maniera da limitare il più possibile la proiezione dell'ombra sull'arenile. Nelle aree scoperte del piano primo dal 50% al 75% della loro superficie potranno eventualmente realizzarsi semplici tendaggi o pergolati. L'altezza massima complessiva del manufatto fuori terra fino all'estradosso di gronda avrà un'altezza di 6,60 mt. e un'altezza totale comprensiva di copertura di mt. 6,90 dal piano dell'arenile esistente.

presente piano da parte dei singoli concessionari.

In tali casi sul patrimonio esistente, salvo diversa espressa previsione ivi contenuta, saranno consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria oppure, ove previsti e dichiaratamente ammessi, interventi di ristrutturazione edilizia.

In nessun caso saranno consentitei modifiche dell'ubicazione, della tipologia e del numero dei manufatti esistenti nonché aumenti delle superfici utili e dei volumi, ad eccezione dei Permessi Di Costruzione In Deroga approvati dal CC, per eventuali spostamenti di cabine e/o manufatti, in caso di necessità straordinarie dettate da pubblico interesse.

In caso di contrasto, sulle presenti norme transitorie prevalgono eventuali norme speciali contenute nella disciplina dei singoli comparti.

TITOLO IV - SOTTOAMBITO DELL'AREA NORD-MARANO

Art. 19 - Area Nord-Marano

Il sottoambito nord-Marano comprende tutti gli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali destinate a bar comprese tra lo stabilimento n° 128 fino al confine con Rimini.

Art. 19.1 – Quantità edificabili e criteri di distribuzione

La quantità complessiva di Su attribuita al comparto Nord - Marano è di *2.632,51* mq. così suddivisi: 1.248,00 mq. per le nuove strutture adibite a bar ristorante e *1.384,51* mq. da attribuirsi agli stabilimenti balneari.

Tali quantità verranno distribuite sul comparto nord Marano tenendo conto che:

a) per le strutture destinate a bar ristorante in adeguamento al piano, si fa riferimento alle norme generali contenute nel "titolo I". potranno realizzare la tipologia standard di Piano comprensiva di piano interrato di 156 mq., con altezza max 2,40 mt. da adibire a sevizi e depositi; un piano terra di 156 mq. con altezza interna di 3,00 mt. da adibirsi a bar ristorante; un piano primo di 78 mq. (pari al 50% della superficie del solaio di copertura del munufatto) coperto in struttura leggera con pareti perimetrali scorrevoli e apribili, con altezza max interna di 3,00 mt.. Tale volume dovrà essere posizionato in maniera da limitare il più possibile la proiezione dell'ombra sull'arenile. Nelle aree scoperte del piano primo dal 50% al 75% della loro superficie potranno eventualmente realizzarsi semplici tendaggi o pergolati. L'altezza massima

Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità possibili, sulle proprie aree già in concessione.

E' cioè, possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'Arenile Comunale così individuate:

- dalla zona bagno n°. 52 (Piazz. S. Martino) alla zona bagno n°. 77 (Piazz. Roma);

- dalla zona bagno n°. 91 (subito a nord del Porto-Canale) alla zona bagno n°. 153 (confine con Rimini).

b) Gli stabilimenti balneari in essere, con superfici edificate superiori a 50 mq. subiranno le percentuali in riduzione previste dal piano, mentre quelli di nuovo impianto potranno realizzare complessivamente una Su di mq. 50,00 ciascuno da adibirsi a capanno del bagnino, cabine spogliatoio, depositi ed eventuali servizi aggiuntivi.

c) ogni stabilimento balneare che si adeguerà al piano potrà realizzare il capanno tipo del bagnino previsto dal Piano.

d) Ogni stabilimento balneare che si adeguerà al piano potrà realizzare i servizi igienico sanitari di base extra-dotazionali e non inclusi nel calcolo complessivo della Su, pari alla Su di quattro cabine standard (pari a mq. 11,20) e realizzare i servizi igienici per disabili.

Art. 19.2 – Distribuzione dei percorsi pedonali delle aree funzionali

Si fa riferimento, sia per il posizionamento della passeggiata longitudinale, che degli altri percorsi, che per la distribuzione delle aree funzionali alle norme generali contenute nel "titolo I".

Art. 19.3 – Ombreggiamenti

Si fa riferimento sia per tipologie che per dimensioni alle norme generali di cui ai Titoli I e II.

Art. 19.4 – Vasche Idromassaggio

Sia per il dimensionamento che per il posizionamento delle vasche idromassaggio, al fine di elevare lo standard qualitativo igienico sanitario, si fa riferimento all'art. 12.2 di cui al "titolo I".

Art. 19.5 – Regolamento

Considerate le caratteristiche e la vocazione della

complessiva del manufatto fuori terra fino all'estradosso di gronda avrà un'altezza di 6,60 mt. e un'altezza totale comprensiva di copertura di mt. 6,90 dal piano dell'arenile esistente.

Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità possibili, sulle proprie aree già in concessione.

E' cioè, possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'Arenile Comunale così individuate:

- dalla zona bagno n°. 52 (Piazz. S. Martino) alla zona bagno n°. 77 (Piazz. Roma);

- dalla zona bagno n°. 91 (subito a nord del Porto Canale) alla zona bagno n°.153 (confine con Rimini).

b) Gli stabilimenti balneari in essere, con superfici edificate superiori a 50 mq. subiranno le percentuali in riduzione previste dal piano, mentre quelli di nuovo impianto potranno realizzare complessivamente una Su di mq. 50,00 ciascuno da adibirsi a capanno del bagnino, cabine spogliatoio, depositi ed eventuali servizi aggiuntivi.

c) ogni stabilimento balneare che si adeguerà al piano potrà realizzare il capanno tipo del bagnino previsto dal Piano.

d) Ogni stabilimento balneare che si adeguerà al piano potrà realizzare i servizi igienico sanitari di base extra-dotazionali e non inclusi nel calcolo complessivo della Su, pari alla Su di a quattro cabine standard (pari a di mq. 11,20) e realizzare i servizi igienici per disabili (di mq. 3.24).

Art. 19.2 – Distribuzione dei percorsi pedonali delle aree funzionali

Si fa riferimento, sia per il posizionamento della passeggiata longitudinale, che degli altri percorsi, che per la distribuzione delle aree funzionali alle norme generali contenute nel "titolo I".

Art. 19.3 – Ombreggiamenti

Si fa riferimento sia per tipologie che per dimensioni alle norme generali di cui ai Titoli I e II.

Art. 19.4 – Vasche Idromassaggio

Sia per il dimensionamento che per il posizionamento delle vasche idromassaggio, al fine di elevare lo standard qualitativo igienico sanitario, si

Zona definita Nord Marano, la stessa sarà interessata da apposito regolamento nel quale saranno definite le modalità di svolgimento delle attività d'intrattenimento.

TITOLO V SOTTOAMBITO ZONA PILOTA SUD (DAL CONFINE CON IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO A P.LE KENNEDY)

Art. 20 - Zona pilota-sud

Le previsioni di piano relative a tale sottoambito sono divenute prescrittive con l'approvazione del PSC, che prevede un nuovo assetto della viabilità consistente in linea di massima: nell'arretramento e nella sostituzione del vecchio, e rettilineo, percorso stradale con una strada carrabile a doppio senso di marcia con andamento sinuoso quasi semicircolare; nella costruzione di un percorso intermedio ad uso prevalentemente pedonale e ciclabile, sempre ad andamento sinuoso nonché nella realizzazione di una serie di piccole dune longitudinali, con profondità variabile sì da consentire, di fatto, un arretramento di tutti gli stabilimenti balneari seguendo l'andamento delle dune.

Nel sottoambito Zona Pilota Sud, in attesa dell'acquisizione delle aree da parte del Comune mediante il POC tematico della zona turistica che permetta l'adeguamento al PPA di tutti gli operatori di zona, potranno essere realizzate le seguenti migliorie all'interno dell'area polifunzionale, previo atto unilaterale d'obbligo nel quale gli operatori si impegneranno fin d'ora all'arretramento e al relativo adeguamento al PPA entro 6 mesi dalla disponibilità delle suddette aree, pena la decadenza dell'autorizzazione delle opere concesse e si impegnano altresì a rinunciare a qualsiasi richiesta-danni in caso avversità meteo-marine:

-posa di una vasca idromassaggio per zona, una

fa riferimento all'art. 12.2 di cui al "titolo I".

Art. 19.5 – Regolamento

Considerate le caratteristiche e la vocazione della Zona definita Nord Marano, la stessa sarà interessata da apposito regolamento nel quale saranno definite le modalità di svolgimento delle attività d'intrattenimento.

Art. 19.5 – Tetto del suono

Data la vocazione ormai consolidata all'intrattenimento musicale dei locali sulla spiaggia di questa zona e onde salvaguardare dall'inquinamento acustico l'intorno abitato si dispone l'obbligatorietà di realizzare un tetto del suono con le relative attrezzature tecniche per contenere il rumore sulla pista da ballo. La superficie necessaria allo scopo sarà quella dei gazebo già previsti dal Piano, in questo caso accorpati, per una sup. max. di 50 mq con l'accezione dell'altezza max = m.3.00.

Art. 19.6 - Regolamento

Considerate le caratteristiche e la vocazione della Zona definita Nord Marano, la stessa sarà interessata da apposito regolamento di gestione nel quale saranno definite le modalità di svolgimento delle attività d'intrattenimento.

TITOLO V - SOTTOAMBITO ZONA PILOTA SUD (DAL CONFINE CON IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO A P.LE KENNEDY)

Art. 20 - Zona pilota-sud

Le previsioni di piano relative a tale sottoambito sono divenute prescrittive con l'approvazione del PSC, che prevede un nuovo assetto della viabilità consistente in linea di massima: nell'arretramento e nella sostituzione del vecchio, e rettilineo, percorso stradale con una strada carrabile a doppio senso di marcia con andamento sinuoso quasi semicircolare; nella costruzione di un percorso intermedio ad uso prevalentemente pedonale e ciclabile, sempre ad andamento sinuoso nonché nella realizzazione di una serie di piccole dune longitudinali, con profondità variabile sì da consentire, di fatto, un arretramento di tutti gli stabilimenti balneari seguendo l'andamento delle dune.

Nel sottoambito Zona Pilota Sud, in attesa dell'acquisizione delle aree da parte del Comune mediante il POC tematico della zona turistica che permetta l'adeguamento al PPA di tutti gli operatori di zona, potranno essere realizzate le seguenti migliorie all'interno dell'area polifunzionale, previo atto unilaterale d'obbligo nel quale gli operatori si impegneranno fin d'ora all'arretramento e al

tantum;

-posa di una piscina con indice pari alla metà di quello previsto in caso di adeguamento al PPA, intendendo che nel suddetto indice max. pari a 1 mq. su 1 m. lineare di fronte mare della CDM, devono rientrare tutti gli specchi acquei.

Una volta approvat*o* il POC tematico della zona turistica e realizzato il nuovo assetto della viabilità, per tale sottoambito sarà previsto quanto segue:

1) la totale riorganizzazione delle esistenti concessioni in funzione della modifica dell'attuale assetto territoriale che conseguirà alla realizzazione delle dune;

2) l'individuazione specifica e puntuale della ubicazione tanto dei manufatti adibiti a bar – ristorante – che saranno collocati sul lato a monte delle dune – quanto dei servizi di spiaggia funzionali all'attività di bagnino, per i quali, per contro, sarà prevista la collocazione a ridosso della quinta dunosa, lato mare;i servizi di spiaggia dovranno essere realizzati fuori terra e preferibilmente in legno o in materiali provenienti dai processi di riciclaggio. A questo fine l'Amministrazione Comunale si riserva la predisposizione entro breve tempo di appositi strumenti di incentivazione. E', tuttavia, consentito anche l'utilizzo di cabine in cemento armato prefabbricato;

3) le prescrizioni di piano saranno inderogabili e vincolanti;

4) la fascia di spiaggia destinata all'ombreggiamento potrà essere attrezzata anche con tende, ombrelloni o piccoli gazebo di tipologia e caratteristiche diverse da quelle tradizionali;

5) L' area polifunzionale, entro la quale è possibile collocare tutti i servizi e le strutture previste per le aree tematiche, può essere estesa fino a una profondità di m. 35 a mare dalla passeggiata longitudinale.
Nell'area polifunzionale a mare della passeggiata longitudinale, tuttavia, non è possibile collocare piscine o vasche idromassaggio.

In particolare è previsto:

Art. 20.1 - Servizi di spiaggia

L'ubicazione ed il numero dei servizi di spiaggia previsti dal piano è vincolante; sono tuttavia possibili posizionamenti diversi dei manufatti purché ricompresi all'interno della medesima area destinata

relativo adeguamento al PPA entro 6 mesi dalla disponibilità delle suddette aree, pena la decadenza dell'autorizzazione delle opere concesse e si impegnano altresì a rinunciare a qualsiasi richiesta-danni in caso avversità meteo-marine:

-posa di una vasca idromassaggio per zona, dimensione max 5 mq di specchio acqueo una tantum;

-posa di una piscina, sempre in modo alternato tra gli stabilimenti balneari, con indice pari alla metà di quello previsto in caso di adeguamento al PPA, intendendo che nel suddetto indice max. pari a 1 mq. su 1 m. lineare di fronte mare della CDM, eventuali fontane e vasche idromassaggio devono rientrare in tale conteggio. tutti gli specchi acquei.

Una volta approvat*o* il POC tematico della zona turistica e realizzato il nuovo assetto della viabilità, per tale sottoambito sarà previsto quanto segue:

1) la totale riorganizzazione delle esistenti concessioni in funzione della modifica dell'attuale assetto territoriale che conseguirà alla realizzazione delle dune;

2) l'individuazione specifica e puntuale della ubicazione tanto dei manufatti adibiti a bar – ristorante – che saranno collocati sul lato a monte delle dune – quanto dei servizi di spiaggia funzionali all'attività di bagnino, per i quali, per contro, sarà prevista la collocazione a ridosso della quinta dunosa, lato mare;i servizi di spiaggia dovranno essere realizzati fuori terra e preferibilmente in legno o in materiali provenienti dai processi di riciclaggio. A questo fine l'Amministrazione Comunale si riserva la predisposizione entro breve tempo di appositi strumenti di incentivazione. E', tuttavia, consentito anche l'utilizzo di cabine in cemento armato prefabbricato;

3) le prescrizioni di piano saranno inderogabili e vincolanti;

4) la fascia di spiaggia destinata all'ombreggiamento potrà essere attrezzata anche con tende, ombrelloni o piccoli gazebo di tipologia e caratteristiche diverse da quelle tradizionali;

5) L' area polifunzionale,entro la quale è possibile collocare tutti i servizi e le strutture previste per le aree tematiche, può essere estesa fino a una profondità di m. 35 a mare dalla passeggiata longitudinale.

Nell'area polifunzionale a mare della passeggiata longitudinale, tuttavia, non è possibile collocare piscine o vasche idromassaggio.

a servizi.

I manufatti devono essere realizzati fuori terra in legno o in materiali provenienti dai processi di riciclaggio ovvero in cemento armato prefabbricato ed avere un'altezza massima, calcolata alla quota più bassa della copertura, non superiore a 2,50 m L'altezza max. (al colmo) è fissata in m. 3.00.

Art. 20.2 - Bar – ristoranti

La tipologia prevista dal piano non è vincolante; tuttavia al momento dell'adeguamento dovranno essere osservate tali inderogabili condizioni:

1) l'ubicazione e la forma rotondeggiante della costruzione previste dal piano;

2) la superficie massima dell'area coperta non potrà essere superiore a 200,00 mq;

3) eventuali piani interrati, utilizzabili anche quali servizi igienici, dovranno essere realizzati nel rispetto dell'area di sedime del fabbricato soprastante e non potranno avere un'altezza superiore a 2,40 ml;

4) eventuali terrazze soprastanti il manufatto dovranno essere accessibili ai portatori di handicap e potranno essere rifinite con chiusure laterali e copertura necessariamente amovibili in struttura leggera pari al 50% della superficie del solaio di copertura del manufatto. Nelle aree scoperte del piano primo dal 50% al 75% della loro superficie potranno eventualmente realizzarsi semplici tendaggi o pergolati;

5) l'altezza massima dalla quota di spiaggia all'estradosso della terrazza non potrà superare i 3,40 ml;

6) l'altezza massima complessiva consentita dalla quota di spiaggia all'estradosso della copertura leggera di gronda della terrazza dovrà, al massimo, essere pari e non superiore a 6,60 ml.

In ogni caso, fino all'approvazione del POC e allarealizzazione della viabilità, ai concessionari è consentito unicamente realizzare gli interventi di cui alle norme transitorie del presente piano.

In particolare è previsto:

Art. 20.1 - Servizi di spiaggia

L'ubicazione ed il numero dei servizi di spiaggia previsti dal piano è vincolante; sono tuttavia possibili posizionamenti diversi dei manufatti purché ricompresi all'interno della medesima area destinata a servizi.

I manufatti devono essere realizzati fuori terra in legno o in materiali provenienti dai processi di riciclaggio ovvero in cemento armato prefabbricato ed avere un'altezza massima, calcolata alla quota più bassa della copertura, non superiore a 2,50m. L'altezza max. (al colmo) è fissata in m. 3.00.

Art. 20.2 - Bar – ristoranti

La tipologia prevista dal piano non è vincolante; tuttavia al momento dell'adeguamento dovranno essere osservate tali inderogabili condizioni:

1) l'ubicazione e la forma rotondeggiante della costruzione previste dal piano;

2) la superficie massima dell'area coperta non potrà essere superiore a 200,00 mq;

3) eventuali piani interrati, utilizzabili anche quali servizi igienici, dovranno essere realizzati nel rispetto dell'area di sedime del fabbricato soprastante e non potranno avere un'altezza superiore a 2,40 ml;

4) eventuali terrazze soprastanti il manufatto dovranno essere accessibili ai portatori di handicap e potranno essere rifinite con chiusure laterali e copertura necessariamente amovibili in struttura leggera pari al 50% della superficie del solaio di copertura del manufatto. Nelle aree scoperte del piano primo dal 50% al 75% della loro superficie potranno eventualmente realizzarsi semplici tendaggi o pergolati;

5) l'altezza massima dalla quota di spiaggia all'estradosso della terrazza non potrà superare i 3,40 ml;

6) l'altezza massima complessiva consentita dalla quota di spiaggia all'estradosso della copertura leggera di gronda della terrazza dovrà, al massimo, essere pari e non superiore a 6,60 ml. (vedi art.12.2).

In ogni caso, fino all'approvazione del POC ealla realizzazione della viabilità, ai concessionari è consentito unicamente realizzare gli interventi di cui alle norme transitorie del presente piano.

Art. 20.3 – Regolamento

TITOLO VI

COMPARTO 1 – Passeggiata Sud delle Temerici (Da P.le Kennedy a V.le San Martino) COMPARTO 4 - Passeggiata Nord dei Pittòspori (Da P.le Azzarita al Bagno n. 127)

Art. 21 - Passeggiata sud e passeggiata nord

Per tali comparti il Piano non prevede particolari modifiche del preesistente assetto; le concessioni demaniali rimangono di fatto invariate ad eccezione dei piccoli aggiustamenti che si renderanno necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal piano e per l'arretramento dei manufatti destinati a bar – ristorante.

I concessionari possono intervenire singolarmente sia attuando le previsioni del piano sia attuando le soluzioni alternative ed hanno l'obbligo di realizzare eventuali nuovi manufatti prioritariamente in legno.

Il numero di passaggi pedonali di accesso all'arenile ed alla battigia individuati dal piano è meramente indicativo e non vincolante; ciascun concessionario ha però l'obbligo di realizzare almeno uno dei percorsi pedonali indicati dal piano.

Nel Comparto Passeggiata Sud delle Tamerici, per gli stabilimenti non interamente compresi entro il confine demaniale, in attesa dell'acquisizione delle aree da parte del Comune (transazione Ceschina) che permetta l'adeguamento al PPA di tutti gli operatori di zona, potranno essere realizzate, all'interno dell'area polifunzionale e previo atto unilaterale d'obbligo nel quale gli operatori si impegnano fin d'ora all'arretramento e al relativo adeguamento al PPA entro 6 mesi dalla disponibilità delle suddette aree, pena la decadenza dell'autorizzazione delle opere concesse, e si impegnano altresì a rinunciare a qualsiasi richiesta-danni in caso avversità meteo-marine, le seguenti migliorie:

-posa di una vasca idromassaggio per zona una tantum;

-posa di una piscina con indice pari alla metà di quello previsto in caso di adeguamento al PPA, intendendo che nel suddetto indice max. pari a 1 mq. su 1 m. lineare di fronte mare della CDM, devono rientrare tutti gli specchi acquei;

Art. 22 - Fascia destinata alle strutture funzionali agli stabilimenti balneari

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'articolo presente e dai seguenti si applicano ai

Considerate le caratteristiche e la vocazione della Zona pilota Sud e della Passeggiata Sud delle Tamerici le stesse saranno interessate da apposito regolamento di gestione nel quale saranno definite le modalità di svolgimento delle attività d'intrattenimento.

TITOLO VI

COMPARTO 1 – Passeggiata Sud delle Temerici (Da P.le Kennedy a V.le San Martino)

COMPARTO 4 - Passeggiata Nord dei Pittòspori (Da P.le Azzarita al Bagno n. 127)

Art. 21 - Passeggiata sud e passeggiata nord

Per tali comparti il Piano non prevede particolari modifiche del preesistente assetto; le concessioni demaniali rimangono di fatto invariate ad eccezione dei piccoli aggiustamenti che si renderanno necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal piano e per l'arretramento dei manufatti destinati a bar – ristorante.

I concessionari possono intervenire singolarmente sia attuando le previsioni del piano sia attuando le soluzioni alternative ed hanno l'obbligo di realizzare eventuali nuovi manufatti prioritariamente in legno.

Il numero di passaggi pedonali di accesso all'arenile ed alla battigia individuati dal piano è meramente indicativo e non vincolante; ciascun concessionario ha però l'obbligo di realizzare almeno uno dei percorsi pedonali indicati dal piano.

Nel Comparto Passeggiata Sud delle Tamerici, per gli stabilimenti non interamente compresi entro il confine demaniale, in attesa dell'acquisizione delle aree da parte del Comune (transazione Ceschina) che permetta l'adeguamento al PPA di tutti gli operatori di zona, potranno essere realizzate, all'interno dell'area polifunzionale e previo atto unilaterale d'obbligo nel quale gli operatori si impegnano fin d'ora all'arretramento e al relativo adeguamento al PPA entro 6 mesi dalla disponibilità delle suddette aree, pena la decadenza dell'autorizzazione delle opere concesse, e si impegnano altresì a rinunciare a qualsiasi richiesta-danni in caso avversità meteo- marine, le seguenti migliorie:

- posa di una vasca idromassaggio per zona dimensione max 5 mq di specchio acqueo una tantum;

-posa di una piscina, sempre in modo alternato tra gli stabilimenti balneari, con indice pari alla metà di quello previsto in caso di adeguamento al PPA, intendendo che nel suddetto indice max. pari a 1 mq. su 1 m. lineare di fronte mare della CDM,

comparti in oggetto le disposizioni generali.

Le strutture funzionali agli stabilimenti balneari devono essere ubicate nelle aree servizi appositamente individuate negli elaborati grafici di piano. Ai gestori dei bagni è attribuita la facoltà di spostare l'area servizi lungo il fronte della propria concessione così da far ricadere il tracciato del percorso pedonale di accesso al bagno integralmente all'interno dei confini di ogni singola concessione.In questi comparti, tuttavia, dato il posizionamento degli stabilimenti balneari è consentita l'estensione dell'area polifunzionale a mare delle passeggiate longitudinali per un profondità max. di m. 35.

Nell'area polifunzionale a mare della passeggiata longitudinale, tuttavia, non è possibile collocare piscine o vasche idromassaggio.

Art. 22.1 - Cabine – Spogliatoi – Servizi igienici

I gestori dei bagni possono, all'interno dell'area a ciò appositamente delimitata dal piano, posizionare liberamente le strutture destinate a servizi nel rispetto, tuttavia, delle quantità e altezze massime consentite dal piano per ogni singola concessione demaniale nonché delle dotazioni minime prescritte dalla vigente disciplina per i servizi igienico – sanitari.

Fermo restando il rispetto delle superfici massime consentite, la tipologia ed il numero dei servizi di spiaggia ammessi è affidato alla scelta discrezionale dei singoli operatori; eventuali nuovi manufatti, tuttavia, possono essere realizzati e rifiniti in legno, materiale che, preferibilmente, sarebbe opportuno fosse utilizzato, quanto meno a livello di finitura esterna, anche per i manufatti precedentemente adeguati.

E' consentito, purché la richiesta venga formulata dai titolari di almeno due concessioni contigue, la realizzazione di cabine seminterrate con tipologia identica a quella prevista dal presente piano per le cabine delle zone centrali (artt. 24, 24.1. e 24.2).

Art. 22.2 - Box dell'operatore di spiaggia – Docce – Fontanelle – Stenditoi

Il chiosco del bagnino deve attenersi, dal punto di vista quantitativo e dimensionale, alle puntuali indicazioni contenute nel piano che ne individua, altresì, l'ubicazione e la tipologia comune a tutti i comparti.

Le attrezzature ad uso doccia, fontanelle e stenditoi sono state previste in quantità massima, ma possono essere realizzate in numero inferiore ed essere indicativamente ubicate secondo quanto previsto negli elaborati grafici di piano.

eventuali fontane e vasche idromassaggio devono rientrare in tale conteggio. tutti gli specchi acquei

Art. 22 - Fascia destinata alle strutture funzionali agli stabilimenti balneari

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'articolo presente e dai seguenti si applicano ai comparti in oggetto le disposizioni generali.

Le strutture funzionali agli stabilimenti balneari devono essere ubicate nelle aree servizi appositamente individuate negli elaborati grafici di piano. Ai gestori dei bagni è attribuita la facoltà di spostare l'area servizi lungo il fronte della propria concessione così da far ricadere il tracciato del percorso pedonale di accesso al bagno integralmente all'interno dei confini di ogni singola concessione.In questi comparti, tuttavia, dato il posizionamento degli stabilimenti balneari è consentita l'estensione dell'area polifunzionale a mare delle passeggiate longitudinali per un profondità max. di m. 35. (Vedi art. 12.3)

Nell'area polifunzionale a mare della passeggiata longitudinale, tuttavia, non è possibile collocare piscine o vasche idromassaggio.

Art. 22.1 - Cabine – Spogliatoi – Servizi igienici

I gestori dei bagni possono, all'interno dell'area a ciò appositamente delimitata dal piano, posizionare liberamente le strutture destinate a servizi nel rispetto, tuttavia, delle quantità e altezze massime consentite dal piano per ogni singola concessione demaniale nonché delle dotazioni minime prescritte dalla vigente disciplina per i servizi igienico – sanitari.

Fermo restando il rispetto delle superfici massime consentite, la tipologia ed il numero dei servizi di spiaggia ammessi è affidato alla scelta discrezionale dei singoli operatori; eventuali nuovi manufatti, tuttavia, possono essere realizzati e rifiniti in legno, materiale che, preferibilmente, sarebbe opportuno fosse utilizzato, quanto meno a livello di finitura esterna, anche per i manufatti precedentemente adeguati.

E' consentito, purché la richiesta venga formulata dai titolari di almeno due concessioni contigue, la realizzazione di cabine seminterrate con tipologia identica a quella prevista dal presente piano per le cabine delle zone centrali (artt. 24, 24.1. e 24.2).

Art. 22.2 - Box dell'operatore di spiaggia – Docce – Fontanelle – Stenditoi

Il chiosco del bagnino deve attenersi, dal punto di vista quantitativo e dimensionale, alle puntuali indicazioni contenute nel piano che ne individua,

All'interno del perimetro dell'area destinata a servizi del bagnino le relative attrezzature possono essere realizzate sulla base di soluzioni alternative a quelle contenute negli elaborati grafici di piano e possono essere separate dal resto della spiaggia unicamente con pannelli frangivento (in legno, plexiglas e materiali similari), rampicanti o siepi in vaso.

E' altresì consentita l'ubicazione di vasche idromassaggio amovibili e posizionate a secco sulla sabbia fuori terra nel rispetto dei limiti dimensionali e numerici previsti dalle norme generali del presente piano.

Art. 23 - Area destinata alle attività accessorie alla balneazione (svago – cura della persona)

Le aree scoperte all'interno della concessione demaniale posizionate lateralmente alle zone destinate ai servizi funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino sono riservate alla creazione di aree tematiche funzionali all'esercizio delle attività accessorie alla balneazione indicativamente elencate dall'art. 12.3 delle norme generali del presente Piano.

Le aree polifunzionali, in questi comparti, possono essere estese come specificato all'art. 22, 3° comma.

Tutte le strutture necessarie ad allestire le predette aree tematiche devono essere precarie ed amovibili in quanto devono essere rimosse al termine di ciascuna stagione estiva nonché essere realizzate su aree scoperte nella quantità max.di mq. 50.00, con h = 2.50, e h max. di colmo inferiore a m. 3.50, per CDM.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano ai comparti in oggetto le disposizioni generali.

Art. 24 - Fascia destinata all'ombreggiamento

Tale fascia, destinata agli ombrelloni, alle tende ed ai percorsi di servizio, è collocata immediatamente a mare della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini ed i bar – ristoranti.

altresì, l'ubicazione e la tipologia comune a tutti i comparti.

Le attrezzature ad uso doccia, fontanelle e stenditoi sono state previste in quantità massima, ma possono essere realizzate in numero inferiore ed essere indicativamente ubicate secondo quanto previsto negli elaborati grafici di piano; possono essere separate dal resto della spiaggia unicamente con pannelli frangivento (in legno, plexiglas e materiali similari), rampicanti o siepi in vaso, ecc.

All'interno del perimetro dell'area destinata a servizi del bagnino le relative attrezzature possono essere realizzate sulla base di soluzioni alternative a quelle contenute negli elaborati grafici di piano e possono essere separate dal resto della spiaggia unicamente con pannelli frangivento (in legno, plexiglas e materiali similari), rampicanti o siepi in vaso.

E' altresì consentita l'ubicazione di vasche idromassaggio e/o piscine amovibili e posizionate a secco sulla sabbia fuori terra nel rispetto dei limiti dimensionali e numerici previsti dalle norme generali del presente piano.

Art. 23 - Area destinata alle attività accessorie alla balneazione (svago – cura della persona)

Le aree scoperte all'interno della concessione demaniale posizionate lateralmente alle zone destinate ai servizi funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino sono riservate alla creazione di aree tematiche funzionali all'esercizio delle attività accessorie alla balneazione indicativamente elencate dall'art. 12.3 delle norme generali del presente Piano.

Le aree polifunzionali, in questi comparti, possono essere estese come specificato all'art. 22, 3° comma.

Per l'organizzazione delle aree tematiche vedi art. 12.3

Tutte le strutture necessarie ad allestire le predette aree tematiche devono essere precarie ed amovibili in quanto devono essere rimosse al termine di ciascuna stagione estiva nonché essere realizzate su aree scoperte nella quantità max.di mq.50.00, con h = 2.50, e h max. di colmo inferiore a m. 3.50, per CDM. (Vedi art. 12.3)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano ai comparti in oggetto le disposizioni generali.

Art. 24 - Fascia destinata all'ombreggiamento

Tale fascia, destinata agli ombrelloni, alle tende ed ai percorsi di servizio, è collocata

L'organizzazione balneare di tale fascia è libera; preferibilmente, tuttavia, tale zona di arenile deve essere allestita con tende lato monte ed ombrelloni lato mare ovvero solo con ombrelloni e piccoli gazebo.

Anche per tali comparti, all'interno della spiaggia attrezzata può essere prevista una zona refrigerium con docce a nebulizzazione la cui ubicazione contenuta negli elaborati grafici di piano è meramente indicativa. In ogni caso deve essere posizionata lungo i percorsi pedonali a mare del box del bagnino e, comunque, entro la metà circa, in senso longitudinale alla costa, dell'area destinata all'ombreggiamento.

Art. 25 - Percorsi longitudinali e trasversali fondamentali e fascia della battigia

Si applicano le disposizioni generali previste rispettivamente agli artt. 12.5 e 12.6 delle norme generali di piano. Sono fatte salve le disposizioni emanate annualmente con Ordinanza Balneare Regionale.

Art. 26 - Bar – ristoranti

Nell'ipotesi in cui i concessionari di bar - ristorante non si adeguino al presente Piano, i manufatti preesistenti sono suscettibili unicamente di interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' in ogni caso vietato qualunque aumento di superficie utile, modifica dell'area di sedime nonché la realizzazione di piani interrati; è invece consentita l'utilizzazione come terrazze scoperte ed aperte al pubblico dei solai di copertura dei manufatti esistenti, fermo restando il divieto di copertura e tamponatura degli stessi anche con strutture leggere ed amovibili.

In caso di adeguamento al piano sono, per contro, consentiti tutti gli interventi dal medesimo previsti così come disciplinati dall'art. 12.2 delle norme generali.

L'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate alla ristorazione sono stabilite dal piano; conseguentemente, l'adeguamento dei bar – ristoranti alle previsioni del piano che determini modifica e/o traslazione dell'area di sedime degli stessi comporta il necessario aggiustamento delle concessioni rilasciate ai relativi operatori di spiaggia interessati.

immediatamente a mare della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini ed i bar – ristoranti.

L'organizzazione balneare di tale fascia è libera; preferibilmente, tuttavia, tale zona di arenile deve essere allestita con tende lato monte ed ombrelloni lato mare ovvero solo con ombrelloni e piccoli gazebo di dimensione max 4,00 x 4,00.

Anche per tali comparti, all'interno della spiaggia attrezzata può essere prevista una zona refrigerium con docce a nebulizzazione la cui ubicazione contenuta negli elaborati grafici di piano è meramente indicativa. In ogni caso deve essere posizionata lungo i percorsi pedonali a mare del box del bagnino e, comunque, entro la metà circa, in senso longitudinale alla costa, dell'area destinata all'ombreggiamento.

Art. 25 - Percorsi longitudinali e trasversali fondamentali e fascia della battigia

Si applicano le disposizioni generali previste rispettivamente agli artt. 12.5 e 12.6 delle norme generali di piano. Sono fatte salve le disposizioni emanate annualmente con Ordinanza Balneare Regionale.

Art. 26 - Bar – ristoranti

Nell'ipotesi in cui i concessionari di bar - ristorante non si adeguino al presente Piano, i manufatti preesistenti sono suscettibili unicamente di interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E' in ogni caso vietato qualunque aumento di superficie utile, modifica dell'area di sedime nonché la realizzazione di piani interrati; è invece consentita l'utilizzazione come terrazze scoperte ed aperte al pubblico dei solai di copertura dei manufatti esistenti, fermo restando il divieto di copertura e tamponatura degli stessi anche con strutture leggere ed amovibili.(spostato nell'allegato "D")

In caso di adeguamento al piano sono, per contro, consentiti tutti gli interventi dal medesimo previsti così come disciplinati dall'art. 12.2 delle norme generali.

L'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate alla ristorazione sono stabilite dal piano; conseguentemente, l'adeguamento dei bar – ristoranti alle previsioni del piano che determini modifica e/o traslazione dell'area di sedime

La parte edificata chiusa dei manufatti adibiti a bar – ristorante può avere una superficie massima, misurata in pianta, di mq 156,00 (centocinquantasei).

Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità possibili, sulle proprie aree già in concessione.

E' cioè, possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'Arenile Comunale così individuate:

- dalla zona bagno n°. 52 (Piazz. S. Martino) alla zona bagno n°. 77 (Piazz. Roma);

- dalla zona bagno n°. 91 (subito a nord del Porto-Canale) alla zona bagno n°. 153 (confine con Rimini)

Tali manufatti debbono attenersi sommariamente, da un punto di vista tipologico, alle indicazioni contenute nel piano che, come predetto, ne individua altresì l'ubicazione.

TITOLO VII

COMPARTO 2 LUNGOMARE DEI GIARDINI (Da Viale San Martino alla Darsena) COMPARTO 3 LUNGOMARE DELLE ROSE (Dalla Darsena a Piazzale Azzarita)

Art. 27 - Lungomare dei giardini e Lungomare delle rose

Per tali comparti, pur essendo prevista una radicale trasformazione dell'organizzazione e della tipologia delle strutture funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino, potranno adeguarsi al piano (nella previsione del semi – interramento) in misura massima il 20% degli operatori secondo l'ordinecronologico di presentazione della relativa richiesta. Verranno mantenute invariate le concessioni in atto salvo piccoli aggiustamenti che si renderanno necessari per uniformare il posizionamento dei fabbricati ad uso bar – ristorante.

Quanto ai manufatti del Centro direzionale spiaggia ubicati sui piazzali dei predetti comparti, la presente Variante prevede il mantenimento unicamente di degli stessi comporta il necessario aggiustamento delle concessioni rilasciate ai relativi operatori di spiaggia interessati.

La parte edificata chiusa dei manufatti adibiti a bar – ristorante può avere una superficie massima, misurata in pianta, di mq 156,00 (centocinquantasei).

Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità possibili, sulle proprie aree già in concessione.

E' cioè, possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'Arenile Comunale così individuate:

- dalla zona bagno n°. 52 (Piazz. S. Martino) alla zona bagno n°. 77 (Piazz. Roma);

- dalla zona bagno n°. 91 (subito a nord del Porto-Canale) alla zona bagno n°. 153 (confine con Rimini)

Tali manufatti debbono attenersi sommariamente, da un punto di vista tipologico, alle indicazioni contenute nel piano che, come predetto, ne individua altresì l'ubicazione.

Art. 26.1 – Regolamento

Considerate le caratteristiche e la vocazione del comparto 1, lo stesso sarà interessato da apposito regolamento di gestione nel quale saranno definite le modalità di svolgimento delle attività d'intrattenimento.

TITOLO VII

COMPARTO 2 LUNGOMARE DEI GIARDINI (Da Viale San Martino alla Darsena) COMPARTO 3 LUNGOMARE DELLE ROSE (Dalla Darsena a Piazzale Azzarita)

Art. 27 - Lungomare dei giardini e Lungomare delle rose

Per tali comparti, pur essendo prevista una radicale trasformazione dell'organizzazione e della tipologia delle strutture funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino, potranno adeguarsi al piano (nella previsione del semi – interramento) in misura massima il 20% degli operatori secondo l'ordine

quello esistente sul lato Misano Adriatico di Piazzale Roma, da adibirsi a tale uso e a sede della Cooperativa Bagnini. La sua riqualificazione è consentita previa stipula di apposita convenzione con il Comune di Riccione che preveda a favore della Cooperativa Bagnini di Riccione il recupero delle superfici degli altri manufatti ubicati sulla spiaggia, destinati a tali usi, con una percentuale del 50% in aumento e la concessione di tali manufatti al Comune di Riccione per la realizzazione dei servizi igienici per le spiagge libere.

Al termine della stagione balneare nei tratti di litorale immediatamente adiacenti alla darsena dei predetti comparti è consentito ai soggetti autorizzati il deposito delle sabbie derivanti dal dragaggio del porto canale.

Nel Comparto 3, tuttavia, dato il posizionamento degli stabilimenti balneari è consentita l'estensione dell'area polifunzionale a mare delle passeggiate longitudinali per un profondità max. di m. 35.

Nell'area polifunzionale a mare della passeggiata longitudinale, tuttavia, non è possibile collocare piscine o vasche idromassaggio.

Art. 28 - Fascia destinata alle strutture funzionali agli stabilimenti balneari

Il Piano prevede la puntuale indicazione della collocazione dei manufatti fuori terra o seminterrati nonché precise disposizioni in ordine alle tipologie ammesse ed ai materiali utilizzabili.

Tuttavia, all'unico fine di far ricadere il tracciato del percorso pedonale di accesso al bagno integralmente all'interno dei confini di ogni singola concessione, ai gestori dei bagni è attribuita la facoltà di far slittare tutto il blocco dei manufatti seminterrati, così come individuato negli elaborati grafici del presente piano, sul confine nord o sud della concessione.

Art. 28.1 - Cabine – Spogliatoi – Servizi igienici

I concessionari intenzionati ad adeguare le proprie strutture al semi – interramento dovranno realizzare i manufatti in forma semi - interrata (di 45 cm circa) rispetto all'attuale piano di sedime delle cabine, nel rispetto delle ubicazioni individuate dal presente piano per ogni singola concessione.

Sopra una piastra di allettamento realizzata in

cronologico di presentazione della relativa richiesta. Verranno mantenute invariate le concessioni in atto salvo piccoli aggiustamenti che si renderanno necessari per uniformare il posizionamento dei fabbricati ad uso bar – ristorante.

Quanto ai manufatti del Centro direzionale spiaggia ubicati sui piazzali dei predetti comparti, la presente Variante prevede il mantenimento unicamente di quello esistente sul lato Misano Adriatico di Piazzale Roma, da adibirsi a tale uso e a sede della Cooperativa Bagnini. La sua riqualificazione è consentita previa stipula di apposita convenzione con il Comune di Riccione che preveda a favore della Cooperativa Bagnini di Riccione il recupero delle superfici degli altri manufatti ubicati sulla spiaggia, destinati a tali usi, con una percentuale del 50% in aumento e la concessione di tali manufatti al Comune di Riccione per la realizzazione dei servizi igienici per le spiagge libere.

Al termine della stagione balneare nei tratti di litorale immediatamente adiacenti alla darsena dei predetti comparti è consentito ai soggetti autorizzati il deposito delle sabbie derivanti dal dragaggio del porto canale.

Per l'estensione dell'area polifunzionale vedi art. 12.3

Nel Comparto 3, tuttavia, dato il posizionamento degli stabilimenti balneari è consentita l'estensione dell'area polifunzionale a mare delle passeggiate longitudinali per un profondità max. di m. 35. (già previsto al 12.3)

Nell'area polifunzionale a mare della passeggiata longitudinale, tuttavia, non è possibile collocare piscine o vasche idromassaggio.

Art. 28 - Fascia destinata alle strutture funzionali agli stabilimenti balneari

Il Piano prevede la puntuale indicazione della collocazione dei manufatti fuori terra o seminterrati nonché precise disposizioni in ordine alle tipologie ammesse ed ai materiali utilizzabili.

Tuttavia, all'unico fine di far ricadere il tracciato del percorso pedonale di accesso al bagno integralmente all'interno dei confini di ogni singola concessione, ai gestori dei bagni è attribuita la facoltà di far slittare tutto il blocco dei manufatti seminterrati, così come individuato negli elaborati grafici del presente piano, sul confine nord o sud della concessione.

Art. 28.1 - Cabine – Spogliatoi – Servizi igienici

I concessionari intenzionati ad adeguare le proprie

elementi in c.a. prefabbricati verranno agganciate le cabine in elevazione in legno o rivestite in legno che formeranno la soprastante passeggiata su tratto longitudinale e, sempre sulla medesima piastra disposta in senso trasversale, verranno posizionate le classiche cabine a tettuccio in legno (vedi allegato "A" alle presenti Norme, comprensivo di due soluzioni progettuali, a scelta o similari).

La distribuzione interna della tipologia prevista ed il numero dei servizi di spiaggia ammessi è lasciata alla scelta discrezionale di ogni singolo operatore di spiaggia purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1) superficie utile massima consentita;

2) posizionamento previsto dal Piano;

3) creazione di un porticato e di un camminamento antistante i servizi medesimi;

4) standard minimi previsti per strutture igienico – sanitarie;

5) finitura esterna dei manufatti secondo le indicazioni di Piano;

6) creazione di tutte le rampe ed i vialetti concordati con gli uffici.

Una terrazza - belvedere sovrasterà gran parte delle cabine e del porticato per tutta la loro lunghezza e per una larghezza complessiva di 3,70 m, ad eccezione di alcuni tratti che possono avere una larghezza max. pari a m. 5,50 (per superfici che complessivamente devono essere max. mq.35,00), in ragione di aree tematiche particolari.

Tale terrazza deve essere posta ad un'altezza non superiore a 90/110 cm rispetto alla quota del marciapiede del lungomare.

La sabbia eventualmente asportata per la sistemazione dovrà obbligatoriamente essere riutilizzata sull'arenile ove consentito dai competenti organi di controllo del demanio marittimo.

La predetta terrazza – belvedere dovrà essere praticabile e ad essa dovrà essere garantito il libero accesso dalla passeggiata e l'uso pubblico.

Indipendentemente dal materiale di costruzione, i predetti manufatti, il porticato antistante e le terrazze – belvedere soprastanti devono essere realizzate e ricoperte con materiale ligneo.

Previa comunicazione ai competenti uffici comunali di gestione e controllo del demanio marittimo, durante le strutture al semi – interramento dovranno realizzare i manufatti in forma semi - interrata (di 45 cm circa) rispetto all'attuale piano di sedime delle cabine, nel rispetto delle ubicazioni individuate dal presente piano per ogni singola concessione.

Sopra una piastra di allettamento realizzata in elementi in c.a. prefabbricati verranno agganciate le cabine in elevazione in legno o rivestite in legno che formeranno la soprastante passeggiata su tratto longitudinale e, sempre sulla medesima piastra disposta in senso trasversale, verranno posizionate le classiche cabine a tettuccio in legno (vedi allegato "A" alle presenti Norme, comprensivo di due soluzioni progettuali, a scelta o similari).

La distribuzione interna della tipologia prevista ed il numero dei servizi di spiaggia ammessi è lasciata alla scelta discrezionale di ogni singolo operatore di spiaggia purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1) superficie utile massima consentita;

2) posizionamento previsto dal Piano;

3) creazione di un porticato e di un camminamento antistante i servizi medesimi;

4) standard minimi previsti per strutture igienico – sanitarie;

5) finitura esterna dei manufatti secondo le indicazioni di Piano;

6) creazione di tutte le rampe ed i vialetti concordati con gli uffici.

Una terrazza - belvedere sovrasterà gran parte delle cabine e del porticato per tutta la loro lunghezza e per una larghezza complessiva di 3,70 m, ad eccezione di alcuni tratti che possono avere una larghezza max. pari a m. 5,50 (per superfici che complessivamente devono essere max. mq.35,00), in ragione di aree tematiche particolari.

Tale terrazza deve essere posta ad un'altezza non superiore a 90/110 cm rispetto alla quota del marciapiede del lungomare.

La sabbia eventualmente asportata per la sistemazione dovrà obbligatoriamente essere riutilizzata sull'arenile ove consentito dai competenti organi di controllo del demanio marittimo.

La predetta terrazza – belvedere dovrà essere praticabile e ad essa dovrà essere garantito il libero accesso dalla passeggiata e l'uso pubblico.

Indipendentemente dal materiale di costruzione, i predetti manufatti, il porticato antistante e le

ore serali e notturne è consentito ai bagnini chiudere i porticati antistanti le cabine con i dispositivi ritenuti più idonei (manuali o meccanici) sì da eventualmente utilizzarli come ricovero o deposito delle attrezzature di spiaggia.

Art. 28.2 - Box dell'operatore di spiaggia – Docce – Fontanelle – Stenditoi

Il chiosco del bagnino deve attenersi, dal punto di vista quantitativo e dimensionale, alle puntuali indicazioni contenute nel piano, che ne individua, altresì l'ubicazione.

La tipologia di piano non è vincolante dal punto di vista formale; il chiosco deve essere realizzato fuori terra così come da piante e sezioni rappresentate nell'elaborato n.18.

Le attrezzature ad uso doccia, fontanelle e stenditoi devono necessariamente essere ubicate come da indicazioni contenute negli elaborati grafici di piano, salvo diversa ubicazione preventivamente concordata con gli uffici.

Le attrezzature ad uso doccia sono state previste nella quantità massima per cui è possibile realizzarne un numero inferiore e possono essere separate dal resto della spiaggia unicamente con pannelli frangivento (in legno, plexiglas e materiali similari), rampicanti o siepi in vaso aventi un'altezza massima di 1,60 ml.

Art. 29 - Area destinata alle attività accessorie alla balneazione (svago – cura della persona)

Le aree scoperte all'interno della concessione demaniale comprese tra le cabine, il bar- ristorante, ove presente, e le altre attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino (chiosco, docce, fontanelle e stenditoi) sono riservate alla creazione di aree tematiche funzionali all'esercizio di attività accessorie alla balneazione che, indicativamente, si individuano nei gruppi elencati all'art. 12.3 che ne disciplina anche le modalità di allestimento e di svolgimento.

Le attività per lo svolgimento delle quali occorre predisporre temporanei tendoni per il riparo dal sole dovranno necessariamente essere ubicate nella zona retrostante il chiosco del bagnino e non potranno avere né un'altezza né una larghezza superiore a quella del chiosco medesimo sì da garantire la libera visuale del mare.

Le aree polifunzionali, nel comparto 3, possono essere estese come specificato all'art. 27, 4° comma.

terrazze – belvedere soprastanti devono essere realizzate e ricoperte con materiale ligneo.

Previa comunicazione ai competenti uffici comunali di gestione e controllo del demanio marittimo, durante le ore serali e notturne è consentito ai bagnini chiudere i porticati antistanti le cabine con i dispositivi ritenuti più idonei (manuali o meccanici) sì da eventualmente utilizzarli come ricovero o deposito delle attrezzature di spiaggia.

Art. 28.2 - Box dell'operatore di spiaggia – Docce – Fontanelle – Stenditoi

Il chiosco del bagnino deve attenersi, dal punto di vista quantitativo e dimensionale, alle puntuali indicazioni contenute nel piano, che ne individua, altresì l'ubicazione.

La tipologia di piano non è vincolante dal punto di vista formale; il chiosco deve essere realizzato fuori terra così come da piante e sezioni rappresentate nell'elaborato n.18.

Le attrezzature ad uso doccia, fontanelle e stenditoi devono necessariamente essere ubicate come da indicazioni contenute negli elaborati grafici di piano, salvo diversa ubicazione preventivamente concordata con gli uffici.

Le attrezzature ad uso doccia sono state previste nella quantità massima per cui è possibile realizzarne un numero inferiore e possono essere separate dal resto della spiaggia unicamente con pannelli frangivento (in legno, plexiglas e materiali similari), rampicanti o siepi in vaso aventi un'altezza massima di 1,60 ml.

Art. 29 - Area destinata alle attività accessorie alla balneazione (svago – cura della persona)

Le aree scoperte all'interno della concessione demaniale comprese tra le cabine, il bar- ristorante, ove presente, e le altre attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività di bagnino (chiosco, docce, fontanelle e stenditoi) sono riservate alla creazione di aree tematiche funzionali all'esercizio di attività accessorie alla balneazione che, indicativamente, si individuano nei gruppi elencati all'art. 12.3 che ne disciplina anche le modalità di allestimento e di svolgimento.

Le attività per lo svolgimento delle quali occorre predisporre temporanei tendoni per il riparo dal sole dovranno necessariamente essere ubicate nella zona retrostante il chiosco del bagnino e non

Art. 30 - Fascia destinata all'ombreggiamento

La spiaggia attrezzata, destinata agli ombrelloni, alle tende ed ai percorsi di servizio, è collocata immediatamente a mare della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini ed i bar – ristoranti.

L'organizzazione balneare di tale fascia è libera. Preferibilmente, tuttavia, tale zona di arenile deve essere allestita con tende lato monte ed ombrelloni lato mare ovvero solo con ombrelloni o piccoli gazebo.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al disposto dell'art. 12.4 delle norme generali.

Art. 31 - Percorsi longitudinali e trasversali fondamentali

Anche per tali comparti valgono le regole generali prescritte dall'art. 12.5 delle presenti norme di piano.

I percorsi pedonali longitudinali e trasversali fondamentali, quindi, devono essere lasciati completamente liberi; è pertanto vietato il deposito di qualsivoglia oggetto e materiale.

La decisione su dove collocare i percorsi pedonali, a mare della passeggiata longitudinale, pavimentabili con elementi amovibili, è rimessa all'autonomo giudizio di ciascun operatore di spiaggia a condizione che, in ogni caso, deve essere assicurato il libero accesso all'arenile ed al mare.

Di massima, resta fisso ed inalienabile il posizionamento della passeggiata longitudinale. Quest'ultima, può subire lievi modifiche di andamento e disegno, purchè siano salvaguardati gli innesti a confine.

La larghezza dei percorsi pedonali e delle passerelle deve essere conforme a quella prevista in progetto e comunque conforme alle previsioni di piano ed, in ogni caso, deve essere garantita la continuità della passeggiata longitudinale frontistante i box dei potranno avere né un'altezza né una larghezza superiore a quella del chiosco medesimo sì da garantire la libera visuale del mare.

Le aree polifunzionali, nel comparto 3, possono essere estese come specificato all'art. 27, 4° comma. (già previsto al 12.3)

Art. 30 - Fascia destinata all'ombreggiamento

La spiaggia attrezzata, destinata agli ombrelloni, alle tende ed ai percorsi di servizio, è collocata immediatamente a mare della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini ed i bar – ristoranti.

L'organizzazione balneare di tale fascia è libera. Preferibilmente, tuttavia, tale zona di arenile deve essere allestita con tende lato monte ed ombrelloni lato mare ovvero solo con ombrelloni o piccoli gazebo di dimensione max 4,00 x 4,00.

Questi dovranno essere costituiti da montanti verticali in legno posati a secco e da orizzontamenti lignei; la copertura della tenda, in tessuto o materiale similare.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al disposto dell'art. 12.4 delle norme generali.

Art. 31 - Percorsi longitudinali e trasversali fondamentali

Anche per tali comparti valgono le regole generali prescritte dall'art. 12.5 delle presenti norme di piano.

I percorsi pedonali longitudinali e trasversali fondamentali, quindi, devono essere lasciati completamente liberi; è pertanto vietato il deposito di qualsivoglia oggetto e materiale.

La decisione su dove collocare i percorsi pedonali, a mare della passeggiata longitudinale, pavimentabili con elementi amovibili, è rimessa all'autonomo giudizio di ciascun operatore di spiaggia a condizione che, in ogni caso, deve essere assicurato il libero accesso all'arenile ed al mare.

Di massima, resta fisso ed inalienabile il posizionamento della passeggiata longitudinale. Quest'ultima, può subire lievi modifiche di andamento e disegno, purchè siano salvaguardati gli innesti a confine.

bagnini.

Art. 32 - Fascia della battigia

Valgono le prescrizioni generali contenute nel disposto di cui all'art. 12.6 delle presenti norme.

Art. 33 - Bar – ristoranti

L'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate alla ristorazione sono stabilite dal piano; conseguentemente, l'adeguamento dei bar ristoranti alle previsioni di piano che determini modifica e/o traslazione dell'area di sedime degli stessi comporta la necessaria modifica delle concessioni demaniali rilasciate ai relativi operatori di spiaggia.

La parte edificata chiusa dei manufatti adibiti a bar – ristorante può avere una superficie massima, misurata in pianta, di 156 (centocinquantasei) mq.

Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità possibili, sulle proprie aree già in concessione.

E' cioè, possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'Arenile Comunale così individuate:

- dalla zona bagno n°. 52 (Piazz. S. Martino) alla zona bagno n°. 77 (Piazz. Roma);

- dalla zona bagno n°. 91 (subito a nord del Porto-Canale) alla zona bagno n°. 153 (confine con Rimini)

Tali manufatti devono attenersi sommariamente, da un punto di vista tipologico, alle indicazioni contenute nel piano che, come predetto, ne individua altresì l'ubicazione.

Il chiosco adibito a tabacchi insistente su Piazz.le Roma potrà procedere alla realizzazione dell'interrato per la propria parte di fabbricato chiuso esistente, esclusa la tettoia, accollandosi l'onere dei lavori di risistemazione della parete a confine dell'altro concessionario, in quanto per centri direzionali dei bagnini è già previsto altro (art. 27, 2° comma);

La larghezza dei percorsi pedonali e delle passerelle deve essere conforme a quella prevista in progetto e comunque conforme alle previsioni di piano ed, in ogni caso, deve essere garantita la continuità della passeggiata longitudinale frontistante i box dei bagnini

Art. 32 - Fascia della battigia

Valgono le prescrizioni generali contenute nel disposto di cui all'art. 12.6 delle presenti norme.

Art. 33 - Bar – ristoranti

L'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate alla ristorazione sono stabilite dal piano; conseguentemente, l'adeguamento dei bar ristoranti alle previsioni di piano che determini modifica e/o traslazione dell'area di sedime degli stessi comporta la necessaria modifica delle concessioni demaniali rilasciate ai relativi operatori di spiaggia.

In caso di adeguamento al piano sono, per contro, consentiti tutti gli interventi dal medesimo previsti così come disciplinati dall'art. 12.2 delle norme generali.

La parte edificata chiusa dei manufatti adibiti a bar – ristorante può avere una superficie massima, misurata in pianta, di 156 (centocinquantasei) mq.

Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo tra il bagnino e il titolare del Bar per attuare l'arretramento previsto dal PPA, il titolare del Bar potrà adeguarsi al Piano realizzando le quantità possibili, sulle proprie aree già in concessione.

E' cioè, possibile il mantenimento dell'area di sedime attualmente in essere nelle seguenti zone dell'Arenile Comunale così individuate:

- dalla zona bagno n°. 52 (Piazz. S. Martino) alla zona bagno n°. 77 (Piazz. Roma);

- dalla zona bagno n°. 91 (subito a nord del Porto-Canale) alla zona bagno n°. 153 (confine con Rimini)

Tali manufatti devono attenersi sommariamente, da un punto di vista tipologico, alle indicazioni contenute nel piano che, come predetto, ne individua altresì l'ubicazione.

Il chiosco adibito a tabacchi insistente su Piazz.le Roma potrà procedere alla realizzazione dell'interrato per tutta la propria parte di

TITOLO VIII - REGOLAMENTO DELLE INSEGNE DISTINTIVE DELLE AZIENDE DELL'ARENILE

Art. 34 - Norme Generali

Con il presente capitolo sono disciplinate le insegne distintive delle aziende dell'arenile, le modalità di installazione, le caratteristiche dimensionali di eventuali bacheche informative, bandiere o stendardi e delle forme di pubblicità ammissibili.

Le insegne distintive dell'azienda (comunque di esercizio) possono essere illuminate con faretti sospesi a braccio.

Art. 35 - Insegne distintive degli stabilimenti balneari

All'ingresso di ogni stabilimento balneare è consentita l'installazione di un'unica insegna per ogni concessione demaniale la cui superficie massima non può essere superiore a mq 4,00.

Sui quattro lati del capanno del bagnino, a metà della linea di gronda, può essere posizionato un frontalino o veletta recante unicamente l'indicazione del numero del bagno, avente un'altezza massima di ml 0,90.

Sui muri a monte e laterali del capanno, inoltre, può essere riportato il nome ed il numero del bagno con un ingombro massimo per ciascun lato di ml 0,90 di altezza e 3.00 di lunghezza.

Sulle pareti del fabbricato è, altresì, ammessa l'eventuale installazione al massimo di numero due bacheche informative nelle quali poter eventualmente esporre anche l'ordinanza balneare, posizionate ad un'altezza minima dal piano dell'arenile di ml 1,00; la superficie totale massima consentita per tali bacheche è di mq 1,50 per bacheche singole e mq 1,00 per ciascuna bacheca nell'ipotesi in cui ne siano installate due. In ogni caso il loro spessore massimo non potrà essere superiore a ml 0,10.

Art. 36 - Insegne distintive dei bar – ristorante

Sulle pareti a monte e laterali dei fabbricati adibiti a bar - ristorante può essere collocata un'insegna, fabbricatochiuso esistente, esclusa la tettoia e compresa la veranda e può arrivare con la chiusura permanente al piano terra fino al limite della CDM, accollandosi l'onere dei lavori di risistemazione della parete a confine dell'altro concessionario, in quanto per centri direzionali dei bagnini è già previsto altro (art. 27, 2°comma);

TITOLO VIII - REGOLAMENTO DELLE INSEGNE DISTINTIVE DELLE AZIENDE DELL'ARENILE

Art. 34 - Norme Generali

Con il presente capitolo sono disciplinate le insegne distintive delle aziende dell'arenile, le modalità di installazione, le caratteristiche dimensionali di eventuali bacheche informative, bandiere o stendardi e delle forme di pubblicità ammissibili.

Le insegne distintive dell'azienda (comunque di esercizio) possono essere illuminate con faretti sospesi a braccio.

Art. 35 - Insegne distintive degli stabilimenti balneari

All'ingresso di ogni stabilimento balneare è consentita l'installazione di un'unica insegna per ogni concessione demaniale la cui superficie massima non può essere superiore a mq 4,00.

Sui quattro lati del capanno del bagnino, a metà della linea di gronda, può essere posizionato un frontalino o veletta recante unicamente l'indicazione del numero del bagno, avente un'altezza massima di ml 0,90.

Sui muri a monte e laterali del capanno, inoltre, può essere riportato il nome ed il numero del bagno con un ingombro massimo per ciascun lato di ml 0,90 di altezza e 3.00 di lunghezza.

Sulle pareti del fabbricato è, altresì, ammessa l'eventuale installazione al massimo di numero due bacheche informative nelle quali poter eventualmente esporre anche l'ordinanza balneare, posizionate ad un'altezza minima dal piano dell'arenile di ml 1,00; la superficie totale massima consentita per tali bacheche è di mq 1,50 per bacheche singole e mq 1,00 per ciascuna bacheca nell'ipotesi in cui ne siano installate due. In ogni caso il loro spessore massimo non potrà essere superiore a ml 0,10.

anche luminosa, la cui superficie massima non può essere superiore a quella che si ottiene moltiplicando la lunghezza del fronte per un indice di 0,2; sul fronte mare è invece posizionabile un'insegna al massimo di mq 1,00. In ogni caso la somma delle superfici di tutte le predette insegne non può essere superiore a complessivi mq 7,00 ed il loro spessore massimo deve essere uguale o inferiore a m 0,15.

E' vietata l'installazione di insegne al di fuori dell'area di sedime del manufatto.

Nei comparti 1 e 4 e nel sottoambito Pilota Sud di cui alle presenti Norme Tecniche è ammesso segnalare la posizione dei bar – ristoranti con preinsegne collocate all'ingresso di ciascun stabilimento balneare.

Art. 37 – Pubblicità mediante l'utilizzo di plance, impianti a messaggio variabile, insegne degli alberghi e impianti pubblicitari sui bar.

Le forme di pubblicità ammesse sono:

Plance

Le plance devono avere dimensioni pubblicitarie non superiori a mq. 0.70 l'una.

Possono essere collocate unicamente a monte della passeggiata longitudinale, all'interno degli stabilimenti balneari, e non possono essere collocate parallelamente al lungomare.

Negli stabilimenti balneari è consentita la posa di plance pubblicitarie nel numero massimo di una (1) ogni 15 m. lineari di fronte CDM.

Impianti a messaggio variabile

E' consentita l'nstallazione di impianti a messaggio variabile sui Centri Direzionali ubicati in P.le Azzarita, P.le Roma e P.le S.Martino.

Tali impianti non potranno superare la quantità max. di mq. 12 per ogni manufatto e dovranno essere posizionati in senso non parallelo al lungomare.

Insegne degli alberghi

Negli stabilimenti balneari è consentita la posa di insegne distintive degli alberghi ospitati che possono essere collocate unicamente a monte della passeggiata longitudinale.

Devono avere carattere di permeabilità visiva, l'altezza massima, comprensiva dei montanti, non può superare m.4.00 dalla quota dell'arenile, quella minima non può essere inferiore a m. 3.00; il supporto recante il/i nome/i dell' albergo/hi deve

Art. 36 - Insegne distintive dei bar – ristorante

Sulle pareti a monte e laterali dei fabbricati adibiti a bar - ristorante può essere collocata un'insegna, anche luminosa, la cui superficie massima non può essere superiore a quella che si ottiene moltiplicando la lunghezza del fronte per un indice di 0,2; sul fronte mare è invece posizionabile un'insegna al massimo di mq 1,00. In ogni caso la somma delle superfici di tutte le predette insegne non può essere superiore a complessivi mq 7,00 ed il loro spessore massimo deve essere uguale o inferiore a m 0,15.

E' vietata l'installazione di insegne al di fuori dell'area di sedime del manufatto.

Nei comparti 1 e 4 e nel sottoambito Pilota Sud di cui alle presenti Norme Tecniche è ammesso segnalare la posizione dei bar – ristoranti con preinsegne collocate all'ingresso di ciascun stabilimento balneare.

Art. 37 – Pubblicità mediante l'utilizzo di plance, impianti a messaggio variabile, insegne degli alberghi e impianti pubblicitari sui bar.

Le forme di pubblicità ammesse sono:

Plance

Le plance devono avere dimensioni pubblicitarie non superiori a mq. 0.70 l'una. Possono essere collocate unicamente a monte della passeggiata longitudinale,

all'interno degli stabilimenti balneari, e non possono essere collocate parallelamente al lungomare.

Negli stabilimenti balneari è consentita la posa di plance pubblicitarie nel numero massimo di una (1) ogni 15 m. lineari di fronte CDM.

Impianti a messaggio variabile

E' consentita l'nstallazione di impianti a messaggio variabile sui Centri Direzionali ubicati in P.le Azzarita, P.le Roma e P.le S.Martino.

Tali impianti non potranno superare la quantità max. di mq. 12 per ogni manufatto e dovranno essere posizionati in senso non parallelo al lungomare.

Insegne degli alberghi

Negli stabilimenti balneari è consentita la posa di insegne distintive degli alberghi ospitati che possono essere collocate unicamente a monte della

avere altezza max. pari a m.1.00 e larghezza max. pari a m. 3.00.

Per tali insegne la quantità complessiva max. consentita, cumulativamente, deve essere inferiore a mq. 0.15 per ogni metro lineare di fronte della CDM.

Le insegne "storiche" preesistenti possono essere conservate o ricostruite mantenendone la forma e lo stile a condizione che rientrino nel calcolo totale delle insegne ammissibili e concorrono al raggiungimento della quantità max. consentita di cui sopra.

Impianti pubblicitari sui Bar

Sulla copertura dei manufatti adibiti a Bar-Ristorante è consentita l'installazione di impianti pubblicitari della dimensione Max. cumulativa di mq. 3,00 per ogni manufatto.

L'installazione delle forme di pubblicità sopra descritte è subordinata all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, ambientali e demaniali.

Eventuali altre attività, diverse da bar e stabilimenti balneari, presenti sull'arenile ed esercitate in manufatti autorizzati precedentemente all'adozione della presente Variante, potranno collocare, in aderenza alle pareti dei manufatti medesimi, insegne aventi una superficie massima complessiva non superiore a mq 2,00.

Le attività di mosconaio e noleggio di moto d'acqua possono essere segnalate con preinsegne ubicate all'ingresso del relativo stabilimento balneare.

passeggiata longitudinale.

Devono avere carattere di permeabilità visiva, l'altezza massima, comprensiva dei montanti, non può superare m.4.00 dalla quota dell'arenile, quella minima non può essere inferiore a m. 3.00; il supporto recante il/i nome/i dell' albergo/hi deve avere altezza max. pari a m.1.00 e larghezza max. pari a m. 3.00.

Per tali insegne la quantità complessiva max. consentita, cumulativamente, deve essere inferiore a mq. 0.15 per ogni metro lineare di fronte della CDM.

Nel caso di insegne addossate a manufatti esistenti i limiti di altezza max. e minima saranno quelle all'interno della superficie della parete addossata con le quantità max. previste di cui sopra.

Le insegne "storiche" preesistenti possono essere conservate o ricostruite mantenendone la forma e lo stile a condizione che rientrino nel calcolo totale delle insegne ammissibili e concorrono al raggiungimento della quantità max. consentita di cui sopra.

Impianti pubblicitari sui Bar

Sulla copertura e sulle pareti dei manufatti adibiti a Bar-Ristorante è consentita l'installazione di impianti pubblicitari della dimensione Max. cumulativa di mq. 3,00 per ogni manufatto.

L'installazione delle forme di pubblicità sopra descritte è subordinata all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, ambientali e demaniali.

Eventuali altre attività, diverse da bar e stabilimenti balneari, presenti sull'arenile ed esercitate in manufatti autorizzati precedentemente all'adozione della presente Variante, potranno collocare, in aderenza alle pareti dei manufatti medesimi, insegne aventi una superficie massima complessiva non superiore a mq 2,00.

Le attività di mosconaio e noleggio di moto d'acqua possono essere segnalate con preinsegne ubicate all'ingresso del relativo stabilimento balneare.

Art. 37 bis- Segnaletica di sicurezza e generale delle spiagge e dei servizi

Per coerenza organizzativa si ravvisa l'opportunità di uniformare la segnaletica su tutta la spiaggia:

Per quanto attiene alla presenza dei cartelli di divieto, di avvertimento, di salvataggio e antincendio sulla spiaggia questi dovranno essere uniformati alle disposizioni contenute nell'ISO 7010

Per ogni altro tipo di logo indicativo di sport e

TITOLO IX

REGOLAMENTO DELLA LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO

Art. 38 – Aree in concessione per l'esercizio dell'attività di locazione dei natanti

Premesso che, al momento, il Comune di Riccione intende attuare le previsioni, di cui al programma dei pontili, approvato con delibera CC n.114 del 14/12/2006, l'eventuale realizzazione dei medesimi è soggetta alla procedura di verifica di screening, così come prescritto nella Del. GR di superamento della verifica Assoggettabilità, ai sensi dell'Art. 12 del D.lgs. 152/2006, n. 1090 del 16/07/2008, tenuto conto che i contenuti dimensionali del pontile aggettante in mare davanti a P.le Roma sono quelli riportati nella scheda allegata alle presenti NTA (Allegato "E").

L'opera è da considerarsi come condizione imprescindibile di completamento dei due tratti di lungomare posti ai lati del Piazzale Roma, in quanto unica nel suo genere, di passeggiata sospesa sul mare e di supporto al prolungamento di Viale Ceccarini, dove, la nuova dimensione permetterà alla grande affluenza di persone che lo percorre di distribuirsi in modo da creare, lungo il tratto di Viale che va dalla ferrovia al lungomare, quegli spazi necessari alla realizzazione di un arredo ricco di quelle peculiarità indispensabili a ritrovare quellanotorietà di un tempo, oggi perduta.

Resta fermo che l'eventuale costruzione e gestione dei medesimi pontili dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui alla Legge della Regione Emilia Romagna 31.05.2002 n. 9, così come successivamente modificata dalla L.R. 24.03.2004 n. 6, e delle tenuto conto, per quanto possibile, delle previsioni stabilite ne GIZC.

Quanto alle aree già attribuite in concessione per l'esercizio dell'attività di locazione dei natanti, i concessionari devono delimitare lo specchio d'acqua antistante l'area attribuita in concessione al fine di realizzare, previa autorizzazione della competente Autorità marittima, "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.

Tali corridoi di atterraggio dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente disciplina nonché di quanto stabilito con apposita ordinanza dalle competenti Autorità portuali.

Nel caso di concessionari di stabilimenti balneari, questi dovranno posizionare i corridoi in uno dei limiti servizi questi dovranno essere uniformati a quelli del CIO (Comitato Olimpico Internazionale).

(art. introdotto a seguito di richiesta della Soprintendenza di Ravenna)

TITOLO IX

REGOLAMENTO DELLA LOCAZIONE DEI NATANTI DADIPORTO

Art. 38 – Aree in concessione per l'esercizio dell'attività di locazione dei natanti

Premesso che, al momento, il Comune di Riccione intende attuare le previsioni, di cui al programma dei pontili, approvato con delibera CC n.114 del 14/12/2006, l'eventuale realizzazione dei medesimi è soggetta alla procedura di verifica di screening, così come prescritto nella Del. GR di superamento della verifica Assoggettabilità, ai sensi dell'Art. 12 del D.lgs. 152/2006, n. 1090 del 16/07/2008, tenuto conto che i contenuti dimensionali del pontile aggettante in mare davanti a P.le Roma sono quelli riportati nella scheda allegata alle presenti NTA (Allegato "E").

L'opera è da considerarsi come condizione imprescindibile di completamento dei due tratti di lungomare posti ai lati del Piazzale Roma, in quanto unica nel suo genere, di passeggiata sospesa sul mare e di supporto al prolungamento di Viale Ceccarini, dove, la nuova dimensione permetterà alla grande affluenza di persone che lo percorre di distribuirsi in modo da creare, lungo il tratto di Viale che va dalla ferrovia al lungomare, quegli spazi necessari alla realizzazione di un arredo ricco di quelle peculiarità indispensabili a ritrovare quella notorietà di un tempo, oggi perduta.

Resta fermo che l'eventuale costruzione e gestione dei medesimi pontili dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui alla Legge della Regione Emilia Romagna 31.05.2002 n. 9, così come successivamente modificata dalla L.R. 24.03.2004 n. 6, e delle tenuto conto, per quanto possibile, delle previsioni stabilite nel GIZC.

Quanto alle aree già attribuite in concessione per l'esercizio dell'attività di locazione dei natanti, i concessionari devono delimitare lo specchio d'acqua antistante l'area attribuita in concessione al fine di realizzare, previa autorizzazione della competente Autorità marittima, "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.

Tali corridoi di atterraggio dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dettate

laterali all'interno della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con la balneazione e che possano allargarsi ad imbuto verso il largo.

All'inizio di ogni corridoio dovrà essere posizionato idoneo cartello, in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) indicante il divieto di balneazione all'interno del corridoio stesso.

Art. 38 bis – Pontile

La previsione di poter realizzare le opere contenute nella presente, II°, Variante al PPA e, in particolare, quella riguardante il pontile davanti all'arenile di P.le Roma, potrà avere attuazione solamente alle condizioni espresse nei pareri obbligatori acquisiti in corso d'iter.

Il parere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08, espresso a seguito dell'integrazione alla Verifica di assoggettabilità, contiene, nello specifico, le seguenti prescrizioni:

- L'intera struttura del pontile marino dovrà essere fondata su pali che superino lo spessore dei sedimenti a prevalente litologia sabbiosa;

- Dovrà essere determinata la stabilità del terreno nei confronti della liquefazione in base ai contenuti del paragrafo 7.11.3.4 delle N.T.C. 2008 e del corrispettivo paragrafo della Circolare applicativa 02.02.2009 n. 617, utilizzando i valori caratteristici delle proprietà geomeccaniche dei terreni. Inoltre, dovranno essere effettuate valutazioni sulla eventuale riduzione della capacità portante del terreno e degli incrementi delle sollecitazioni indotte nei pali di fondazione.

Art. 39 – La locazione dei natanti da diporto

La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati Jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore è regolamentata come segue:

a) il locatore ha l'obbligo di consegnare l'unità da diporto in perfetta efficienza, in buone condizioni d'uso e manutenzione, completa delle dotazioni previste dalla vigente disciplina in funzione della distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta, provvedendo, altresì, alla sostituzione delle dotazioni di mezzi di

dalla vigente disciplina nonché di quanto stabilito con apposita ordinanza dalle competenti Autorità portuali.

Nel caso di concessionari di stabilimenti balneari, questi dovranno posizionare i corridoi in uno dei limiti laterali all'interno della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con la balneazione e che possano allargarsi ad imbuto verso il largo.

All'inizio di ogni corridoio dovrà essere posizionato idoneo cartello, in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) indicante il divieto di balneazione all'interno del corridoio stesso.

Art. 38 bis – Pontile

La previsione di poter realizzare le opere contenute nella presente, II° Variante al PPA e, in particolare, quella riguardante il pontile davanti all'arenile di P.le Roma, potrà avere attuazione solamente alle condizioni espresse nei pareri obbligatori acquisiti in corso d'iter.

Il parere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08, espresso a seguito dell'integrazione alla Verifica di assoggettabilità, contiene, nello specifico, le seguenti prescrizioni:

- L'intera struttura del pontile marino dovrà essere fondata su pali che superino lo spessore dei sedimenti a prevalente litologia sabbiosa;

- Dovrà essere determinata la stabilità del terreno nei confronti della liquefazione in base ai contenuti del paragrafo 7.11.3.4 delle N.T.C. 2008 e del corrispettivo paragrafo della Circolare applicativa 02.02.2009 n. 617, utilizzando i valori caratteristici delle proprietà geomeccaniche dei terreni. Inoltre, dovranno essere effettuate valutazioni sulla eventuale riduzione della capacità portante del terreno e degli incrementi delle sollecitazioni indotte nei pali di fondazione.

Art. 39 – La locazione dei natanti da diporto

La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati Jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore è regolamentata come segue:

a) il locatore ha l'obbligo di consegnare l'unità da diporto in perfetta efficienza, in buone condizioni d'uso e manutenzione, completa delle

salvataggio e dotazioni di sicurezza;

b) i natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di chiedere all'atto della locazione, apposita dichiarazione attestante la capacità di nuoto del conduttore;

c) i natanti con motore con potenza fino a 40,8 HP possono essere locati solo a persone di età non inferiore a 16 anni; per natanti di potenza superiore la locazione è consentita solo a favore di soggetto in possesso del titolo abilitativo di cui alla Legge 11.02.1971 n. 50 e successive modificazioni;

d)il locatore è obbligato ad informare gli utenti, anche attraverso il rilascio di un prospetto, redatto anche in lingua inglese, sulle norme e prescrizioni che disciplinano la conduzione dei natanti così come indicate dalle apposite ordinanze adottate dalle competenti Autorità marittime e, almeno per le unità a motore, deve annotare su apposito registro il nome e cognome ed il recapito del conduttore;

e)la locazione deve essere effettuata dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno con mare e tempo assicurati. In caso di avverse condizioni meteorologiche il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di due bandiere rosse su appositi pennoni situati sulla spiaggia e di sospendere l'attività di locazione;

f)il locatore è tenuto ad assicurarsi che a bordo di ciascun natante si imbarchi il numero di persone previsto dal relativo certificato di omologazione o dal vigente regolamento di sicurezza per la nautica da diporto;

g)Ogni mezzo locato deve essere dotato di salvagente anulare e delle ulteriori dotazioni di sicurezza, qualora previste;

h)Gli scafi concessi in locazione devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;

i)Il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati, in caso di pericolo o di cambiamento del tempo (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare già obbligato ad avere detta unità).

Art. 40 - La locazione di jet-sky (scooter d'acqua)

dotazioni previste dalla vigente disciplina in funzione della distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta, provvedendo, altresì, alla sostituzione delle dotazioni di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza;

b) i natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di chiedere all'atto della locazione, apposita dichiarazione attestante la capacità di nuoto del conduttore;

c) i natanti con motore con potenza fino a 40,8 HP possono essere locati solo a persone di età non inferiore a 16 anni; per natanti di potenza superiore la locazione è consentita solo a favore di soggetto in possesso del titolo abilitativo di cui alla Legge 11.02.1971 n. 50 e successive modificazioni;

d) il locatore è obbligato ad informare gli utenti, anche attraverso il rilascio di un prospetto, redatto anche in lingua inglese, sulle norme e prescrizioni che disciplinano la conduzione dei natanti così come indicate dalle apposite ordinanze adottate dalle competenti Autorità marittime e, almeno per le unità a motore, deve annotare su apposito registro il nome e cognome ed il recapito del conduttore;

e) la locazione deve essere effettuata dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno con mare e tempo assicurati. In caso di avverse condizioni meteorologiche il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di due bandiere rosse su appositi pennoni situati sulla spiaggia e di sospendere l'attività di locazione;

f) il locatore è tenuto ad assicurarsi che a bordo di ciascun natante si imbarchi il numero di persone previsto dal relativo certificato di omologazione o dal vigente regolamento di sicurezza per la nautica da diporto;

g) Ogni mezzo locato deve essere dotato di salvagente anulare e delle ulteriori dotazioni di sicurezza, qualora previste;

h) Gli scafi concessi in locazione devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;

i) Il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati, in caso di pericolo o di cambiamento del tempo (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno

e natanti similari

I locatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

La locazione di tali natanti è vietata ai minori di 16 anni.

Durante la navigazione deve essere obbligatoriamente indossato un mezzo di salvataggio individuale ed il casco da ogni persona a bordo.

La partenza e l'approdo dei Jet-sky e natanti similari è consentita, durante la stagione balneare estiva, unicamente servendosi dei corridoi a ciò appositamente concessi, i quali debbono essere percorsi alla velocità massima consentita dalle vigenti prescrizioni legislative e regolamentari.

Gli scooter acquatici e natanti similari devono navigare esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa.

E' vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali Marittime in genere destinate alla balneazione.

Sono parte integrante ed elementi costitutivi delle presenti NTA i seguenti allegati:

ALLEGATO "A" – Soluzioni progettuali per la realizzazione della piastra di allettamento in C.A. a moduli prefabbricati

ALLEGATO "B" – Elenco catastale delle particelle comprese nel perimetro di variante

ALLEGATO "C" – Elenco delle essenza arboree e floreali consigliate

ALLEGATO "D" Norme volte a disciplinare gli interventi realizzati dagli operatori di spiaggia (bagnini e chioschisti) di carattere generale e quelli senza adeguamento al PP dell'Arenile

ALLEGATO "E" Scheda Pontile

stabilimento balneare già obbligato ad avere detta unità).

Art. 40 - La locazione di jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari

I locatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

La locazione di tali natanti è vietata ai minori di 16 anni.

Durante la navigazione deve essere obbligatoriamente indossato un mezzo di salvataggio individuale ed il casco da ogni persona a bordo.

La partenza e l'approdo dei Jet-sky e natanti similari è consentita, durante la stagione balneare estiva, unicamente servendosi dei corridoi a ciò appositamente concessi, i quali debbono essere percorsi alla velocità massima consentita dalle vigenti prescrizioni legislative e regolamentari.

Gli scooter acquatici e natanti similari devono navigare esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa.

E' vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali Marittime in genere destinate alla balneazione.

Sono parte integrante ed elementi costitutivi delle presenti NTA i seguenti allegati:

ALLEGATO "A" – Soluzioni progettuali per la realizzazione della piastra di allettamento in C.A. a moduli prefabbricati

ALLEGATO "B" – Elenco catastale delle particelle comprese nel perimetro di variante

ALLEGATO "C" – Elenco delle essenze arboree e floreali consigliate

ALLEGATO "D" Altre norme volte a disciplinare gli interventi realizzati dagli operatori di spiaggia

ALLEGATO "E"bis Schema Planimetrico di massima del Pontile	**(bagnini e chioschisti) di carattere generale e quelli senza adeguamento al PP dell'Arenile** **ALLEGATO "E" Scheda Pontile** **ALLEGATO "E"bis Schema Planimetrico di massima del Pontile**

Comune di Riccione

Provincia di Rimini

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE
-IV° VARIANTE 2013-

ADOZIONE

ALLEGATO D

ALTRE NORME VOLTE A DISCIPLINARE GLI INTERVENTI REALIZZATI DAGLI OPERATORI DI SPIAGGIA (BAGNINI E CHIOSCHISTI) SENZA ADEGUAMENTO AL P.P. DELL'ARENILE

TESTO COORDINATO

Lklhjkjhdhkh = testo modificato o aggiunto

Kjhhafklhdkl = testo soppresso

Agosto 2013

ADOZIONE:	APPROVAZIONE:
Delibera di G.C. n. del	Delibera di G.C. n. del

Il Sindaco:	Massimo Pironi
L'Assessore Urbanistica:	Maurizio Pruccoli
Il Segretario Generale:	Lia Piraccini
Il Dirigente:	Gilberto Facondini

COORDINATORE E PROGETTISTA:	Arch. Mirna Bertuccini
COLLABORATORI:	Arch. Annalisa Schiano
	Segr. Amm. Loredana Raffaelli
SUPPORTO INFORMATICO:	Geom. Sara Innocenti

ALLEGATO "D" alla III° Variante al PPA approvato -TESTO VIGENTE-	ALLEGATO "D" alla IV° Variante al PPA adottata - TESTO ADOTTATO-
Norme volte a disciplinare gli interventi realizzati dagli operatori di spiaggia (bagnini e chioschisti) senza adeguamento al P.P. dell'Arenile e quelli di carattere generale.	**Altre norme volte a disciplinare gli interventi realizzati dagli operatori di spiaggia (bagnini e chioschisti) senza adeguamento al P.P. dell'Arenile e quelli di carattere generale.**
1) Definizione, campo di applicazione, validità.	**1) Definizione, campo di applicazione, validità.**
La presente disciplina è rivolta a definire i criteri da utilizzare negli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione sui manufatti esistenti senza adeguamento al P.P. dell'Arenile.	La presente disciplina è rivolta a definire altri criteri, oltre a quelli già contenuti nelle NTA, da utilizzare negli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione sui manufatti esistenti senza adeguamento al P.P. dell'Arenile, dando atto che le possibilità ammesse dalla presente disciplina devono intendersi in ogni caso ammesse anche nel caso di progetti di adeguamento al Piano.
PARTE I°	**PARTE I°**
2) Requisiti di carattere generale.	**2) Requisiti di carattere generale.**
Le caratteristiche dei manufatti devono rispettare i seguenti criteri di carattere generale: - dovrà essere sempre garantita la permeabilità visiva monte-mare; - gli interventi dovranno tendere all'eliminazione di eventuali barriere architettoniche e rispondere oggettivamente ai requisiti di sicurezza, igiene, fruibilità e decoro; - i manufatti dovranno avere, in prevalenza, carattere mobile e precario ed essere facilmente removibili; - i materiali da impiegarsi dovranno essere, preferibilmente, di tipo naturale, ligneo e tessuto o similari. Gli interventi che di seguito verranno descritti dovranno essere autorizzati dall'ufficio Demanio Marittimo Comunale. Tutti gli interventi che possono essere realizzati senza alcuna autorizzazione sono espressamente segnalati nei singoli articoli e paragrafi.	Le caratteristiche dei manufatti devono rispettare i seguenti criteri di carattere generale: - dovrà essere sempre garantita la permeabilità visiva monte-mare; - gli interventi dovranno tendere all'eliminazione di eventuali barriere architettoniche e rispondere oggettivamente ai requisiti di sicurezza, igiene, fruibilità e decoro; - i manufatti dovranno avere, in prevalenza, carattere mobile e precario ed essere facilmente removibili; - i materiali da impiegarsi dovranno essere, preferibilmente, di tipo naturale, ligneo e tessuto o similari. Gli interventi che di seguito verranno descritti dovranno essere autorizzati dall'ufficio Demanio Marittimo Comunale. Tutti gli interventi che possono essere realizzati senza alcuna autorizzazione sono espressamente segnalati nei singoli articoli e paragrafi.
3) Varchi e percorsi pedonali	**3) Varchi e percorsi pedonali**
La modifica dei varchi alla spiaggia è consentita previo rilascio delle autorizzazioni del competente Servizio Demanio e nei seguenti casi: - eliminazione di barriere architettoniche; - creazione di accessi autonomi per i bar e stabilimenti balneari che ne sono privi.	La modifica dei varchi alla spiaggia è consentita previo rilascio delle autorizzazioni del competente Servizio Demanio e nei seguenti casi: - eliminazione di barriere architettoniche; - creazione di accessi autonomi per i bar e stabilimenti balneari che ne sono privi.

Dalla data di approvazione del Piano dell'Arenile non possono essere concessi nuovi varchi di ingresso ad eccezione dei casi in cui una CDM sconfini nelle CDM confinanti; in questo caso il titolare della CDM che sconfina potrà realizzare gli accessi (max. due) nella propria CDM, preferibilmente, a confine.	Dalla data di approvazione del Piano dell'Arenile non possono essere concessi nuovi varchi di ingresso ad eccezione dei casi in cui una CDM sconfini nelle CDM confinanti; in questo caso il titolare della CDM che sconfina potrà realizzare gli accessi (max. due) nella propria CDM, preferibilmente, a confine.
La somma della larghezza dei due accessi pedonali corrispondenti ai varchi deve essere complessivamente inferiore a m. 3.50.	La somma della larghezza dei due accessi pedonali corrispondenti ai varchi deve essere complessivamente inferiore a m. 3.50.
Per gli stabilimenti balneari che dispongono di un solo accesso, questo dovrà avere una larghezza Max. pari a m.2.50.	Per gli stabilimenti balneari che dispongono di un solo accesso, questo dovrà avere una larghezza Max. pari a m.2.50.
Percorsi pedonali: sono consentiti interventi di manutenzione sui percorsi pedonali esistenti nonché il rifacimento degli stessi, prioritariamente sul sedime preesistente e comunque entro il limite della specifica concessione demaniale. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali posti a secco sulla sabbia, gli stessi potranno essere lastricati con elementi prefabbricati di tipo ligneo o in cemento o similari e le sostituzioni dei camminamenti ammalorati potranno subire anche lieve modifica dei tracciati ma sempre a parità di superficie.	Percorsi pedonali: sono consentiti interventi di manutenzione sui percorsi pedonali esistenti nonché il rifacimento degli stessi, prioritariamente sul sedime preesistente e comunque entro il limite della specifica concessione demaniale. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali posti a secco sulla sabbia, gli stessi potranno essere lastricati con elementi prefabbricati di tipo ligneo o in cemento o similari e le sostituzioni dei camminamenti ammalorati potranno subire anche lieve modifica dei tracciati ma sempre a parità di superficie.
Tutte le attrezzature menzionate sono di carattere precario e dovranno essere rimosse al fine della stagione balneare.	Tutte le attrezzature menzionate sono di carattere precario e dovranno essere rimosse al fine della stagione balneare.
Là dove esistano già autorizzati due ingressi alle CDM all'interno delle stesse alla data di approvazione del P.P. dell'Arenile, questi possono essere mantenuti. Alla medesima data, non possono essere concessi nuovi ingressi ad eccezione dei casi in cui i suddetti ingressi alle CDM sconfinino nelle altre zone. In quest'ultimo caso il titolare della CDM che sconfina può realizzare gli accessi, nella propria CDM purchè a confine.	Là dove esistano già autorizzati due ingressi alle CDM all'interno delle stesse alla data di approvazione del P.P. dell'Arenile, questi possono essere mantenuti. Alla medesima data, non possono essere concessi nuovi ingressi ad eccezione dei casi in cui i suddetti ingressi alle CDM sconfinino nelle altre zone. In quest'ultimo caso il titolare della CDM che sconfina può realizzare gli accessi, nella propria CDM purchè a confine.
4) Servizi igienici per disabili La realizzazione da parte dei bar-ristorante e degli stabilimenti balneari di servizi igienici per disabili è consentita anche in aggiunta alle quantità edificate esistenti purchè la loro realizzazione sia prevista all'interno dell'area in concessione.	**4) Servizi igienici per disabili** La realizzazione da parte dei bar-ristorante e degli stabilimenti balneari di servizi igienici per disabili è consentita anche in aggiunta alle quantità edificate esistenti purchè la loro realizzazione sia prevista all'interno dell'area in concessione (superifice max 3.24 mq).
INTERVENTI DEI BAGNINI **5) Aree Polifunzionali**	**INTERVENTI DEI BAGNINI** **5) Aree Polifunzionali**

Le aree polifunzionali vanno, ad esclusione del comparto 2, individuate a monte della passeggiata longitudinale; a mare di questa, a distanza di m. 5.00 dai confini, salvo diverso accordo dei bagnini confinanti, e per una profondità max. di m. 35.00, ne è consentita l'estensione.	Le aree polifunzionali vanno, ad esclusione del comparto 2, individuate sulle aree scoperte a monte della passeggiata longitudinale; a mare di questa, a distanza di m. 5.00 dai confini, salvo diverso accordo dei bagnini confinanti, e per una profondità max. di m. 35.00, ne è consentita l'estensione.
Nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79, è consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m. 20 fatte sempre salve le distanze dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10; secondo quanto previsto dall'ordinanza regionale n°. 2/2004.	Nel Comparto 2, tra il bagno n. 52 e n. 79, è consentita l'estensione, a mare della passeggiata longitudinale, dell'area polifunzionale per un profondità max. di m. 20 fatte sempre salve le distanze dai confini; per tutti gli altri stabilimenti balneari del Comparto 2, la profondità max. sarà di m. 10; secondo quanto previsto dall'ordinanza regionale n°. 2/2004.
6) Tende per ombreggiamento degli stabilimenti balneari	**6) Tende per ombreggiamento degli stabilimenti balneari**
Dietro o davanti ai manufatti esistenti, onde non pregiudicare la permeabilità visiva degli stabilimenti balneari, è ammessa l'installazione di uno o più gazebo, con copertura a pagoda, che complessivamente considerati, non potranno avere un'ampiezza massima superiore a mq. 25 ed un'altezza, misurata dalla quota 0.00 del piano dell'arenile alla gronda non superiore a m. 2.50 e h. max. al colmo inferiore a m 3.50.	Dietro o davanti ai manufatti esistenti, onde non pregiudicare la permeabilità visiva degli stabilimenti balneari, è ammessa l'installazione di uno o più gazebo, con copertura a pagoda, che complessivamente considerati, non potranno avere un'ampiezza massima superiore a mq. 25 ed un'altezza, misurata dalla quota 0.00 del piano dell'arenile alla gronda non superiore a m. 2.50 e h. max. al colmo inferiore a m 3.50.
Questi dovranno essere costituiti da montanti verticali in legno infissi a secco nella sabbia e da orizzontamenti lignei; la copertura della tenda, in tessuto o materiale similare, dovrà essere collegata agli orizzontamenti in legno mediante anelli e cordini in nylon.	Questi dovranno essere costituiti da montanti verticali in legno infissi a secco nella sabbia e da orizzontamenti lignei; la copertura della tenda, in tessuto o materiale similare., dovrà essere collegata agli orizzontamenti in legno mediante anelli e cordini in nylon.
Nell'area polifunzionale, le attività ricreative ivi presenti potranno essere protette da ombrelloni o coperture leggere di materiale tessile o similare purché non sostenute da montanti perimetrali a terra (cavi sospesi collegati alle cabine). Le strutture dovranno risultare aperte su tutti i lati, poste alla distanza minima di m. 1.00 dal percorso longitudinale antistante le cabine e con altezza massima di colmo pari a m. 3.50. Non è necessaria alcuna autorizzazione per la predisposizione di questo tipo di ombreggiamento.	Nell'area polifunzionale, le attività ricreative ivi presenti potranno essere protette da ombrelloni o coperture leggere di materiale tessile o similare purché non sostenute da montanti perimetrali a terra (cavi sospesi collegati alle cabine). Le strutture dovranno risultare aperte su tutti i lati, poste alla distanza minima di m. 1.00 dal percorso longitudinale antistante le cabine e con altezza massima di colmo pari a m. 3.50. Non è necessaria alcuna autorizzazione per la predisposizione di questo tipo di ombreggiamento.
Davanti alle cabine è consentito il posizionamento di ombreggiamenti purché di tipo precario e amovibile, con larghezza max. pari a m. 3.00, di materiale e struttura similare a quello utilizzato per le file di tende a mare della passeggiata longitudinale.	Davanti alle cabine è consentito il posizionamento di ombreggiamenti purché di tipo precario e amovibile, con larghezza max. pari a m. 3.00, di materiale e struttura similare a quello utilizzato per le file di tende a mare della passeggiata longitudinale.
Nel tratto di arenile tra il porto-canale e P.zzale Azzarita, le cabine hanno una dislocazione diversa da quelle di tutte le altre zone. In tale tratto la disposizione del tendaggio, così come prevista nelle presenti norme, non può essere collocato in quanto la distanza delle cabine stesse è notevole, tale da non consentire l'ancoraggio delle tende. Per	Nel tratto di arenile tra il porto-canale e P.zzale Azzarita, le cabine hanno una dislocazione diversa da quelle di tutte le altre zone. In tale tratto la disposizione del tendaggio, così come prevista nelle presenti norme, non può essere collocato in quanto la distanza delle cabine stesse è notevole, tale da non consentire l'ancoraggio delle tende. Per gli

gli ombreggiamenti, in tale tratto, è permessa una larghezza massima, davanti alle cabine, in prossimità degli ingressi, di m. 5,00.	ombreggiamenti, in tale tratto, è permessa una larghezza massima, davanti alle cabine, in prossimità degli ingressi, di m. 5,00.
Anche per quest'ultimo tipo di tende non è necessaria nessuna autorizzazione.	Anche per quest'ultimo tipo di tende non è necessaria nessuna autorizzazione.
Sul fronte, lato mare, del chiosco del bagnino è consentita l'installazione di una tenda retrattile in materiale tessile o similare, senza montanti per una profondità massima di m. 3.00; in alternativa, previa autorizzazione sismica, è consentita l'installazione di una tenda fissa collegata alle cabine antistanti o dotata di sostegni sospesi, priva di montanti a terra.	Sul fronte, lato mare, del chiosco del bagnino è consentita l'installazione di una tenda retrattile in materiale tessile o similare, senza montanti per una profondità massima di m.3.00; in alternativa, previa autorizzazione sismica, è consentita l'installazione di una tenda fissa collegata alle cabine antistanti o dotata di sostegni sospesi, priva di montanti a terra.
L'altezza massima a ridosso della parete non potrà superare m. 3.00 e comunque mai al di sopra dell'intradosso del solaio di copertura del manufatto e del lembo inferiore di un eventuale frontalino perimetrale.	L'altezza massima a ridosso della parete non potrà superare m. 3.00 e comunque mai al di sopra dell'intradosso del solaio di copertura del manufatto e del lembo inferiore di un eventuale frontalino perimetrale.
Tutte le attrezzature menzionate nel presente articolo dovranno essere di carattere precario e rimosse al fine della stagione balneare.	Tutte le attrezzature menzionate nel presente articolo dovranno essere di carattere precario e rimosse al fine della stagione balneare.
Limitatamente agli ombreggiamenti davanti alle cabine e alle tende poste sul fronte, lato mare, del chiosco del bagnino, qualora già esistenti, dovranno essere adeguati alle disposizioni sopra menzionate prima della stagione estiva 2013.	Limitatamente agli ombreggiamenti davanti alle cabine e alle tende poste sul fronte, lato mare, del chiosco del bagnino, qualora già esistenti, dovranno essere adeguati alle disposizioni sopra menzionate prima della stagione estiva 2013.
7) Zone riservate ad attrezzature ludiche degli stabilimenti balneari	**7) Zone riservate ad attrezzature ludiche degli stabilimenti balneari**
Di norma l'area polifunzionale va collocata a monte della passeggiata longitudinale, così come specificato al precedente art. 5. Nelle aree polifunzionali potranno essere riservati spazi funzionali per lo svago all'aperto, giochi, solarii, ecc. con esclusione di piscine, zone d'acqua e qualsiasi uso che possa compromettere la permeabilità visiva retroterra-mare.	Di norma l'area polifunzionale va collocata a monte della passeggiata longitudinale, così come specificato al precedente art. 5. Nelle aree polifunzionali potranno essere riservati spazi funzionali per lo svago all'aperto, giochi, solarii, ecc. con esclusione di piscine, zone d'acqua e qualsiasi uso che possa compromettere la permeabilità visiva retroterra-mare.
Le attrezzature relative ai giochi dovranno risultare facilmente amovibili e possibilmente accorpate in un'unica soluzione, potranno essere delimitati da una recinzione leggera di corda a maglie sostenuta da paletti in legno e altezza non superiore ad m. 1.20 circa. Nel comparto n. 2:	Le attrezzature relative ai giochi per bambini dovranno risultare facilmente amovibili e possibilmente accorpate in un'unica soluzione, potranno essere delimitati da una recinzione leggera di corda a maglie sostenuta da paletti in legno e altezza non superiore ad m. 1.20 circa. In tutti i Comparti e Sottoambiti Nel comparto n. 2:
Tappeti elastici - All'interno dell'area polifunzionale, a monte della passeggiata longitudinale, l'installazione della piattaforma del tappeto, uno per ogni zona di spiaggia, non dovrà superare il diametro m. 3.60 e comunque con area max. pari a mq. 10.20; - Nelle aree polifunzionali a mare della	Tappeti elastici - All'interno dell'area polifunzionale, a monte della passeggiata longitudinale, l'installazione della piattaforma del tappeto, uno per ogni zona di spiaggia, non dovrà superare il diametro m. 3.60 e comunque con area max. pari a mq. 10.20; - Nelle aree polifunzionali a mare della suddetta passeggiata, dove è prevista la

suddetta passeggiata, dove è prevista la possibilità di estensione dell'area polifunzionale per l'installazione di giochi per bambini da 0 a 6 anni, l'installazione della piattaforma del tappeto, uno per ogni zona di spiaggia, non dovrà superare il diametro m. 2.20 e comunque con area max. pari a mq. 3.80;	possibilità di estensione dell'area polifunzionale per l'installazione di giochi per bambini da 0 a 6 anni, l'installazione della piattaforma del tappeto, uno per ogni zona di spiaggia, non dovrà superare il diametro m. 2.20 e comunque con area max. pari a mq. 3.80;
Negli altri comparti, ove l'estensione dell'area polifunzionale sia stata regolarmente comunicata agli uffici preposti (previa comunicazione comprensiva di assetto planimetrico), i tappeti elastici possono seguire le indicazioni di cui al precedente, secondo, comma.	Negli altri comparti, ove l'estensione dell'area polifunzionale sia stata regolarmente comunicata agli uffici preposti (previa comunicazione comprensiva di assetto planimetrico), i tappeti elastici possono seguire le indicazioni di cui al precedente, secondo, comma.
	Al rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche tutte le attrezzature ed in particolare i giochi dovranno uniformarsi, sia per materiali che per cromatismi, preferibilmente al legno e a colorazioni tenui o comunque consoni al contesto paesaggistico. .(Indicazione richiesta dalla Soprintendeza di Ravenna)
	E' data la possibilità di recintare campi da gioco non regolamentari, lato monte, eventualmente usando reti a maglie più ampie, secondo quanto previsto nell'Ordinanza Balneare Regionale 2009.
	Tutte le attrezzature sopra menzionate nel presente articolo sono di carattere precario e dovranno essere rimosse al fine della stagione balneare.
Gli spazi all'aperto utilizzati per il gioco delle bocce potranno essere delimitati da un cordolino prefabbricato in legno e da palificazioni perimetrali, del diametro massimo di cm 8, infisse a secco nella sabbia, con altezza massima di m. 1.00 circa, collegate tra loro da una rete di cordame; il campo da gioco dovrà realizzarsi con materiale naturale permeabile e facilmente asportabile, con eventuale copertura leggera in tenda o similare. Anche per queste attrezzature non è necessaria alcuna autorizzazione. Tutte le attrezzature menzionate nel presente articolo sono di carattere precario e dovranno essere rimosse al fine della stagione balneare. E' data la possibilità di recintare campi da gioco non regolamentari, lato monte, eventualmente usando reti a maglie più ampie, secondo quanto previsto nell'Ordinanza Balneare Regionale 2009.	Gli spazi all'aperto utilizzati per il gioco delle bocce potranno essere delimitati da un cordolino prefabbricato in legno e da palificazioni perimetrali, del diametro massimo di cm.8, infisse a secco nella sabbia, con altezza massima di m. 1.00 circa, collegate tra loro da una rete di cordame; il campo da gioco dovrà realizzarsi con materiale naturale permeabile e facilmente asportabile, con eventuale copertura leggera in tenda o similare. Anche per queste attrezzature non è necessaria alcuna autorizzazione. Tutte le attrezzature menzionate nel presente articolo sono di carattere precario e dovranno essere rimosse al fine della stagione balneare. E' data la possibilità di recintare campi da gioco non regolamentari, lato monte, eventualmente usando reti a maglie più ampie, secondo quanto previsto nell'Ordinanza Balneare Regionale 2009.
8) Docce Nelle aree di pertinenza dei bagni, sul retro del fronte lato monte dell'attuale chiosco e non oltre i confini laterali dei manufatti esistenti è consentita la sostituzione o il trasferimento delle attuali docce con altre, in grigliato di cemento o similare, per uno sviluppo massimo, in senso longitudinale, di m. 5.00, altezza massima di m. 1.70, ed a distanza non inferiore a m. 1.50 dal limite della concessione demaniale; a ridosso delle griglie è consentita la	**8) Docce** Nelle aree di pertinenza dei bagni, sul retro del fronte lato monte dell'attuale chiosco e non oltre i confini laterali dei manufatti esistenti è consentita la sostituzione o il trasferimento delle attuali docce con altre, in grigliato di cemento o similare, per uno sviluppo massimo, in senso longitudinale, di m. 5.00, altezza massima di m. 1.70, ed a distanza non inferiore a m. 1.50 dal limite della concessione demaniale; a ridosso delle griglie è consentita la piantumazione di

piantumazione di essenze rampicanti. E' consentita altresì la sostituzione delle docce presistenti con docce del tipo a "fungo", costituite da un elemento prefabbricato cilindrico in acciaio, in cemento sabbiato o in graniglia, con eventuale soprastante fioriera, per un'altezza complessiva massima totale di m. 3.00; le stesse dovranno essere localizzate alla distanza minima di m. 3.00 dal limite della concessione demaniale, misurata dalla proiezione verticale dell'ingombro massimo del manufatto e comunque non oltre i confini laterali dei manufatti relativi al chiosco bagnino ed alle cabine. **9) Pannellature di protezione delle aree di risulta tra i manufatti.** E' consentita l'installazione di grigliati all'interno della greca (cabine disposte ad U), accessibili mediante cancelli, per la delimitazione di piccoli spazi a cielo aperto per il deposito di attrezzature a servizio della clientela (materassini, canotti, salvagente, ecc.). I suddetti grigliati e cancelli dovranno avere un'altezza max di m. 2.00. Anche per queste attrezzature non è necessaria alcuna autorizzazione. Tutte le attrezzature menzionate, di carattere precario dovranno essere rimosse al fine della stagione balneare. **10) Arredi di spiaggia.** Tali elementi consistono in: panchine, cestini portarifiuti, porta biciclette, copertura leggera per cicli e motocicli, cassonetti portarifiuti, ecc. : sono sempre consentiti e devono essere rimossi al termine della stagione balneare. <u>Cassonetti portarifiuti:</u> dovranno essere realizzati in lamiera zincata, aerati e collocati sul retro, lato monte, nelle adiacenze dei manufatti esistenti; <u>Piantumazioni:</u> è ammessa l'esclusiva piantumazione di siepi, arbusti, piante ornamentali e floreali, nonché l'inserimento di cordolino ornamentale a contenimento delle relative aiuole purché la posa delle stesse non assuma carattere di recinzione per lunghi tratti del confine delle singole CDM; <u>Illuminazione degli accessi:</u> potrà essere costituita da corpi illuminanti di altezza massima di m. 1.00 da terra, posti al margine dei	essenze rampicanti. E' consentita altresì la sostituzione delle docce presistenti con docce del tipo a "fungo", costituite da un elemento prefabbricato cilindrico in acciaio, in cemento sabbiato o in graniglia, con eventuale soprastante fioriera, per un'altezza complessiva massima totale di m. 3.00; le stesse dovranno essere localizzate alla distanza minima di m. 3.00 dal limite della concessione demaniale, misurata dalla proiezione verticale dell'ingombro massimo del manufatto e comunque non oltre i confini laterali dei manufatti relativi al chiosco bagnino ed alle cabine. **9) Pannellature di protezione delle aree di risulta tra i manufatti.** E' consentita l'installazione di grigliati all'interno della greca (cabine disposte ad U), accessibili mediante cancelli, per la delimitazione di piccoli spazi a cielo aperto per il deposito di attrezzature a servizio della clientela (materassini, canotti, salvagente, ecc.). I suddetti grigliati e cancelli dovranno avere un'altezza max di m. 2.00. Anche per queste attrezzature non è necessaria alcuna autorizzazione. Tutte le attrezzature menzionate, di carattere precario dovranno essere rimosse al fine della stagione balneare. **10) Arredi di spiaggia.** Tali elementi consistono in: panchine, cestini portarifiuti, porta biciclette, copertura leggera per cicli e motocicli, cassonetti portarifiuti, ecc. : sono sempre consentiti e devono essere rimossi al termine della stagione balneare. <u>Cassonetti portarifiuti:</u> dovranno essere realizzati in lamiera zincata, aerati e collocati sul retro, lato monte, nelle adiacenze dei manufatti esistenti; <u>Piantumazioni:</u> è ammessa l'esclusiva piantumazione di siepi, arbusti, piante ornamentali e floreali, nonché l'inserimento di cordolino ornamentale a contenimento delle relative aiuole purché la posa delle stesse non assuma carattere di recinzione per lunghi tratti del confine delle singole CDM; <u>Illuminazione degli accessi:</u> potrà essere costituita da corpi illuminanti di altezza massima di m. 1.00 da terra, posti al margine dei percorsi pedonali, di accesso all'arenile. Per ogni

percorsi pedonali, di accesso all'arenile. Per ogni stabilimento balneare è altresì consentita l'installazione di un numero di fari adeguato a illuminare la CDM ai fini della sicurezza. Anche per queste attrezzature non è necessaria alcuna autorizzazione.	stabilimento balneare è altresì consentita l'installazione di un numero di fari adeguato a illuminare la CDM ai fini della sicurezza. Anche per queste attrezzature non è necessaria alcuna autorizzazione.
11) Criteri e indirizzi per interventi di manutenzione e piccole opere del chiosco del bagnino e cabine di spiaggia. <u>Chiosco bagnino:</u> sono consentiti i seguenti interventi: - installazione di frontalino sulla copertura dell'edificio, di altezza massima pari a cm. 100; sui frontalini potranno essere previsti il numero e il nominativo dello stabilimento balneare, secondo le indicazioni previste dalle NTA del P.P. dell'Arenile. E' vietato l'inserimento di messaggi pubblicitari e l'indicazione degli alberghi serviti. - Le aperture esistenti potranno essere protette mediante serrande in PVC o alluminio di colore pastello e i relativi cassonetti di contenimento dovranno essere localizzati internamente all'edificio. - Le tinteggiature delle pareti dovranno essere prevalentemente di colore pastello, eventualmente abbinate ad un altro colore; - Sulla copertura del chiosco del bagnino è ammessa l'installazione di accumulatori d'acqua purché contenuti, come ingombro, all'interno del frontalino perimetrale.	**11) Criteri e indirizzi per interventi di manutenzione e piccole opere del chiosco del bagnino e cabine di spiaggia.** <u>Chiosco bagnino:</u> sono consentiti i seguenti interventi: - installazione di frontalino sulla copertura dell'edificio, di altezza massima pari a cm.100; - sui frontalini potranno essere previsti il numero e il nominativo dello stabilimento balneare, secondo le indicazioni previste dalle NTA del P.P. dell'Arenile. E' vietato l'inserimento di messaggi pubblicitari e l'indicazione degli alberghi serviti. - Le aperture esistenti potranno essere protette mediante serrande in PVC o alluminio di colore pastello e i relativi cassonetti di contenimento dovranno essere localizzati internamente all'edificio. - Le tinteggiature delle pareti dovranno essere prevalentemente di colore pastello, eventualmente abbinate ad un altro colore; - Sulla copertura del chiosco del bagnino è ammessa l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici, accumulatori d'acqua purché contenuti, come ingombro, all'interno del frontalino perimetrale.
<u>Cabine:</u> Le cabine di spiaggia preesistenti possono essere adibite a: spogliatoio, docce chiuse, servizi igienici, deposito temporaneo delle attrezzature di servizio e per tutti gli altri usi connessi all'attività del bagnino. Si possono eliminare le paratie di separazione tra una cabina e l'altra a condizione che sussista la conformità antisismica. Nel caso in cui le cabine vengano certificate dalla ditta produttrice o con dichiarazione di un tecnico abilitato (anche in caso di abbattimento temporaneo delle paratie) è sufficiente che tale documentazione, con una planimetria allegata, sia reperibile presso lo stabilimento balneare e trasmessa al competente ufficio Demaniale Marittimo. I bagnini potranno effettuare gli interventi necessari per adeguare le cabine alla conformità antisismica. La rimozione delle cabine preesistenti è soggetta ad autorizzazione e, di norma, è sempre ammessa.	<u>Cabine:</u> Le cabine di spiaggia preesistenti possono essere adibite a: spogliatoio, docce chiuse, servizi igienici, deposito temporaneo delle attrezzature di servizio e per tutti gli altri usi connessi all'attività del bagnino. Si possono eliminare le paratie di separazione tra una cabina e l'altra a condizione che sussista la conformità antisismica. Nel caso in cui le cabine vengano certificate dalla ditta produttrice o con dichiarazione di un tecnico abilitato (anche in caso di abbattimento temporaneo delle paratie) è sufficiente che tale documentazione, con una planimetria allegata, sia reperibile presso lo stabilimento balneare e trasmessa al competente ufficio Demaniale Marittimo. I bagnini potranno effettuare gli interventi necessari per adeguare le cabine alla conformità antisismica. La rimozione delle cabine preesistenti è soggetta ad autorizzazione e, di norma, è sempre ammessa. Sono

Sono possibili piccoli spostamenti di cabine, fino a un massimo di mq. 15.00, a condizione che si migliori la permeabilità visiva mare-monte.	possibili piccoli spostamenti di cabine, fino a un massimo di mq. 15.00, a condizione che si migliori la permeabilità visiva mare-monte.
INTERVENTI DEI CHIOSCHISTI	**INTERVENTI DEI CHIOSCHISTI**
12) Frangi-vento e copertura della piazza esterna	**12) Frangi-vento e copertura della piazza esterna**
Agli esercenti dei bar-ristoranti è consentita la posa di pannelli frangivento, aventi le caratteristiche previste dal Piano, a protezione della Piazza esterna su tre lati e non adiacente al fabbricato. Il suddetto intervento necessita della sola comunicazione (con planimetria) al competente Ufficio Demanio Marittimo.	Agli esercenti dei bar-ristoranti è consentita la posa di pannelli frangivento, aventi le caratteristiche previste dal Piano, a protezione della Piazza esterna su tre lati e non adiacente al fabbricato. Il suddetto intervento necessita della sola comunicazione (con planimetria) di tutte le autorizzazioni del caso da parte del al competente Ufficio Demanio Marittimo.
	Nei casi in cui la piazza a mare del Bar-Ristorante sia direttamente collegata al manufatto principale è possibile, a copertura della suddetta piazza, la posa di una tenda estensibile, senza montanti a terra, per tutto il fronte con prondità max. di m.3.00.
E consentita la copertura di suddetta piazza esterna con ombrelloni, anche di misure diverse da quelle usuali, purché avvenga all'interno del perimetro dell'area in concessione e secondo le modalità di cui al puto precedente, vedi Ordinanza Balneare Regionale 02/2004.	E consentita la copertura di suddetta piazza esterna con ombrelloni, anche di misure diverse da quelle usuali, purché avvenga all'interno del perimetro dell'area in concessione e secondo le modalità di cui al puto precedente, vedi Ordinanza Balneare Regionale 02/2004.
Il passaggio longitudinale deve essere lasciato libero da ogni tipo di arredo ed ombreggiamento.	Il passaggio longitudinale deve essere lasciato libero da ogni tipo di arredo ed ombreggiamento.
13) Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi riferiti alle chiusure delle verande esistenti ed autorizzate dei bar di spiaggia	**13) Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi riferiti alle chiusure delle verande esistenti ed autorizzate dei bar di spiaggia**
Sulle chiusure verticali esistenti regolarmente autorizzate, che delimitano gli spazi di soggiorno dei pubblici esercizi, è consentito intervenire, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, purché venga sempre garantita ed incrementata la permeabilità visiva retroterra-mare, la trasparenza dei fronti vetrati, il carattere di amovibilità delle chiusure e l'invariabilità delle caratteristiche complessive dei fronti dei manufatti.	Sulle coperture e sulle chiusure verticali esistenti regolarmente autorizzate, che delimitano gli spazi di soggiorno dei pubblici esercizi, è consentito intervenire, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, purché venga sempre garantita ed incrementata la permeabilità visiva retroterra-mare, la trasparenza dei fronti vetrati, il carattere di amovibilità delle chiusure e l'invariabilità delle caratteristiche complessive dei fronti dei manufatti.
In particolare sono consentiti:	In particolare sono consentiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria senza modifica delle caratteristiche tipologiche esistenti, delle tinte e delle tecnologie;	a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle caratteristiche tipologiche esistenti, delle tinte e degli ingombri massimi lle tecnologie;
b) interventi relativi alla sostituzione delle chiusure verticali mediante nuove pannellature, raccoglibili o scorrevoli, in metallo o di colore	b) interventi relativi alla sostituzione delle chiusure verticali e orizzontali; queste ultime mediante nuove pannellature, raccoglibili o scorrevoli, in metallo o di

bianco o di legno trattato al naturale, con altezza non superiore a m. 2.40, preferibilmente di larghezza maggiore della preesistente, al fine di incrementare la trasparenza dei fronti; nel caso in cui si utilizzino guide scorrevoli a terra, le stesse dovranno risultare completamente alloggiate nel pavimento. **14) Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi di manutenzione, piccole opere e ristrutturazione nei bar di spiaggia esistenti** Sul manufatto esistente sono consentiti i seguenti interventi: - installazione di frontalino lungo tutto il perimetro della copertura dell'edificio, di altezza massima pari a cm. 100; dovranno essere posizionati sull'estradosso del solaio di copertura; la sporgenza non potrà superare cm. 60 dal filo esterno del manufatto, - le aperture esistenti potranno essere protette esclusivamente mediante serrande metalliche o PVC di colore bianco e i relativi cassonetti di contenimento dovranno essere localizzati internamente all'edificio; - le tinteggiature delle pareti dovranno risultare esclusivamente di colore pastello; - nelle ristrutturazioni sono consentiti gli adeguamenti delle altezze a norma igenico-sanitaria; - Ai fini della destagionalizzazione del turismo, fino al 2015, e nei casi accertati di impossibilità a dare immediata attuazione al PPA, ai titolari dei bar-ristorante con licenza annuale, nel periodo invernale (escluso dal 15-05 al 15-09 di ogni anno, così come meglio definito all'art. 4 dell'Ordinanza Balneare Regionale) e previo accordo col bagnino/i interessato/i, è consentita la posa di una sola veranda in struttura leggera, amovibile di max. mq. 30, con h. max. 3.50 sul lato mare dei bar. Tale veranda dovrà essere posizionata sulla proiezione del solo manufatto in muratura, all'interno dell'area già in CDM al bar e a copertura del camminamento pubblico intercluso. In tali casi e verificate le predette condizioni sarà cura del titolare del Bar posizionare/rimuovere al termine/inizio stagione balneare, attorno alla veranda una passeggiata ad uso pubblico affinchè non venga compromessa la percorribilità della passeggiata longitudinale. Il suddetto provvedimento è soggetto a tutte le autorizzazioni di legge. A	colore bianco o di legno trattato al naturale, con altezza non superiore a m. 2.40, preferibilmente di larghezza maggiore della preesistente, al fine di incrementare la trasparenza dei fronti; nel caso in cui si utilizzino guide scorrevoli a terra, le stesse dovranno risultare completamente alloggiate nel pavimento. **14) Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi di manutenzione, piccole opere e ristrutturazione nei bar di spiaggia esistenti** Sul manufatto esistente sono consentiti i seguenti interventi: - installazione di frontalino lungo tutto il perimetro della copertura dell'edificio, di altezza massima pari a cm. 100; dovranno essere posizionati sull'estradosso del solaio di copertura; la sporgenza non potrà superare cm. 60 dal filo esterno del manufatto; - le aperture esistenti potranno essere protette esclusivamente mediante serrande metalliche o PVC di colore bianco e i relativi cassonetti di contenimento dovranno essere localizzati internamente all'edificio; - le tinteggiature delle pareti dovranno risultare esclusivamente di colore pastello; - nelle ristrutturazioni sono consentiti gli adeguamenti delle altezze a norma igenico-sanitaria; - interventi di manutenzione ordinaria delle tende e/o tettoie senza modifica delle caratteristiche esistenti; - Ai fini della destagionalizzazione del turismo, fino al 2015, e nei casi accertati di impossibilità a dare immediata attuazione al PPA, ai titolari dei bar-ristorante con licenza annuale, nel periodo invernale (escluso dal 15-05 al 15-09 di ogni anno, così come meglio definito all'art. 4 dell' Ordinanza Balneare Regionale) e previo accordo col bagnino/i interessato/i, è consentita la posa di una sola veranda in struttura leggera, amovibile di max. mq. 30, con h. max. 3.50 sul lato mare dei bar. Tale veranda dovrà essere posizionata sulla proiezione verticale del solo manufatto in muratura, all'interno dell'area già in CDM al bar e a copertura del camminamento pubblico intercluso. In tali casi e verificate le predette condizioni sarà cura del titolare del Bar posizionare/rimuovere al termine/inizio stagione balneare, attorno alla veranda una passeggiata ad uso pubblico affinchè non venga compromessa la percorribilità della passeggiata longitudinale. Il suddetto provvedimento è soggetto a tutte le autorizzazioni di legge. A garanzia

garanzia dell'adempimento il concessionario dovrà presentare apposita fidejussione bancaria escutibile a semplice richiesta per un importo non inferire a 5000.	dell'adempimento il concessionario dovrà presentare apposita fidejussione bancaria escutibile a semplice richiesta per un importo non inferire a 5000.
15) Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi relativi ai collegamenti verticali dei terrazzi, autorizzati, di copertura dei bar di spiaggia	**15) Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi relativi ai collegamenti verticali dei terrazzi, autorizzati, di copertura dei bar di spiaggia**
	Tutti i manufatti adibiti a bar ristorante, possono realizzare un accesso alle soprastanti terrazze con corpo scala interno od esterno al fabbricato purché compreso nell'area già in concessione del medesimo, tuttavia le terrazze non possono essere dotate di alcuna forma di copertura, anche precaria ed amovibile, ad eccezione degli ombrelloni con sottostanti tavolini e sedie e, comunque, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di zona; (spostato qui dalle NTA)
Sui terrazzi di copertura, regolarmente autorizzati, è consentita l'installazione o la sostituzione dei parapetti preesistenti con ringhiere metalliche che garantiscano la permeabilità visiva e la trasparenza retroterra-mare; le stesse dovranno avere un'altezza pari a m. 1.10 dal piano di calpestio del terrazzo, essere costituite da elementi metallici in tubolare ed essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.	Sui terrazzi di copertura, regolarmente autorizzati, è consentita l'installazione o la sostituzione dei parapetti preesistenti con ringhiere metalliche che garantiscano la permeabilità visiva e la trasparenza retroterra-mare; le stesse dovranno avere un'altezza pari a m. 1.10 dal piano di calpestio del terrazzo, essere costituite da elementi metallici in tubolare ed essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
Sui terrazzi, regolarmente autorizzati, a copertura dei bar è consentita l'installazione di una scala, che potrà essere collocata all'interno od all'esterno del manufatto; nel secondo caso, la struttura dovrà risultare in metallo o in legno trattato al naturale ed essere posizionata sul lato monte del fabbricato; la ringhiera perimetrale dovrà essere realizzata secondo le modalità previste per i terrazzi di copertura di cui sopra; la scala dovrà avere una distanza minima dal confine della CDM di m. 1.50.	Sui terrazzi, regolarmente autorizzati, a copertura dei bar è consentita l'installazione di una scala, che potrà essere collocata all'interno od all'esterno del manufatto; nel secondo caso, la struttura dovrà risultare in metallo o in legno trattato al naturale ed essere posizionata sul lato monte del fabbricato; la ringhiera perimetrale dovrà essere realizzata secondo le modalità previste per i terrazzi di copertura di cui sopra; la scala dovrà avere una distanza minima dal confine della CDM di m. 1.50.
In presenza di terrazzi di copertura, regolarmente autorizzati, è consentito l'inserimento di un elevatore di tipo oleodinamico da collocarsi internamente o esternamente al manufatto. La struttura dovrà risultare costituita da materiali metallici atti a sopportare gli sforzi statici e dinamici dell'impianto, corredata, eventualmente, da tamponamenti perimetrali in policarbonato trasparente, posizionata all'interno del manufatto principale o in aderenza, nel rispetto della distanza di ml. 1.50 dal limite della concessione demaniale.	In presenza di terrazzi di copertura, regolarmente autorizzati, è consentito l'inserimento di un elevatore di tipo oleodinamico da collocarsi internamente o esternamente al manufatto. La struttura dovrà risultare costituita da materiali metallici atti a sopportare gli sforzi statici e dinamici dell'impianto, corredata, eventualmente, da tamponamenti perimetrali in policarbonato trasparente, posizionata all'interno del manufatto principale o in aderenza, nel rispetto della distanza di ml. 1.50 dal limite della concessione demaniale.
L'eventuale contenitore del vano cabina, potrà occupare un ingombro massimo di mq. 2.50 e fuoriuscire per non oltre ml. 2.80 dal piano di calpestio del terrazzo esistente; La rampa scala e	L'eventuale contenitore del vano cabina, potrà occupare un ingombro massimo di mq.2.50 e fuoriuscire per non oltre ml. 2.80 dal piano di calpestio del terrazzo esistente; La rampa scala e l'elevatore dovranno risultare in soluzione accorpata, qualora

l'elevatore dovranno risultare in soluzione accorpata, qualora venga richiesta l'installazione di entrambe esternamente all'edificio.	venga richiesta l'installazione di entrambe esternamente all'edificio.
PARTE II°	**PARTE II°**
16) Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi di carattere generale e per affidamento in gestione delle CDM	**16) Criteri e indirizzi da utilizzare per interventi di carattere generale e per affidamento in gestione delle CDM**
Chioschetti per somministrazione alimenti e bevande di 9 mq.	*Chioschetti per somministrazione alimenti e bevande di 9 mq.*
Per meglio effettuare il servizio turistico al pubblico di somministrazione di bevande e prodotti alimentari, nei termini e alle condizioni previste dalla necessaria autorizzazione sanitaria, e cioè in modo più capillare, nell'area adibita a stabilimento balneare è consentita la realizzazione di una struttura prefabbricata chiusa (chiosco) delle dimensioni massime di mq.9.	Per meglio effettuare il servizio turistico al pubblico di somministrazione di bevande e prodotti alimentari, nei termini e alle condizioni previste dalla necessaria autorizzazione sanitaria, (ovvero indicando quali sono i servizi correlati alla gestione del chioschetto che vengono utilizzati in via esclusiva) e cioè in modo più capillare, nell'area adibita a stabilimento balneare è consentita la realizzazione di una struttura prefabbricata chiusa (chiosco) delle dimensioni massime di mq.9 conteggiati al netto delle strutture portanti.
Detta struttura può essere realizzata, previo tutte le autorizzazioni necessarie, a compensazione delle superfici esistenti già autorizzate, cioè solo ed esclusivamente previa rinuncia, da parte del titolare dello stabilimento balneare, di pari superficie di altri spazi chiusi (es. cabine e/o depositi) già esistenti e autorizzati o residui.	Detta struttura può essere realizzata, previo acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, a compensazione delle superfici esistenti già autorizzate, e ciò solo ed esclusivamente previa rinuncia, da parte del titolare dello stabilimento balneare, di pari superficie adibita ad di altri spazi chiusi (es. cabine e/o depositi) già esistenti e autorizzati o residui., qualora la realizzazione del manufatto sia nell'ambito del progetto di adeguamento al piano.
Il rilascio dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti avverrà solo ed esclusivamente in capo ad una società di gestione costituita dal titolare della c.d.m che ospita logisticamente il chiosco (bagnino) e dal titolare della c.d.m di uno dei pubblici esercizi (barista) ubicati a confine della CDM del bagnino o nelle immediate adiacenze: il più vicino a nord, o il più vicino a sud dellla c.d.m. in capo al bagnino. Per costituire la suddetta Società di gestione è quindi requisito necessario e imprescindibile essere già intestatario di Concessione Demaniale Marittima.	Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti avverrà solo ed esclusivamente in capo ad una società di gestione costituita dal titolare della c.d.m che ospita logisticamente il chiosco (bagnino) e dal titolare della c.d.m di uno dei pubblici esercizi (barista) ubicati a confine della CDM del bagnino o nelle immediate adiacenze: il più vicino a nord, o il più vicino a sud dellla c.d.m. in capo al bagnino, a scelta. Per costituire la suddetta Società di gestione è quindi requisito necessario e imprescindibile essere già intestatario di Concessione Demaniale Marittima.
Nel caso in cui nessuno dei due bar confinanti o comunque ubicati nelle immediate vicinanze, sia disponibile alla costituzione della Società di gestione necessaria allo scopo non sarà possibile realizzarla con altri.	Nel caso in cui nessuno dei due bar confinanti o comunque ubicati nelle immediate vicinanze, sia disponibile alla costituzione della Società di gestione necessaria allo scopo non sarà possibile realizzarla con altri.
Nel caso di qualsiasi modificazione soggettiva dei componenti della Società di Gestione non conforme ai criteri sopramenzionati, la medesima Società di Gestione sarà, *Ipso facto,* inidonea allo svolgimento del servizio disciplinato dal presente articolo, con il conseguente immediato obbligo di ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla costituzione della	Nel caso di qualsiasi modificazione soggettiva dei componenti della Società di Gestione non conforme ai criteri sopramenzionati, la medesima Società di Gestione sarà, *Ipso facto,* inidonea allo svolgimento del servizio disciplinato dal presente articolo, con il conseguente immediato obbligo di ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla costituzione della Società di Gestione (ovvero antecedente a quello che

Società di Gestione.	ha determinato il rilascio del titolo edilizio all'esecuzione del chioschetto).
Il procedimento amministrativo per dare attuazione a quanto sopra esposto sarà, per entrambi i concessionari, quello previsto all'art. 45 bis del Codice della Navigazione.	Il procedimento amministrativo per dare attuazione a quanto sopra esposto sarà, per entrambi i concessionari, quello previsto all'art. 45 bis del Codice della Navigazione. L'esecuzione del chiosco non dovrà comportare la costruzione di opere stabili o comunque di difficile rimozione dando atto che l'attività da insediare è secondaria e comunque non prevalente rispetto a quella dello stabilimento. i fini edilizi l'istanza potrà essere presentata dal titolare della concessione demaniale e da questi ritirato il permesso di costruire dietro presentazione di atto unilaterale d'obbligo a formare la società prima dell'inizio dei lavori. Il titolo dovrà prima del rilascio ottenere peraltro il preventivo parere dei restanti Enti e Aziende interessate.
In fine, il rilascio dell'autorizzazione commerciale è soggetto alle disposizioni contenute nel DLGS n.59/2010, art.64, e potrà avvenire solo previa verifica delle prescrizioni contenute nella deliberazione G.C. n.104 del 2010, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e di tutte le altre autorizzazioni necessarie (edilizia, ambientale, demaniale, ecc.).	In fine, il rilascio dell'autorizzazione commerciale è soggetto alle disposizioni contenute nel DLGS n.59/2010, art.64, e potrà avvenire solo previa verifica delle prescrizioni contenute nella deliberazione G.C. n.104 del 2010, nel rispetto delle disposizioni sanitarie e di tutte le altre autorizzazioni necessarie (edilizia, ambientale, demaniale, ecc.).
Attività di merchandising:	*Attività di merchandising:*
Per i titolari di CDM a Bar-Ristorante è consentita l'attività di merchandising all'interno della loro struttura.	Per i titolari di CDM a Bar-Ristorante è consentita l'attività di merchandising all'interno della loro struttura.
E' altresì consentita l'attività di merchandising anche per i titolari di CDM a stabilimento balneare a condizione che venga utilizzata a tale scopo parte del capanno del bagnino e che i prodotti smerciati rechino il solo logo o marchio dello stabilimento balneare o del bar nei quali sono messi in vendita.	E' altresì consentita l'attività di merchandising anche per i titolari di CDM a stabilimento balneare a condizione che venga utilizzata a tale scopo parte del capanno del bagnino e che i prodotti smerciati rechino il solo logo o marchio dello stabilimento balneare o del bar nei quali sono messi in vendita.
In ogni caso il titolare del Bar o il titolare dello stabilimento balneare dovrà preventivamente chiedere l'estensione della propria Concessione Demaniale per l'esercizio di tale attività, che comunque, dovrà essere limitata esclusivamente ai seguenti gadgets: 1) cappellini 2) magliette e parei 3) teli da mare 4) borse da spiaggia 5) penne e portachiavi.	In ogni caso il titolare del Bar o il titolare dello stabilimento balneare dovrà preventivamente chiedere l'estensione della propria Concessione Demaniale per l'esercizio di tale attività, che comunque, dovrà essere limitata esclusivamente ai seguenti gadgets: 1) cappellini 2) magliette e parei 3) teli da mare 4) borse da spiaggia 5) penne e portachiavi.
Chiusure invernali	*Chiusure invernali*
Nel periodo invernale l'Arenile dovrà restare	Nel periodo invernale l'Arenile dovrà restare

accessibile mediante tutti i varchi autorizzati che di conseguenza non potranno essere in nessun modo ostruiti o chiusi. Le paratie provvisorie poste a riparo della sabbia, sul lato mare della passeggiata, dovranno avere un altezza max. pari a cm.1.20 e preferibilmente essere realizzate in legno con carattere di uniformità e decoro. Nello stesso periodo, inoltre, dovranno essere mantenuti in funzione i cestini porta-rifiuti, almeno uno ogni 30 metri, sul percorso longitudinale (parallelo al lungomare) a cura del bagnino concessionario di zona anche durante la stagione invernale.	accessibile mediante tutti i varchi autorizzati che di conseguenza non potranno essere in nessun modo ostruiti o chiusi. Le paratie provvisorie poste a riparo della sabbia, sul lato mare della passeggiata, dovranno avere un altezza max. pari a cm.1.20 e preferibilmente essere realizzate in legno resina o in pannelli resistenti agli agenti atmosferici marini, con colori tra il sabbia e il bianco e con carattere di uniformità e decoro. (richiesta dalla Soprintendeza di Ravenna) Nello stesso periodo, inoltre, dovranno essere mantenuti in funzione i cestini porta-rifiuti, almeno uno ogni 30 metri, sul percorso longitudinale (parallelo al lungomare) a cura del bagnino concessionario di zona anche durante la stagione invernale.